SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 ottobre 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

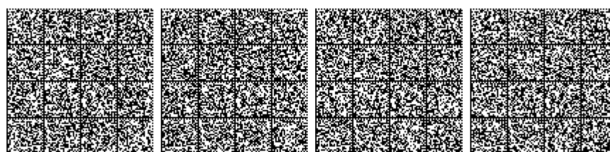
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO







ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. **185**.

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0207



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Milano.

IL DIRETTORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 3946 del 1° ottobre 2012 del Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con cui si è comunicato il mancato funzionamento della stessa Segreteria, causa lo sciopero del personale del pubblico impiego proclamato per la giornata del 28 settembre 2012, così determinando la chiusura della Commissione;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella giornata del 28 settembre 2012 per la ragione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Lombardia, che con nota n. 2012/1365 del 5 ottobre 2012 ha rilevato che nulla osta all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Milano nel giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

Il direttore: SIRIANNI

12A11407

DECRETO 12 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Varese.

IL DIRETTORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 1468 del 4 ottobre 2012 del direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Varese, con cui si è comunicato il mancato funzionamento della stessa segreteria, causa lo sciopero del personale del pubblico impiego proclamato per la giornata del 28 settembre 2012, così determinando la chiusura della commissione;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della segreteria della commissione tributaria provinciale di Varese nella giornata del 28 settembre 2012 per la ragione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Lombardia, che con nota n. 2012/1388 del 9 ottobre 2012 ha rilevato che nulla osta all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Varese nel giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

Il direttore: SIRIANNI

12A11433



DECRETO 12 settembre 2012.

Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 249, il quale stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica degli atti dell'Amministrazione delle finanze sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle Finanze;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente sia eseguita tramite messi comunali o messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le modifiche contenute nello stesso primo comma;

Visto l'art. 60, primo comma, lett. b-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto notificato, il messo notificatore dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata;

Visto l'art. 60, primo comma, lett. *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per decorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; nonché la lettera e-*bis*) dello stesso comma primo in cui si dispone che nei casi di comunicazione da parte del contribuente, che non ha residenza nello Stato, dell'indirizzo estero per la notifica degli atti che lo riguardano, la notifica va eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Visto l'art. 60, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che, salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera, rilevato dai registri dell'Anagrafe dei Residenti all'Estero o da quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera *e)*;

Visto l'art. 60, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma, qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione o le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;

Visto l'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in cui si dispone che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può avvenire tramite posta;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, il quale dispone che gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati tramite raccomandata con avviso di ricevimento e che la stessa modalità di notifica è prevista anche dall'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

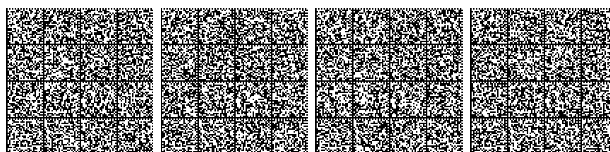
Visto l'art. 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che consente alle pubbliche amministrazione di avvalersi, per la notificazione dei propri atti, dei messi comunali;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, in cui si dispone l'aumento a euro 1,55 del compenso previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione effettuata dai messi dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 3 ottobre 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è stata determinata in euro 5,88 la somma spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto 8 gennaio 2001 del Ministro delle finanze, che, in attuazione dell'art. 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, ha determinato, rispettivamente, in euro 3,10, per le notifiche effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in euro 5,16, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il costo delle notifiche ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto;

Considerata la necessità di aggiornare, al mutato costo del servizio postale, nonché all'introduzione di ulteriori formalità notificatorie, la determinazione delle spese di notifica ripetibili;



Decreta:

Art. 1.

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

Art. 2.

Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e-*bis*), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dell'art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

Art. 3.

Esclusioni

1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.

2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Art. 4.

Effetti

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 204

12A11465

DECRETO 3 ottobre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni, relativi all'emissione del 28 settembre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 74415 del 24 settembre 2012, che ha disposto per il 28 settembre 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 74415 del 24 settembre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 181 giorni è risultato pari all'1,503%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,250.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,013% e al 2,493%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A11592



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 ottobre 2012.

Aggiornamento del decreto 25 settembre 2012, recante sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 7 comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 12-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede, a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità, una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella stessa misura;

Considerato altresì che il predetto art. 7 comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 149 del 2011 prescrive che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Tenuto conto che il testo dello stesso art. 7 comma 2, lettera *a)* prevedeva - prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012, - l'applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale sono state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011, con i relativi allegati A e B;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 2012, con il quale si è aggiornato l'allegato B di cui al predetto decreto ministeriale 26 luglio 2012;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera *a)* capoverso numero 5) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con il quale si prevede che ai comuni ricedenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Considerate le nuove risultanze, alla data odierna, delle assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, nonché dei trasferimenti erariali attribuiti agli enti locali che consentono di applicare le sanzioni sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno, aggiornate rispetto a quelle risultanti alla data del 23 luglio 2012 e prese in considerazione con il decreto ministeriale 26 luglio 2012 ai fini di operare la riduzione di risorse;

Ravvisata pertanto l'esigenza, sia di disapplicare la sanzione agli enti che rientrano nella richiamata previsione di cui l'art. 11, comma 1, lettera *a)* capoverso numero 5) del decreto-legge n. 174 del 2012, sia di procedere ad una rideterminazione del quantum della sanzione che è possibile recuperare sulle risorse attribuite da questo Ministero e quanto andrà versato entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2;

Decreta:

Art. 1.

Disapplicazione della sanzione

Per i motivi di cui in premessa, è disposta la disapplicazione della sanzione irrogata con decreto ministeriale del 26 luglio 2012, per i comuni di Gualtieri e Pieve di Cento ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, inadempienti al patto di stabilità 2011.

Art. 2.

Aggiornamento della suddivisione fra importi a recupero e importi da versare della sanzione

È aggiornato l'ammontare del recupero della sanzione sulle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti erariali e, in caso di incapienza, le somme da versare al bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, entro il 31 dicembre 2012 a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità 2011.

Art. 3.

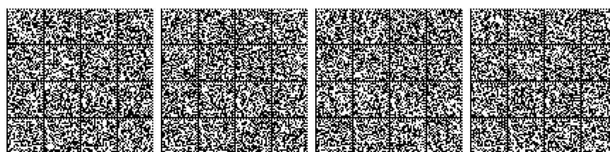
Elenco enti locali assoggettati a sanzione

Per effetto delle modifiche intervenute, sono approvati gli allegati A e B, aggiornati, che formano parte integrante del presente decreto, relativi agli enti locali assoggettati a sanzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Capo del dipartimento: PANSA



ALLEGATO A

CODICE ENTE	Enti	Prov.	Anno Certifica-zione 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
Elenco province						
4181030000	VIBO VALENTIA A.P.	VV	2010	1.171.663,00	1.171.663,00	
Elenco comuni						
1030150020	ADRO	BS	2010	129.648,00	129.648,00	
5190820010	ALCAMO	TP	2010	1.190.099,00	1.190.099,00	
4160410040	ALLISTE	LE	2010	111.241,00	111.241,00	
1030120070	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	2010	111.517,00	111.517,00	
3090430010	ALTOPASCIO	LU	2010	338.316,00	338.316,00	
4160410050	ANDRANO	LE	2010	97.898,00	97.898,00	
1030490100	ARLUNO	MI	2010	295.358,00	295.358,00	
4130230050	ATESSA	CH	2010	292.031,00	285.389,16	6.641,84
4150510060	BACOLI	NA	2010	773.064,00	773.064,00	
5190550060	BAGHERIA	PA	2010	1.156.558,00	1.156.558,00	
5190480050	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	2010	860.688,00	860.688,00	
4130790050	BELLANTE	TE	2010	118.714,00	118.714,00	
4150720141	BELLIZZI	SA	2010	268.337,00	268.337,00	
1030490170	BELLUSCO	MI	2010	153.960,00	153.960,00	
5190550090	BELMONTE MEZZAGNO	PA	2010	192.000,00	192.000,00	
4180250150	BELVEDERE MARITTIMO	CS	2010	216.721,00	216.721,00	
4170470030	BERNALDA	MT	2010	275.382,00	275.382,00	
2050890150	BUSSOLENGO	VR	2010	495.885,00	415.412,77	80.472,23
2050890160	BUTTAPIETRA	VR	2010	118.035,00	118.035,00	
1030240350	CABIATE	CO	2010	133.342,00	111.138,74	22.203,26
1030120410	CALCINATE	BG	2010	185.548,00	181.442,07	4.105,93
5190820040	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	2010	352.002,00	352.002,00	
4150200150	CAPUA	CE	2010	458.114,00	458.114,00	
4160310091	CARAPELLE	FG	2010	87.785,00	87.785,00	
1010810580	CARMAGNOLA	TO	2010	412.000,00	412.000,00	
2050840090	CASALE SUL SILE	TV	2010	135.476,00	135.476,00	
2050890190	CASALEONE	VR	2010	107.485,00	107.485,00	
4150200200	CASALUCE	CE	2010	145.967,00	145.967,00	
4150200210	CASAPULLA	CE	2010	165.523,00	165.523,00	
4160410150	CASARANO	LE	2010	272.000,00	272.000,00	
2050890210	CASTEL D'AZZANO	VR	2010	169.907,00	169.907,00	
5190010120	CASTELTERMINI	AG	2010	288.441,00	288.441,00	
4180250310	CASTROLIBERO	CS	2010	222.051,00	222.051,00	
4180220220	CATANZARO	CZ	2010	2.741.740,00	2.741.740,00	
2050870060	CAVARZERE	VE	2010	325.528,00	325.528,00	
4150510260	CERCOLA	NA	2010	329.401,00	329.401,00	
1030240610	CERMENATE	CO	2010	218.788,00	119.200,09	99.587,91
1030490740	CESANO BOSCONE	MI	2010	493.639,00	493.639,00	



CODICE ENTE	Enti	Prov.	Anno Certifica-zione 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
3100580120	CITTA' DELLA PIEVE	PG	2010	244.189,00	244.189,00	
1030120740	CLUSONE	BG	2010	228.778,00	228.778,00	
4160410200	COLLEPASSO	LE	2010	105.254,00	105.254,00	
4180970090	COTRONEI	KR	2010	147.877,00	147.877,00	
5190820090	ERICE	TP	2009	534.719,00	534.719,00	
1030120930	FARA GERA D'ADDA	BG	2010	121.761,00	121.761,00	
2050540380	FONTANIVA	PD	2010	114.159,00	114.159,00	
4150510330	FRATTAMINORE	NA	2010	272.793,00	272.793,00	
2050840310	GAIARINE	TV	2010	98.366,00	84.551,52	13.814,48
1030860590	GALLARATE	VA	2010	1.595.704,00	1.391.925,85	203.778,15
4150510360	GRUMO NEVANO	NA	2010	336.018,00	336.018,00	
4140190310	LARINO	CB	2010	277.559,00	277.559,00	
1010811280	LEINI	TO	2010	323.770,00	323.770,00	
1030241300	LURAGO D'ERBA	CO	2010	109.505,00	109.505,00	
4180250710	LUZZI	CS	2009	178.309,00	178.309,00	
4160410380	MAGLIE	LE	2010	292.737,00	292.737,00	
4150510431	MASSA DI SOMMA	NA	2010	115.145,00	115.145,00	
4160410410	MATINO	LE	2009	151.190,00	151.190,00	
1030491380	MEDIGLIA	MI	2010	194.873,00	194.873,00	
5190480470	MESSINA	ME	2010	7.052.209,00	7.052.209,00	
4150510470	MONTE DI PROCIDA	NA	2010	258.976,00	258.976,00	
2050890510	MOZZECANE	VR	2010	103.157,00	103.157,00	
1030491530	NERVIANO	MI	2010	377.191,00	377.191,00	
2080560250	NOCETO	PR	2010	256.991,00	256.991,00	
4180250920	PAOLA	CS	2010	259.000,00	259.000,00	
5190550520	PARTINICO	PA	2010	598.000,00	598.000,00	
1030491680	PAULLO	MI	2010	171.436,00	171.436,00	
4180970170	PETILIA POLICASTRO	KR	2010	168.946,00	168.946,00	
4150510530	PIANO DI SORRENTO	NA	2010	328.868,00	291.745,94	37.122,06
4150200570	PIEDIMONTE MATESE	CE	2010	353.741,00	353.741,00	
1030151400	PONTEVICO	BS	2010	128.650,00	128.650,00	
1030151410	PONTOGLIO	BS	2010	103.496,00	103.496,00	
1030491760	POZZO D'ADDA	MI	2008	95.204,00	95.204,00	
4180251030	RENDE	CS	2010	710.000,00	710.000,00	
4180970190	ROCCA DI NETO	KR	2010	79.232,00	79.232,00	
4150510650	ROCCARAINOLA	NA	2010	124.961,00	124.961,00	
1030151540	RODENGO-SAIANO	BS	2010	216.630,00	199.911,85	16.718,15
1030241890	ROVELLASCA	CO	2010	149.914,00	112.745,81	37.168,19
5190180160	SAN CATALDO	CL	2010	399.003,00	399.003,00	
3090620300	SAN GIULIANO TERME	PI	2010	606.418,00	606.418,00	
4180251230	SAN LUCIDO	CS	2010	184.514,00	184.514,00	
4160310470	SANNICANDRO GARGANICO	FG	2010	256.251,00	256.251,00	
5190550650	SANTA FLAVIA	PA	2010	335.769,00	335.769,00	
5190010400	SCIACCA	AG	2010	892.200,00	892.200,00	
4180221231	SELLIA MARINA	CZ	2010	124.604,00	124.604,00	



CODICE ENTE	Enti	Prov.	Anno Certifica-zione 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
4150200900	SUCCIVO	CE	2009	75.000,00	75.000,00	
2050710460	TAGLIO DI PO	RO	2010	138.948,00	138.948,00	
1030151760	TORBOLE CASAGLIA	BS	2010	115.999,00	115.999,00	
1010812620	TORINO	TO	2010	38.388.304,00	38.388.304,00	
4150510830	TORRE ANNUNZIATA	NA	2010	1.266.392,00	1.266.392,00	
1010021710	TORTONA	AL	2010	979.238,00	979.238,00	
1030861090	TRADATE	VA	2010	305.138,00	305.138,00	
5190820210	TRAPANI	TP	2010	2.412.726,00	2.412.726,00	
5190210500	TREMESTIERI ETNEO	CT	2010	304.694,00	304.694,00	
1030492190	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	2010	627.184,00	627.184,00	
1030122130	URGNANO	BG	2010	198.158,00	198.158,00	
4150721540	VALLO DELLA LUCANIA	SA	2009	225.807,00	225.807,00	
4140940520	VENAFRO	IS	2010	229.575,00	229.575,00	
4170640940	VENOSA	PZ	2010	314.193,00	314.193,00	
4180251540	VILLAPIANA	CS	2010	138.841,00	98.484,85	40.356,15
1030122300	VILLONGO	BG	2010	123.627,00	123.627,00	

12A11616

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 aprile 2012.

Ammissione di alcuni progetti agli interventi agevolativi previsti per progetti esecutivi afferenti ai Grandi Progetti Strategici. (Decreto n. 142/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle Idee Progettuali relativamente ai Programmi Strategici previsti dal PNR 2005-2007»;



Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006, prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto n. 297 del 27 luglio 1999 concernente il «riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 366/Ric. del 13 marzo 2007, con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto di ricerca DM29045, presentato dai Soggetti Merlino Technology srl, Università degli studi del Sannio Dipartimento di analisi dei sistemi economici e sociali, Università degli studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze Applicate, Magsistem srl, dal titolo «Piattaforma logistica avanzata per il controllo, la movimentazione e la distribuzione delle merci provenienti dalla Cina e destinate ai mercati al consumo del Mezzogiorno», afferente al settore 10 e con attività di ricerca da realizzarsi nelle Regioni della Convergenza;

Visto il decreto n. 1625/Ric. del 30 ottobre 2007, con il quale, tra l'altro, sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto n. 366/Ric. del 13 marzo 2007, riguardanti in particolare la rinuncia del proponente Università degli studi del Sannio a partecipare al progetto in argomento ed il posticipo della data di inizio dello stesso al 1°gennaio 2007;

Visto il decreto n. 72/Ric. del 30 gennaio 2008, con la quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con il decreto 366/Ric. del 13 marzo 2007 e successiva rettifica a seguito della richiesta del Dipartimento Scienze Applicate dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope» di poter usufruire, per la copertura delle spese di propria competenza, solamente del contributo a fondo perduto, rinunciando al credito agevolato e al credito ordinario;

Visto il decreto n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, con il quale, tra l'altro, sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto n. 366/Ric. del 13 marzo 2007 e successive rettifiche, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di Ricerca Industriale, Sviluppo Precompetitivo e Formazione interna, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario;

Vista la nota prot. n. 1009 del 2 febbraio 2011, con la quale il Ministero ha autorizzato il subentro nella titolarità del progetto della Unlimited Software Srl a seguito della rinuncia del Proponente Merlino Technology Srl ed ha disposto il riconoscimento del posticipo della data di inizio del progetto di ricerca al 1° gennaio 2008;

Considerato che MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto finanziatore, ha deliberato, in data 15 dicembre 2011, in favore di Unlimited Software S.r.l. e Magsistem S.r.l. il relativo finanziamento bancario ed è stato accertato il merito creditizio di Unlimited Software S.r.l. e Magsistem S.r.l. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 51/12 del 17 gennaio 2012 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con la quale è deliberato il finanziamento agevolato in favore di Unlimited Software S.r.l. e Magsistem S.r.l.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM29045;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto esecutivo DM29045, presentato dai Soggetti Università degli studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze Applicate, Magsistem S.r.l., Unlimited Software S.r.l. è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi previsti dalle disposizioni di cui alle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalla relativa delibera di finanziamento e dal richiamato decreto provvisorio di ammissione alle agevolazioni n. 366/Ric. del 13 marzo 2007 e successive rettifiche.

2. Il costo complessivo di euro 3.955.658,00 grava per euro 2.140.429,80 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR destinate alla aree depresse per l'esercizio 2006, euro 1.322.164,26 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed euro 146.907,14 nella forma di credito ordinario, per una agevolazione complessiva pari ad euro 3.609.501,20.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MUR-MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM29045, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.



2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF dell'8 marzo 2006 n. 433/Ric e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.Lavoro, registro n. 13, foglio n. 239

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM29045

Generalità del Progetto

- Domanda: DM29045 del 31/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Piattaforma logistica avanzata per il controllo, la movimentazione e la distribuzione delle merci provenienti dalla Cina e destinate ai mercati al consumo del Mezzogiorno

  Inizio Attività: 01/01/2008

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  MAGSISTEM SRL
  GRICIGNANO DI AVERSA - (CE)

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE DIPARTIMENTO DI SCIENZE APPLICATE
  NAPOLI - (NA)

  UNLIMITED SOFTWARE S.R.L.
  NAPOLI - (NA)

• Costo Totale	€ 3.955.658,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.023.798,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 931.860,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -100.000,00



Legge 297/1999 GPS DM29045

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.759.180	-	-	-	-	-	1.759.180
Spese generali	1.055.508	-	-	-	-	-	1.055.508
Attrezzature	244.110	-	-	-	-	-	244.110
Consulenze	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-55.000	-	-	-	-	-	-55.000
Subtotale	3.023.798	-	-	-	-	-	3.023.798
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.023.798	-	-	-	-	-	3.023.798

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	368.700	-	-	-	-	-	368.700
Spese generali	221.220	-	-	-	-	-	221.220
Attrezzature	386.940	-	-	-	-	-	386.940
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-45.000	-	-	-	-	-	-45.000
Subtotale	931.860	-	-	-	-	-	931.860
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	931.860	-	-	-	-	-	931.860

Nessun Costo di Formazione

Nessun costo per la Formazione Esterna

Nessun costo per la Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.814.278,80	-	-	-	-	1.814.278,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	863.362,40	-	-	-	-	863.362,40
- di cui CA fino a €	777.026,16	-	-	-	-	777.026,16
- di cui CO fino a €	86.336,24	-	-	-	-	86.336,24
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.677.641,20	-	-	-	-	2.677.641,20

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	326.151,00	-	-	-	-	326.151,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	605.709,00	-	-	-	-	605.709,00
- di cui CA fino a €	545.138,10	-	-	-	-	545.138,10
- di cui CO fino a €	60.570,90	-	-	-	-	60.570,90
TOTALE CS + CA + CO fino a €	931.860,00	-	-	-	-	931.860,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.140.429,80	-	2.140.429,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.469.071,40	-	1.469.071,40
- di cui CA fino a €	1.322.164,26	-	1.322.164,26
- di cui CO fino a €	146.907,14	-	146.907,14
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.609.501,20	-	3.609.501,20



Legge 297/1999 GPS DM29045

MAGSISTEM SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	935.310	-	-	-	-	-	935.310
Spese generali	561.186	-	-	-	-	-	561.186
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.496.496	-	-	-	-	-	1.496.496
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.496.496	-	-	-	-	-	1.496.496

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	185.700	-	-	-	-	-	185.700
Spese generali	111.420	-	-	-	-	-	111.420
Attrezzature	326.650	-	-	-	-	-	326.650
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-40.000	-	-	-	-	-	-40.000
Subtotale	583.770	-	-	-	-	-	583.770
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	583.770	-	-	-	-	-	583.770

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

MAGSISTEM SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

MAGSISTEM SRL

Agevolazioni deliberate

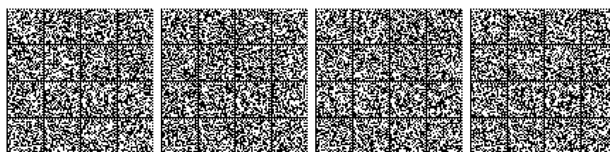
	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	897.897,60	-	-	-	-	897.897,60
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	598.598,40	-	-	-	-	598.598,40
- di cui CA fino a €	538.738,56	-	-	-	-	538.738,56
- di cui CO fino a €	59.859,84	-	-	-	-	59.859,84
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.496.496,00	-	-	-	-	1.496.496,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	204.319,50	-	-	-	-	204.319,50
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	379.450,50	-	-	-	-	379.450,50
- di cui CA fino a €	341.505,45	-	-	-	-	341.505,45
- di cui CO fino a €	37.945,05	-	-	-	-	37.945,05
TOTALE CS + CA + CO fino a €	583.770,00	-	-	-	-	583.770,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

MAGSISTEM SRL

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.102.217,10	-	1.102.217,10
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	978.048,90	-	978.048,90
- di cui CA fino a €	880.244,01	-	880.244,01
- di cui CO fino a €	97.804,89	-	97.804,89
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.080.266,00	-	2.080.266,00

Legge 297/1999 GPS DM29045

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE DIPARTIMENTO DI SCIENZE APPLICATE

Imputazione territoriale costi

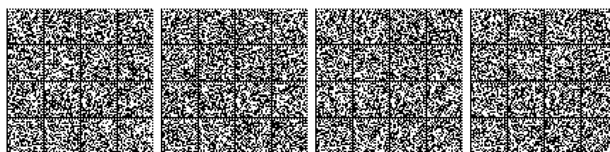
	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	515.870	-	-	-	-	-	515.870
Spese generali	309.522	-	-	-	-	-	309.522
Attrezzature	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Consulenze	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-20.000	-	-	-	-	-	-20.000
Subtotale	865.392	-	-	-	-	-	865.392
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	865.392	-	-	-	-	-	865.392

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE DIPARTIMENTO DI SCIENZE APPLICATE

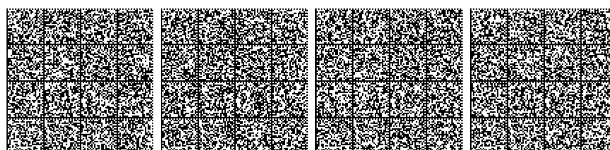
Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE DIPARTIMENTO DI SCIENZE APPLICATE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	519.235,20	-	-	-	-	519.235,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	519.235,20	-	-	-	-	519.235,20

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

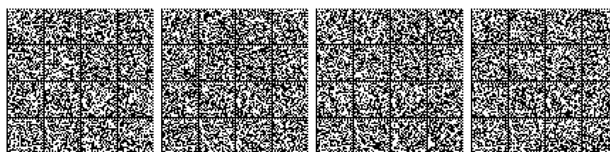
Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29045

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE DIPARTIMENTO DI SCIENZE APPLICATE

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	519.235,20	-	519.235,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	519.235,20	-	519.235,20



Legge 297/1999 GPS DM29045

UNLIMITED SOFTWARE S.R.L.

Imputazione territoriale costi

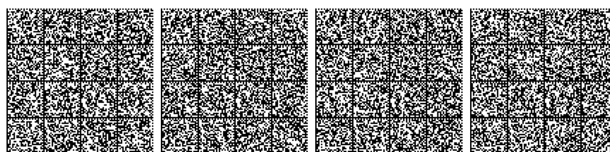
	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	308.000	-	-	-	-	-	308.000
Spese generali	184.800	-	-	-	-	-	184.800
Attrezzature	204.110	-	-	-	-	-	204.110
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-35.000	-	-	-	-	-	-35.000
Subtotale	661.910	-	-	-	-	-	661.910
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	661.910	-	-	-	-	-	661.910

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	183.000	-	-	-	-	-	183.000
Spese generali	109.800	-	-	-	-	-	109.800
Attrezzature	60.290	-	-	-	-	-	60.290
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-5.000	-	-	-	-	-	-5.000
Subtotale	348.090	-	-	-	-	-	348.090
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	348.090	-	-	-	-	-	348.090

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

UNLIMITED SOFTWARE S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

UNLIMITED SOFTWARE S.R.L.

Agevolazioni deliberate

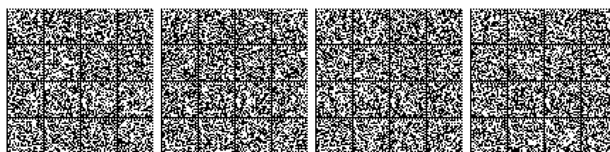
	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	397.146,00	-	-	-	-	397.146,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	264.764,00	-	-	-	-	264.764,00
- di cui CA fino a €	238.287,60	-	-	-	-	238.287,60
- di cui CO fino a €	26.476,40	-	-	-	-	26.476,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	661.910,00	-	-	-	-	661.910,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	121.831,50	-	-	-	-	121.831,50
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	226.258,50	-	-	-	-	226.258,50
- di cui CA fino a €	203.632,65	-	-	-	-	203.632,65
- di cui CO fino a €	22.625,85	-	-	-	-	22.625,85
TOTALE CS + CA + CO fino a €	348.090,00	-	-	-	-	348.090,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna



Legge 297/1999 GPS DM29045

UNLIMITED SOFTWARE S.R.L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	518.977,50	-	518.977,50
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	491.022,50	-	491.022,50
- di cui CA fino a €	441.920,25	-	441.920,25
- di cui CO fino a €	49.102,25	-	49.102,25
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.010.000,00	-	1.010.000,00

12A11500



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 ottobre 2012.

Concessione dell'apertura al traffico aereo civile dell'Aeroporto militare di Sigonella per il periodo dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012 per consentire il rifacimento della pista di volo dell'Aeroporto di Catania Fontanarossa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», come corretto ed integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione», ed in particolare gli articoli 697, 704, 705, 706, 748, 793, 794, 795;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 231 «Priorità di traffico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, recante l'«Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242».

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250 concernente l'«Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile»;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 20 aprile 2006, relativo al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di volo militare sugli aeroporti militari e sulle installazioni militari adibite al decollo e atterraggio di aeromobili militari;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 25 gennaio 2008, concernente la classificazione degli aeroporti militari;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 14 aprile 2008, concernente le autorizzazioni al sorvolo del territorio nazionale da parte di aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia, ai sensi dell'art. 794, comma 2, del codice della navigazione;

Considerato che l'aeroporto militare di Sigonella - sede del 41° stormo AS - è classificato, ai sensi del citato decreto del Ministro della Difesa del 25 gennaio 2008, come aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB), ad uso pieno ed esclusivo militare su cui sono svolte le attività fondamentali dell'Aeronautica militare che non possono essere rilocate pena il decadimento della funzione assolta;

Tenuto conto altresì, che rientra nelle prerogative del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Ministro della difesa del 25 gennaio 2008, adottare modifiche al medesimo decreto, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Tenuto conto che l'aeroporto militare di Sigonella è oggetto di accordi tra il Ministero della difesa Italiana e gli Stati Uniti d'America, anche in ottemperanza della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (c.d. NATO-SOFA) fra gli Stati partecipanti al trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, ratificata e resa esecutiva con legge 30 novembre 1955, n. 1335;

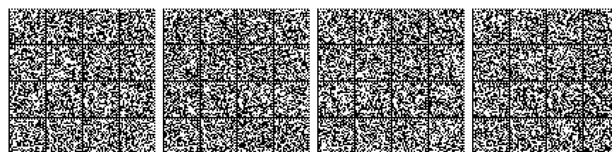
Considerato che ai sensi dell'art. 697 del codice della navigazione, sono aperti al traffico aereo civile gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

Considerato che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha rappresentato la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il traffico aereo civile da e per la Sicilia orientale anche nel periodo di temporanea chiusura dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012 dell'aeroporto militare di Fontanarossa per lavori improcrastinabili di completo rifacimento della pista di volo;

Tenuto conto che l'ENAC ha richiesto al Ministero della difesa - Aeronautica militare la possibilità di utilizzare temporaneamente, in via eccezionale, l'aeroporto militare di Sigonella per il periodo presumibile dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012;

Considerato che l'ENAC ha valutato, ai sensi dell'art. 697 del codice della navigazione, l'idoneità delle infrastrutture e dei servizi di supporto presenti nell'aeroporto militare di Sigonella alla operatività temporanea del traffico aereo civile, e ha definito, altresì, le restrizioni e le limitazioni tecniche correlate;

Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2007, è stata affidata in concessione alla società SAC S.p.A., ai



sensi dell'art. 704 del codice della navigazione, la gestione totale dell'aeroporto militare di Catania ed è stata approvata la relativa convenzione, sottoscritta dall'ENAC e dalla società di gestione in data 22 maggio 2007.

Considerata la necessità di contemperare le esigenze operative ed internazionali militari con quelle commerciali, garantendo comunque la priorità alle prime e fermo restando il rispetto delle indicazioni tecniche impartite da ENAC agli operatori civili per lo svolgimento delle operazioni del traffico aereo civile in piena sicurezza;

Tenuto conto che il Ministero della difesa, ed in particolare l'Aeronautica militare, collabora fattivamente con l'ENAC, sostenendo la rete degli aeroporti civili, anche con attività non rientranti nei propri compiti istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale deroga del decreto ministeriale della difesa del 25 gennaio 2008 citato in premessa, l'aeroporto militare di Sigonella è aperto, in via eccezionale, anche al traffico aereo civile, per il periodo presunto dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012.

Art. 2.

1. L'ENAC provvede ad emettere le prescrizioni tecniche finalizzate a garantire la sicurezza delle operazioni di volo civili sull'aeroporto militare di Sigonella. A tal fine, vengono congiuntamente concordate tra l'ENAC, l'Aeronautica militare ed il gestore aeroportuale le procedure per l'utilizzo delle piste di volo e delle relative infrastrutture che sono oggetto di specifico accordo di dettaglio a livello locale.

2. L'accordo di dettaglio di cui al precedente comma contiene anche il piano di emergenza relativo agli interventi in caso di incidente di volo, da ritenersi valido anche per gli aeromobili civili.

3. L'Aeronautica militare mantiene almeno uno dei cavi di arresto tipo «BLISS- BAK 12» presenti nella pista di volo 10R/28L, in stato di prontezza, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai velivoli ad alte prestazioni militari. Tutte le autorizzazioni e prescrizioni tecniche saranno impartite tenendo conto di tale ostacolo.

Art. 3.

1. L'Aeronautica militare - avvalendosi anche dei Carabinieri per l'Aeronautica militare ed in coordinamento con la Direzione ENAC di Catania, del gestore aeroportuale e degli altri soggetti interessati - predispone le misure di controllo per garantire la sicurezza (security) delle aree dell'aeroporto, individuate come sensibili dalle apposite procedure vigenti e definite a livello locale.

2. I soggetti di cui al precedente comma assicurano l'adozione ed il rispetto di tutte le misure precauzionali volte alla totale separazione delle aree di rispettiva competenza.

3. L'ENAC adotta le forme di pubblicità-notizia ritenute più opportune affinché tutti i soggetti pubblici e privati operanti nell'aeroporto, non appartenenti al Ministero della difesa ed alle forze armate straniere, rispettino le predette misure di sicurezza.

Art. 4.

1. Il traffico aereo civile sull'aeroporto militare di Sigonella è soggetto alle limitazioni ed alle restrizioni poste dall'Aeronautica militare tese a garantire il corretto svolgimento delle operazioni militari, sia nazionali che alleate, e di Stato, in ottemperanza agli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana. Le predette limitazioni e restrizioni, su indicazione della catena di comando e controllo, sono adottate a livello locale dal comando del 41° stormo.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Ministero della difesa è sollevato da qualsiasi responsabilità civile, anche a titolo di rivalsa o surroga delle somme eventualmente anticipate da società di assicurazione o compagnie aeree, per eventuali ritardi o soppressioni dei voli civili, disposti per consentire la prioritaria attività militare o di Stato anche da parte degli aeromobili militari e di Stato italiani o stranieri.

3. Nello specifico, in funzione della particolare situazione che si dovesse determinare:

a. tutti i movimenti, a terra ed in volo, di aeromobili civili possono essere ritardati, modificati o cancellati anche con un preavviso minimo;

b. il traffico aereo civile può essere sospeso temporaneamente o per periodi prolungati, anche con un preavviso minimo.

4. Le valutazioni riguardanti il numero dei Movimenti Assegnati all'Aviazione Civile (MAAC) sull'aeroporto militare di Sigonella sono effettuate congiuntamente dallo Stato maggiore dell'aeronautica e dalla direzione generale dell'ENAC e comunque sottoposte all'esclusivo assenso dell'Aeronautica militare.



Art. 5.

1. Gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'esecuzione del presente decreto interministeriale, nonché dai discendenti accordi tecnici, sono a carico del gestore aeroportuale - società SAC S.p.A. .

2. Il gestore aeroportuale, previo assenso e secondo tempi, modalità e condizioni indicate dal Comando del 41° stormo e da questi segnalate ad ENAC ed al gestore aeroportuale per garantire l'operatività dell'aeroporto militare di Sigonella anche agli aeromobili militari stranieri, effettua, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione, ristrutturazione, mantenimento, efficientamento ed ammodernamento delle strutture aeroportuali, ritenuti necessari allo svolgimento e alla gestione delle operazioni connesse al traffico aereo civile e commerciale. Il Ministero della difesa è esonerato da qualsiasi responsabilità e da eventuali controversie che dovessero derivare a qualsiasi titolo dai rapporti instaurati con le imprese contrattualizzate dal gestore aeroportuale.

3. Gli oneri correlati all'impiego del personale della Difesa, alla fornitura dei servizi di navigazione aerea, al servizio meteo, al servizio telecomunicazione, al servizio di vigilanza, all'utilizzo di infrastrutture aeroportuali, ai consumi idrici ed elettrici, all'eventuale utilizzo di automezzi militari e all'ammortamento dei beni, sono quantificati sulla base delle tabelle di onerosità in vigore in ambito Ministero della difesa ed i relativi costi, in ragione della loro destinazione allo svolgimento delle attività derivanti dal presente decreto, sono posti a carico del gestore aeroportuale - società SAC S.p.A.

I criteri, le modalità e le percentuali di imputazione dei predetti oneri sono definiti, in dettaglio, con un successivo accordo tra il comando del 41° stormo di Sigonella, l'ENAC ed il gestore aeroportuale - Società SAC S.p.A..

4. Le modalità ed i termini di reintegro degli oneri sostenuti dal Ministero della difesa - Aeronautica militare in esecuzione del presente decreto, sono disciplinati in accordi di dettaglio, anche mediante il ristoro diretto, attraverso il ricorso ad istituti previsti dalle norme contabili vigenti o, in alternativa, mediante il ricorso alla permuta di materiali e/o servizi, ai sensi dell'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 569 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la fornitura dei servizi di navigazione aerea al traffico aereo civile, in funzione dei livelli di capacità operativa necessari all'aeroporto militare di Sigonella, il Ministero della difesa - Aeronautica militare provvede sia ad individuare, nell'ambito della propria organizzazione, il personale militare da inviare in supporto, sia a ricorrere all'istituto dell'attività lavorativa straordinaria per il personale già presente in sede.

2. Il personale di cui al comma 1, da inviare in supporto, sarà prioritariamente recuperato dagli aeroporti di Treviso, Verona, Rimini e Brindisi.

3. Il Ministero della difesa - Aeronautica militare fornisce all'ENAC, per successiva diffusione presso gli operatori aerei civili, le informazioni aeronautiche di competenza relative all'aeroporto militare di Sigonella.

4. Le attività di cui al presente articolo sono disciplinate da appositi accordi di dettaglio tra l'Aeronautica militare, l'ENAC ed il gestore aeroportuale.

Art. 7.

1. In relazione allo status dell'aeroporto militare di Sigonella, e alla complessità dello svolgimento delle operazioni antincendi in modalità mista, l'Aeronautica militare, avvalendosi di proprio personale specialista antincendi, assicura il concorso al suddetto servizio con il personale ed i mezzi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa abilitazione in tempo utile per l'inizio dell'attività di volo civile, da parte del Ministero dell'interno dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Per disciplinare le modalità ed i termini di espletamento del servizio antincendi di cui al presente articolo, l'Aeronautica militare, l'ENAC ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono stipulare apposito accordo di dettaglio.

Art. 8.

1. Gli accordi derivanti dal presente decreto sostituiscono ogni precedente accordo o intesa tra l'Aeronautica militare ed ENAC relative all'utilizzo dell'aeroporto militare di Sigonella.

2. Nell'eventualità che i lavori di rifacimento della pista dell'aeroporto militare di Fontanarossa dovessero protrarsi oltre la data del 5 dicembre 2012, il presente decreto è prorogato, previa richiesta scritta da parte dell'ENAC,



fino al termine dei citati lavori e, comunque, per un periodo massimo di un mese.

Roma, 4 ottobre 2012

Il Ministro della difesa: DI PAOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: PASSERA

12A11456

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 ottobre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Ziram, sulla base del dossier Thionic Istantaneo 760g/kg WG di All. III alla luce dei princìpi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE della commissione del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva Ziram;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che indica il 31 luglio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Ziram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo Thionic Istantaneo 760g/kg wg conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di



riferimento Thionic Istantaneo/ Pomarsol Z 76 wg, presentato dall'impresa Taminco Italia S.r.l.;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione, confezionamento e distribuzione, e a estensioni di taglie presentate dall'impresa titolare per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Ziram;

Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Thionic Istantaneo 760g/kg wg, ottenuta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 0033632 in data 24 ottobre 2011 con la quale è stata richiesta all'impresa Taminco Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Ziram, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo Thionic Istantaneo 760g/kg wg conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Ziram, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Taminco Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti per il prodotto fitosanitario Acuprico 76 WG n. reg. 599, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

L'impresa titolare dell'autorizzazioni dei restanti prodotti presenti nell'allegato è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **Ziram** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **THIONIC ISTANTANEO 760g/Kg WG** di All. III **fino al 31 luglio 2014** ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	8301	Pomarsol Z 76 WG	04/06/1993	Taminco Italia S.r.l.	- Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R43-R48/22-R50/53, S1/2-S13-S20/21-S24-S26-S28-S36/37/39-S45-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **mandorlo, ciliegio, susino** - Eliminazione della coltura: **rosa** - Estensione di distribuzione nello stabilimento: **Bayer Crop Science S.r.l.** (MI) - Cambio nome da: **Thionic Istantaneo**
2.	9244	Ziramit 76 WG	12/06/1997	Taminco Italia S.r.l	- Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R43-R48/22-R50/53, S1/2-S13-S20/21-S24-S26-S28-S36/37/39-S45-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **melo, mandorlo, ciliegio, nespolo, susino** - Eliminazione della coltura: **albicocco;** - Estensione di produzione nello stabilimento: **Taminco N.V.** Gent (B) - Cambia nome da: **Ziramit 80 WG**



	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
3.	13410	Fruttene 76 WG	30/11/2006	Taminco Italia S.r.l	- Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R43-R48/22-R50/53, S1/2-S13-S20/21-S24-S26-S28-S36/37/39-S45-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **mandorlo, ciliegio, susino** - Eliminazione della coltura: **rosa** - Rinuncia alla distribuzione presso lo stabilimento: **Siapa S.r.l.** Via Caldera (MI);
4.	3800	Crittam WG	19/06/1980	Taminco Italia S.r.l	- Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R43-R48/22-R50/53, S1/2-S13-S20/21-S24-S26-S28-S36/37/39-S45-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **mandorlo, ciliegio, nespolo,** - Eliminazione delle colture: **albicocco, tabacco, vivai, semenzai, floreali ed ornamentali.** - Estensione alla distribuzione presso lo stabilimento: **Sumitomo Chemical Italia S.r.l**. via Caldera (MI)



	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
5.	13143	Menzene WG	09/09/2006	Taminco Italia S.r.l	- Nuova classificazione: **T+** (molto tossico), **N** (pericoloso per l'ambiente), **R22-R26-R37-R43-R48/22-R50/53, S1/2-S13-S20/21-S24-S26-S28-S36/37/39-S45-S63-S60-S61** - Estensione di impiego sulle colture: **mandorlo, ciliegio, susuino** - Eliminazione della culture: **rosa** - Estensione alla distribuzione presso lo stabilimento: **Sumitomo Chemical Italia S.r.l**. via Caldera (MI)
6.	599	Acuprico 76 WG	17/02/1972	Taminco Italia S.r.l	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Estensione di impiego sulle colture: **mandorlo, melo, pero, nespolo,** - Eliminazione della culture: **floreali** - Estensione alla distribuzione presso lo stabilimento: **Agriphar Italia S.r.l**. Cento (FE) - Rinuncia alla distribuzione presso lo stabilimento: **Terranalisi S.r.l.** Cento (FE) - Estensione al confezionamento presso lo stabilimento: **Chemia S.p.A.** Sant'Agostino (FE) - Rinuncia alla produzione nello stabilimento: **Chemia S.p.A.** Sant'Agostino (FE) - Cambio nome da: **Acuprico 90**



POMARSOL® Z 76 WG

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

POMARSOL® 76 Z WG

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

- Ziram puro g 76
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto conla pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111

Distribuito da Bayer CropScience S.r.l. - Milano

Officina di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 8301 del 04/06/1993

Contenuto netto: kg 1 – 5 – 10 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] **Attenzione**: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: dose massima 3 kg/ha

Melo: contro ticchiclatura fino a fine fioritura: 180-250 g/hl;
Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 180-250 g/hl;
Nespolo: contro ticchiolatura: 180-250 g/hl;
Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini: 200-450 g/hl;
Sono ammessi massimo 4 trattamenti per melo, pero e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare i 2 trattamenti dopo la fioritura.
N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompa a volume normale. Intervello minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

POMARSOL® 76 Z WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con POMARSOL® 76 Z WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

ZIRAMIT 76 WG

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

ZIRAMIT 76 WG

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
- Ziram puro g 76
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto conla pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111

Officina di produzione:
TAMINCO n.v. GENT (Belgio) - Isagro S.p.A. – Aprilia (LT);

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9244 del 12/06/1997

Contenuto netto: kg 0,2 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] **Attenzione**: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: dose massima 3 kg/ha
Melo: contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 180-250 g/hl;
Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 180-250 g/hl;
Nespolo: contro ticchiolatura: 180-250 g/hl;
Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini: 200-450 g/hl;
Sono ammessi massimo 4 trattamenti per melo, pero e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare i 2 trattamenti dopo la fioritura.
N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompa a volume normale. Intervello minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ
ZIRAMIT 76 WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con ZIRAMIT 76 WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

FRUTTENE 76 WG

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

FRUTTENE 76 WG

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
- Ziram puro g 76
- Coformulanti q.b. a g 100





FRASI DI RISCHIO
Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

<u>**Titolare della registrazione**</u>
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111
Distribuito da:
SIPCAM S.p.A. – S.S.Sempione 195 – 20016 Pero (MI)

Officina di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n° 13410 del 30/11/2006

Contenuto netto: kg 1 – 5 – 10 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] **Attenzione**: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: <u>cute</u>: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; <u>occhio</u>: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; <u>apparato respiratorio</u>: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; <u>SNC</u>: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
<u>Effetto antabuse</u>: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Dosi d'impiego: dose massima 3 kg/ha
Melo: contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 180-250 g/hl;
Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 180-250 g/hl;
Nespolo: contro ticchiolatura: 180-250 g/hl;
Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini: 200-450 g/hl;
Sono ammessi massimo 4 trattamenti per melo, pero e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare i 2 trattamenti dopo la fioritura.
N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompa a volume normale. Intervello minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ
FRUTTENE 76 WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con FRUTTENE 76 WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

CRITTAM WG

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

CRITTAM WG

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
- Ziram puro g 76
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111

Distribuito da: SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl – Via Caldera 21 - 20153 MILANO

Officina di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) - Isagro Italia S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 3800 del 19/06/1980

Contenuto netto: kg 0,2 – 0,25 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] **Attenzione**: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: dose massima 3 kg/ha

Melo: contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 180-250 g/hl;
Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 180-250 g/hl;
Nespolo: contro ticchiolatura: 180-250 g/hl;
Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini: 200-450 g/hl;
Sono ammessi massimo 4 trattamenti per melo, pero e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare i 2 trattamenti dopo la fioritura.
N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompa a volume normale. Intervello minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

CRITTAM WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con CRITTAM WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

MEZENE WG

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

MEZENE WG

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

- Ziram puro g 76
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111

Distribuito da SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

Officina di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) - Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Registrazione del Ministero della Salute n° 13143 del 09/09/2006

Contenuto netto: kg 1 – 5 – 10 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] **Attenzione**: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: dose massima 3 kg/ha

Melo: contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 180-250 g/hl;

Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 180-250 g/hl;

Nespolo: contro ticchiolatura: 180-250 g/hl;

Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;

Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;

Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini: 200-450 g/hl;

Sono ammessi massimo 4 trattamenti per melo, pero e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare i 2 trattamenti dopo la fioritura.

N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompa a volume normale. Intervello minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

MEZENE WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con MEZENE WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

ACUPRICO 76 WG

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

ACUPRICO 76 WG

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

- Ziram puro g 76
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Molto tossico per inalazione – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo - Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20123 Milano Tel.:0267160111
Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE)

Officina di produzione: TAMINCO n.v. Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
Officina di confezionamento: Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 0599 del 17/02/1972

Contenuto netto: kg 1 – 5 – 10 – 20 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di miscelazione/carico del prodotto utilizzare guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione. Durante le operazioni di applicazione del prodotto usare copricapo protettivo, guanto resistenti alle sostanze chimiche e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per eventuali operazioni da svolgere prima di 24 ore dal trattamento utilizzare indumenti protettivi adatti ad evitare il contatto con la pelle. Evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] **Attenzione:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: dose massima 3 kg/ha
Melo: contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 180-250 g/hl;
Pero; contro ticchiolatura e maculatura bruna: 180-250 g/hl;
Nespolo: contro ticchiolatura: 180-250 g/hl;
Pesco: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Ciliegio, Susino: contro corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;
Mandorlo: contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini: 200-450 g/hl;
Sono ammessi massimo 4 trattamenti per melo, pero e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare i 2 trattamenti dopo la fioritura.
N.B.: Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompa a volume normale. Intervello minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

COMPATIBILITÀ

ACUPRICO 76 WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con ACUPRICO 76 WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespole.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09 OTT. 2012

12A11431

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisa Castellari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32 e 36 del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 4 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elisa Castellari, nata a Città di Castello (PG) (Italia) il giorno 14 ottobre 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo "Diplôme d'études specialisées de medecine generale" rilasciato in data 15 dicembre 2011 dall'Universite Jean Monnet - Saint-Etienne - Francia - al fine di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale;

Preso atto che la sig.ra Elisa Castellari si è laureata in Italia, in data 25 luglio 2008, presso l'Università degli Studi di Perugia e si è abilitata in Italia, nella seconda sessione dell'anno 2011, presso l'Università degli Studi di Torino;

Preso atto che lasig.ra Elisa Castellari non risulta, attualmente, iscritta, in Italia, presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Diplôme d'études specialisées de medecine generale" rilasciato dall'Universite Jean Monnet - Saint-Etienne - Francia - in data 15 dicembre 2011 alla sig.ra Elisa Castellari, nata a Città di Castello (PG) (Italia) il giorno 14 ottobre 1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto equivalente al Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

La dott.ssa Elisa Castellari solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente può avvalersi, in Italia, del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11419

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Francesco Campedelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

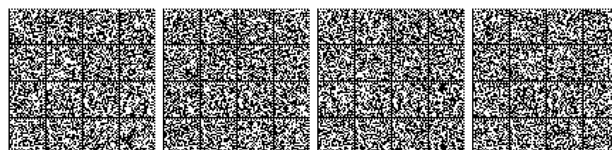
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32 e 36 del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;



Vista l'istanza dell'1/8/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig.Francesco Campedelli, nato a Brescia (Italia) il giorno 6 gennaio 1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo «Diplôme d'études specialisées de medecine generale accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine» rilasciato in data 12 maggio 2011 dall' Université de Versailles Saint-Quentin En Yvelines - Francia - al fine di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale;

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 2012 con il quale il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato dalla Université de Versailles Saint-Quentin En Yvelines - Francia - in data 21 dicembre 2010 al sig. Francesco Campedelli è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Preso atto che il sig. Francesco Campedelli non risulta, attualmente, iscritto, in Italia, presso un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Diplôme d'études specialisées de medecine generale accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine» rilasciato dalla Université de Versailles Saint-Quentin En Yvelines - Francia - in data 12 maggio 2011 alsig.Francesco Campedelli, nato a Brescia (Italia) il giorno 6 gennaio 1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto equivalente al Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all'art. 36 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

Il dott. Francesco Campedelli solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente può avvalersi, in Italia, del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A11435

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006";

Visto il decreto direttoriale DGRUPS/IV/18161 in data 12 aprile 2010, inviato all'interessato con nota pr. 18161 del 14 aprile 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo "General nursing and Midwifery", conseguito in India nel 2007 dalla sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa, nata a Irinjalakuda-Kerala il 18 ottobre 1984;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa in data 4 giugno 2012;

Rilevato che il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Ansa Paul;



Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 19 marzo 2009 dalla quale si attesta l'effettivo conseguimento del predetto titolo da parte della sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per i quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "School of Nursing St. James Hospital, Chalakudy" di Thrissur (India) dalla sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa (alias Ansa Paul), nata a Irinjalakuda-Kerala (India) il giorno 18 ottobre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11420

DECRETO 12 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Parmar Anita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Parmar Anita, nata a Chagran Hoshiarpur (India) il giorno 30 maggio 1984, ha chiesto il riconoscimento del titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;



Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso la “New Gobind School of Nursing” di Amritsar (India) dalla Parmar Anita nata a Chagran Hoshiarpur-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Parmar Anita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11421

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2012.

Nomina di un componente effettivo della Commissione integrazione salariale agricola presso la sede INPS di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 22/2010 di ricostituzione della Commissione provinciale per la cassa Integrazione salari in Agricoltura presso la sede INPS di Reggio Emilia;

Preso atto delle dimissioni del sig. Mirco Pellati da componente effettivo in rappresentanza della CGIL - Federazione lavoratori Agroindustria nella commissione CISOA, comunicate con la nota trasmessa il 5 ottobre 2012 dalla suddetta organizzazione;

Vista la nota trasmessa il 5 ottobre 2012 della CGIL Federazione lavoratori Agroindustria, con la quale comunica la nomina, quale componente effettivo in rappresentanza di detta organizzazione, il sig. Giovanni Velotti in sostituzione del sig. Mirco Pellati;

Decreta:

Di nominare il sig. Giovanni Velotti componente effettivo della Commissione Integrazione salariale Agricola presso la sede INPS di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella apposita sezione Pubblicità legale del sito istituzionale www.lavoro.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 16 ottobre 2012

Il direttore territoriale: BERTONI

12A11553

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 giugno 2012.

Prescrizioni sul rapporto di traino e sugli organi di traino delle macchine operatrici semoventi e trainate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante le norme del nuovo codice delle strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delle strada, ed, in particolare, l’art. 300, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare, con proprio provvedimento, le prescrizioni cui le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate a traino, e le macchine operatrici trainate, devono rispondere per essere equipaggiate con idonei organi di traino;

Visto il medesimo art. 300 citato, il quale stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il medesimo decreto, provvede a dettare le modalità di accertamento della massa rimorchiabile delle macchine operatrici semoventi abilitate al traino;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Per «rapporto di traino» delle macchine operatrici, si intende «il rapporto tra la massa massima a pieno carico della macchina operatrice trainata e la massa a vuoto della macchina operatrice semovente», in cui la massa a vuoto del veicolo traente è comprensiva di liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura di lavoro riconosciuta e conducente.

Art. 2.

Organi di traino

1. La macchina operatrice semovente deve essere allestita con gancio di tipo approvato secondo le tabelle CUNA ovvero omologato in conformità a norme comunitarie stabilite per macchine agricole semoventi o per autoveicoli.

2. La macchina operatrice trainata deve essere allestita con occhione di tipo approvato secondo le tabelle CUNA ovvero omologato in conformità a norme comunitarie stabilite per macchine agricole trainate o per rimorchi.

2.1 In caso di allestimento con occhione di traino rispondente alla tabella CUNA NC 438-06, può essere trainata da macchine operatrici semoventi o da trattrici agricole atte al traino allestite con ganci di traino rispondenti alla tabella CUNA NC 338-02.

2.2 In caso di allestimento con dispositivi di attacco rispondenti alla Direttiva 94/20/CE ovvero alle tabelle CUNA NC 438-40 e CUNA NC 438-55, può essere trainata da autoveicoli atti al traino o da macchine operatrici semoventi atte al traino, allestite con dispositivi di attacco rispondenti alla Direttiva 94/20/CE o alle tabelle CUNA NC138-40 e CUNA NC 138-55.

Art. 3.

Massa rimorchiabile delle macchine operatrici semoventi

1. Il valore massimo della massa rimorchiabile è individuato come la differenza tra la massa massima a pieno carico del complesso, costituito dalla macchina operatrice semovente e dalla macchina operatrice trainata, e la massa massima a pieno carico della macchina operatrice semovente: tale valore è subordinato al rispetto del rapporto di traino, di cui all'art. 1, che non può superare il valore di:

a) 1 per le macchine operatrici di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine operatrici a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate qualora abbinate ad una macchina operatrice trainata priva di freni;

b) 2 per le macchine operatrici di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine operatrici a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;

c) 3 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico;

d) 4 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico;

e) 5 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.

Roma, 6 giugno 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,registro n.13, foglio n. 299.

12A11471

DECRETO 18 luglio 2012.

Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonché in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi



376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e panicolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 305 del 23 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO:

Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I motori ad accensione spontanea, non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna, possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo la procedura di cui all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei commi da 1 a 5.»;

b) all'art. 10:

1) al comma 1-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti:«1-*ter*. In deroga all'art. 9, commi 3-*octies*, 3-*decies* e 4-*bis*, è consentita l'immissione sul mercato dei seguenti motori per le automotrici e le locomotive, esclusivamente nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorità nazionale che rilascia l'omologazione, accetti che l'uso di un motore di sostituzione che risponde ai requisiti della fase più recente di emissioni applicabile nell'automotrice ferroviaria o nella locomotiva in questione comporterà significative difficoltà tecniche :

a) motori di sostituzione conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie e locomotive che:

non sono conformi alle prescrizioni della fase III A, o sono conformi alle prescrizioni della fase III A, ma non alle prescrizioni della fase III B;

b) motori di sostituzione che non sono conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie senza controllo di guida e incapaci di movimento autonomo, purché tali motori di sostituzione siano conformi a prescrizioni non inferiori alle prescrizioni rispettate dai motori installati sulle automotrici ferroviarie esistenti dello stesso tipo.

1-*quater*. Una marcatura con la menzione «Motore di sostituzione» e recante l'unico riferimento alla deroga associata è apposta sui motori contemplati dal comma 1-*bis* o 1-*ter*.

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. È consentita l'immissione sul mercato dei motori definiti nella sezione 1, lettera A, punti *i)*, *ii)* e *v)*, dell'allegato I, in regime di flessibilità, conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII.»;

d) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 12, foglio n. 181



ALLEGATO

La sezione 1 dell'allegato XIII del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 97/68/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"1. AZIONI DELL'OEM

1.1. Fatta eccezione per la fase III B, l'OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilità, ad eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, chiede a qualsiasi autorità che rilascia l'omologazione che i propri costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori che non sono conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione della fase precedente più recente, non supera i valori massimi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.

1.1.1. Il numero di motori immesso sul mercato in regime di flessibilità non supera, per ogni categoria di motore, il 20% del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dall'OEM (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Qualora un OEM abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine per meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo in cui l'OEM ha immesso macchine sul mercato dell'Unione.

1.1.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.1.1. e ad eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l'OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un numero fisso di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:

Categoria di motore P (kW)	Numero di motori
$19 \leq P < 37$	200
$37 \leq P < 75$	150
$75 \leq P < 130$	100
$130 \leq P \leq 560$	50



1.2. Durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre anni dall'inizio di detta fase, ad eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l'OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilità chiede a qualsiasi autorità di omologazione che i propri costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato motori ad uso esclusivo dell'OEM. Le quantità di motori che non sono conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione della fase precedente più recente, non superano le quantità indicate ai punti 1.2.1 e 1.2.2.

1.2.1. Il numero di motori immesso sul mercato in regime di flessibilità non supera, per ogni categoria di motore, il 37,5% del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dall'OEM (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Qualora un OEM abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine per meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo in cui l'OEM ha immesso macchine sul mercato dell'Unione.

1.2.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.2.1., l'OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un numero fisso di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:

Categoria di motore P (kW)	Numero di motori
$37 \leq P < 56$	200
$56 \leq P < 75$	175
$75 \leq P < 130$	250
$130 \leq P \leq 560$	125

1.3. Per quanto riguarda i motori destinati alla propulsione di locomotive, durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre anni dall'inizio di detta fase, un OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un massimo di sedici motori ad uso esclusivo dell'OEM. L'OEM può inoltre chiedere l'autorizzazione per i suoi costruttori di motori ad immettere sul mercato un massimo di dieci motori ulteriori con potenza nominale superiore a 1800kW da installare su locomotive destinate esclusivamente ad essere utilizzate nella rete del Regno Unito. Si considererà che le locomotive soddisfano tale requisito solo se sono in possesso o sono in grado di ottenere un certificato di sicurezza per il funzionamento nella rete del Regno Unito.



Tale autorizzazione è concessa solo in presenza di motivi tecnici che rendono impossibile ottemperare ai limiti di emissione della fase III B.

1.4. Nella richiesta all'autorità di omologazione, l'OEM include le seguenti informazioni:

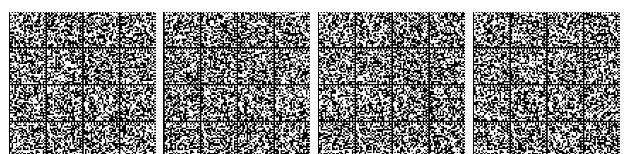
a) un campione delle marcature da applicare su ogni esemplare di macchina mobile non stradale su cui sarà installato un motore immesso sul mercato in regime di flessibilità. Le marcature recano il testo seguente: "MACCHINA n. ... (numero sequenziale delle macchine) SU ... (numero totale di macchine nella rispettiva fascia di potenza) DOTATA DI MOTORE n. ... CON OMOLOGAZIONE (direttiva 97/68/CE) n. ..."

b) un campione della marcatura aggiuntiva da applicare al motore e recante la dicitura indicata al punto 2.2..

1.5. L'OEM fornisce all'autorità che rilascia l'omologazione ogni informazione necessaria relativa all'attuazione del regime di flessibilità che l'autorità che rilascia l'omologazione possa richiedere per adottare una decisione.

1.6. L'OEM fornisce alle autorità degli Stati membri che rilasciano l'omologazione, su loro richiesta, ogni informazione di cui esse hanno bisogno per confermare la correttezza della dichiarazione o della marcatura relativa all'immissione sul mercato di un motore in regime di flessibilità.".

12A11455



DECRETO 5 ottobre 2012.

Classificazione a strada statale S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero», della nuova circonvallazione di Pineta di Laives e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art.2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Amministrazione dell'Anas;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il decreto n. 12/00100 del 7 maggio 2010, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano stabilisce che la nuova circonvallazione di Pineta di Laives, i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 431,000 ed il Km. 432,000 della S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero» sarà classificata come nuovo tracciato della strada statale S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero», e che il relativo tratto sotteso sarà declassificato a strada comunale, e che verrà consegnato al Comune di Pineta di Laives;

Vista la nota n. 12.7/23.01.01/tp del 17 settembre 2010, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a strada statale della nuova circonvallazione di Pineta di Laives della S.S. 12 senza modifica del caposaldo, e la declassificazione a strada comunale del tratto sotteso;

Visto il voto n. 160/11 reso nell'adunanza del 14 giugno 2012, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - V^ Sezione - ha espresso parere favorevole sull'istanza di classificazione della nuova circonvallazione di Pineta di Laives;

Decreta:

Art. 1.

La nuova circonvallazione di Pineta di Laives, di lunghezza pari a km. 1,000, che sottende il tratto esistente di S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero» dal Km. 431,000 al Km. 432,000, è classificata strada statale.



Art. 2.

Il tratto della S.S. 12 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato a strada comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

12A11497

DECRETO 5 ottobre 2012.

Classificazione a strada statale S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero» della nuova variante di Campodazzo e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Amministrazione dell'Anas;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il decreto n. 12/00127 del 15.06.2010, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano stabilisce che la nuova variante di Campodazzo ricadente nel Comune di Renon, i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 453,070 ed il Km. 453,600 della S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero» sarà classificata come nuovo tracciato della strada statale S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero», e che il relativo tratto sotteso sarà declassificato a strada comunale, e che verrà consegnato al Comune di Renon;

Vista la nota n. 12.7/23.01.01/tp del 17.09.2010, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a strada statale della nuova variante di Campodazzo della S.S. 12, senza modifica del caposaldo, e la declassificazione a strada comunale del tratto sotteso;

Visto il voto n. 159/11 reso nell'adunanza del 14.06.2012, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V^ Sezione – ha espresso parere favorevole sull'istanza di classificazione della variante di Campodazzo;



Decreta:

Art. 1.

La nuova variante stradale di Campodazzo ricadente nel comune di Renon, di lunghezza pari a km. 0,530, che sottende il tratto esistente di S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero» dal Km. 453,070 al Km. 453,600, è classificata strada statale.

Art. 2.

Il tratto della S.S. 12 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato a strada comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

12A11498

DELIBERA 25 ottobre 2012.

Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'anno 2013, da corrispondere al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Delibera n. 15/2012).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI, RIUNITOSI NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2012

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante il Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2013 per il funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento della struttura del Comitato Centrale, nonché per l'integrale adempimento da parte di questo Organismo di tutte le competenze e funzioni attribuitegli dalla legge n. 298/1974, dalla legge n. 454/1997, dal decreto legislativo n. 284/2005 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2010;

Ritenuto opportuno consentire alle imprese iscritte di poter adempiere al versamento della quota relativa all'anno 2013 attraverso un sistema di pagamento telematico;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato Centrale del 25 ottobre 2012 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 570.622;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2012 debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2013 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Il versamento della quota deve essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale (www.alboautotrasporto.it), ed esclusivamente con le seguenti modalità: carta di credito VISA, Postpay (privato o impresa) o BancoPosta (privato o impresa) per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2013 è stabilita nelle seguenti misure:



1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo	€ 30,00
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in ralazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	€ 5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	€ 10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	€ 25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	€ 103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	€ 258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	€ 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	€ 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	€ 7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	€ 10,33



Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2013 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture provinciali.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Presidente: AMOROSO

12A11617

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2012.

Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 313/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione della riserva nazionale, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Considerato che l'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;

Considerato che, a seguito dell'integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico del premio per le colture proteiche, dell'aiuto specifico per il riso, del pagamento per la frutta a guscio, dell'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati, dell'aiuto alle sementi, come stabilito nell'allegato XI del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 313/2012, che ha modificato gli importi dei massimali fissati dallo stesso regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario aggiornare gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO B

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'articolo 2 del presente decreto si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:



Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009	**Importi** [*milioni EURO*]
Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche	1.317,25
Aiuto supplementare grano duro	454,15
Leguminose da granella	7,24
Premio vacca nutrice	89,52
Premio addizionale vacca nutrice	6,34
Premio speciale bovini maschi	80,80
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	13,13
Premio per il riso	234,73
Foraggi essiccati	42,20
Sementi certificate	13,32
Colture proteiche	5,01
Olio d'oliva	683,41
Tabacco	167,35
Zucchero	135,99
Agrumi	122,00
Pomodori	183,97
Grano duro	42,46
Estirpazione vigneti	10,34
Pere destinate alla trasformazione	7,57
Pesche destinate alla trasformazione	1,00
Prugne destinate alla trasformazione	0,28
Frutta a guscio	15,71
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	**3.633,77**



2. Il plafond nazionale disponibile, ricavato come al punto 1 e decurtato delle percentuali di riduzione previste ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di riferimento nelle diverse zone.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.

5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3."

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 303

12A11408

DECRETO 27 settembre 2012.

Individuazione delle iniziative da attuare per la realizzazione delle attività prioritarie per lo sviluppo della filiera pesca definite dall'articolo 1 del decreto 19 settembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le associazioni nazionali di categoria ovvero con consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo art. 5;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il D.M.T. del 10 luglio 2012, n. 34255, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2012, registro n. 8, foglio n. 296 con il quale è stato assegnato l'importo di euro 5.800.000,00 al capitolo di spesa 7044/1 istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

Visto il decreto del Ministro 19 settembre 2012 con il quale sono state individuate le attività prioritarie cui destinare le risorse attualmente disponibili in bilancio per il finanziamento delle convenzioni di cui trattasi al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca;

Visto in particolare l'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 19 settembre 2012 che dispone che con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura siano stabilite le misure di attuazione per la migliore realizzazione degli obiettivi di sviluppo della filiera pesca, provvedendo altresì alla ripartizione dello stanziamento complessivo fra le attività prioritarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto;

Ritenuto necessario dare esecuzione al citato decreto ministeriale 19 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del 19 settembre 2012 citato in premessa il presente decreto



individua le iniziative da attuare per la realizzazione delle attività prioritarie definite dall'art. 1 del medesimo decreto ministeriale per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Con il presente decreto vengono altresì determinate le modalità di presentazione dei progetti afferenti le singole iniziative ed i relativi criteri di valutazione nonché il riparto dello stanziamento complessivo tra le suddette attività prioritarie.

3. Ai fini del presente decreto per «attività prioritarie» si intendono le attività definite dall'art. 1 del decreto ministeriale del 19 settembre 2012 per le finalità previste dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»; per «iniziative» si intendono i singoli interventi individuati dai successi articoli per la realizzazione delle attività prioritarie.

4. Tutte le «iniziative» individuate dal presente decreto concorrono in eguale misura ad assicurare la massima efficacia nella realizzazione di ogni singola attività prioritaria e sono, pertanto, di pari valore nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 2.

Attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche

1. Le «iniziative» per la realizzazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 devono intendersi quali:

a) formazione ed informazione agli operatori della filiera agroalimentare ittica in merito agli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità nella commercializzazione dei prodotti della pesca ed ai relativi strumenti attuativi;

b) progetti pilota di supporto e start-up delle procedure interne di compilazione e trasmissione dei documenti previsti dal regolamento (CE) 1224/2009.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di € 1.160.000,00.

Art. 3.

Agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura

1. Le «iniziative» finalizzate ad agevolare l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 devono intendersi quali:

a) attività di informazione riguardanti il mercato del credito, con particolare attenzione ai canali creditizi dedicati alle imprese del settore.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di € 580.000,00.

Art. 4.

Riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia

1. Le «iniziative» finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale19 settembre 2012, devono intendersi quali:

a) assistenza e supporto amministrativo agli operatori della filiera anche mediante l'implementazione di sportelli;

b) attività dirette alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori nei rapporti con la pubblica amministrazione;

c) formazione ed informazione della filiera in materia di adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore;

d) predisposizione e diffusione di materiale divulgativo inerente le attività documentali e gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore;

e) assistenza finalizzata alla semplificazione amministrativa per lo sviluppo di processi di integrazione di filiera.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di € 2.900.000,00.

Art. 5.

Assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi

1. Le «iniziative» per l'assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla Politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi di cui



alla lettera *d)*, art. 1 del D.M. 19 settembre 2012, devono intendersi quali:

a) assistenza alle imprese, con particolare riguardo all'accesso alle misure di sostegno offerte dalla politica comune della pesca;

b) formazione ed informazione in merito alle misure di sostegno offerte dalla politica comune della pesca e degli affari marittimi.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di € 1.160.000,00.

Art. 6.

Modalità di presentazione dei progetti

1. Le associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le singole «iniziative» individuate dal presente decreto per la realizzazione delle «attività prioritarie», devono presentare istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalità indicate nel presente articolo. I progetti devono essere presentati separatamente per ciascuna «iniziativa».

2. I progetti, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

3. Per ogni «iniziativa», ciascun progetto deve pervenire all'amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione dell'«iniziativa» per la quale il progetto viene proposto, riportando l'articolo, la lettera e l'esatta dicitura del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: «Progetto per le finalità di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

4. Ciascun plico deve essere indirizzato a «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV», viale dell'Arte n. 16 - III piano - 00144 Roma.

5. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale, sita al III piano di viale dell'Arte n. 16, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della istanza. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

7. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

busta n. 1: documentazione amministrativa.

busta n. 2: proposta tecnico-economica.

Art. 7.

Documentazione amministrativa

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:

a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e direttori tecnici, recapiti;

b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonché l'attestazione che il progetto presentato non è già completato o in corso di realizzazione e/o già finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione assicurativa territoriale) dell'INAIL;

e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, in copia conforme con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonché sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i, indicando la qualifica del sottoscrittore, dell'ente proponente. La documentazione può essere sot-



toscritta anche dal «procuratore/i» del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà e alle attestazioni di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilità dell'istanza.

Art. 8.

Proposta tecnico-economica

1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti;

c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attività in funzione degli obiettivi;

g) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

d) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonché la divulgazione, e il trasferimento dei risultati;

e) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;

f) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

g) l'articolazione della gestione del programma (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri programmi, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);

h) l'elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione nel progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);

i) le attività precedentemente svolte e competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);

j) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;

k) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.);

h) ulteriore documentazione allegata.

2. In attuazione di quanto disposto dal precedente art. 1, comma 4), per ciascuna delle «iniziative» previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto il piano di spesa proposto non deve superare, a pena di inammissibilità, l'importo di euro 580.000,00.

3. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.

Art. 9.

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è demandata alla commissione nominata dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012.

2. Per ciascuna «iniziativa», la commissione procede all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilità del progetto stesso.

Art. 10.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per ciascuna «iniziativa», la commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente articolo, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito:

qualità della proposta tecnica (massimo 70);

qualità della proposta economica (massimo 30).

2. Per la valutazione della qualità della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:



Criterio	**Sottocriterio**	**Punteggio massimo**
1. Valutazione dell'impianto propositivo e delle finalità di lavoro	Dettagliata, chiara e completa descrizione dell'"iniziativa" proposta nel progetto in relazione a quanto previsto dal presente decreto	10
	Coerenza ed adeguatezza del progetto proposto in relazione agli obiettivi del presente decreto	10
Totale criterio 1		**20**
2. Valutazione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del progetto	Efficacia delle modalità di svolgimento del progetto presentato	10
	Efficacia e funzionalità degli strumenti individuati e delle modalità di realizzazione del progetto indicato, in relazione alle attività da realizzare	10
Totale criterio 2		**20**
3. Valutazione delle modalità organizzative del progetto in relazione ai tempi di esecuzione	Soluzioni organizzative individuate per la realizzazione delle diverse attività con particolare riferimento alla coerenza, all'efficienza ed all'efficacia nell'assegnazione dei compiti in relazione alle risorse impiegate	10
	Modalità di pianificazione delle attività da realizzare con riferimento ai tempi ed alle fasi di realizzazione del progetto	10
Totale criterio 3		**20**
4. Qualità degli ulteriori servizi proposti	Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi	8
Totale criterio 4		**8**



3. Per la valutazione della qualità della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:

congruità della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);

dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti);

ripartizione dei costi, fra costi del personale ed altri mezzi impiegati (punteggio massimo 5 punti).

4. Nell'attribuzione della valutazione, la commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:

massima efficacia delle attività previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;

innovatività delle attività progettuali;

ricaduta territoriale delle stesse;

coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi di sviluppo della Politica comune della pesca nonché delle normative comunitarie;

coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire;

competenza e professionalità dei soggetti coinvolti nei progetti.

5. La commissione conclude i propri lavori individuando per ogni «iniziativa», di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, il progetto che ha raggiunto il punteggio complessivo più alto.

Art. 11.

Stipula delle convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001. n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono stipulate, per ogni «iniziativa» di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla commissione di cui al precedente art. 10, il punteggio complessivo più alto.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attività previste, modalità e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalità di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attività, sanzioni e penalità applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilità di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.

3. La stipula delle convenzioni è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione, è svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.

4. La stipula delle convenzioni è subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonché all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

Art. 12.

Disposizione finale

1. Con successivo decreto direttoriale possono essere individuate le «iniziative» afferenti le «attività prioritarie» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 cui destinare le eventuali somme residue.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.gov.it

Roma, 27 settembre 2012

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 12, foglio n. 12

12A11615

DECRETO 18 ottobre 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C



319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dall'8 marzo 2012 al 17 marzo 2012 nella provincia di Enna.

Piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 al 10 marzo 2012 nella provincia di Agrigento.

Piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 all'11 marzo 2012 nella provincia di Catania.

Piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 al 12 marzo 2012 nelle province di Ragusa, Siracusa;

Vista la nota n. 55.046 del 15 ottobre 2012 con la quale la Regione Sicilia ha trasmesso ulteriori supplementi istruttori a sostegno della proposta;

Dato atto alla Regione Sicilia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Agrigento: piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 al 10 marzo 2012; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Agrigento, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Ravanusa.

Catania: piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 all'11 marzo 2012; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Belpasso, Bronte, Caltagirone, Castel di Iudica, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Maletto, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Paternò, Ramacca, Santa Maria di Licodia, Vizzini.

Enna: piogge alluvionali dall'8 marzo 2012 al 17 marzo 2012; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di piazza Armerina.

Ragusa:

piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 al 12 marzo 2012; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 al 12 marzo 2012; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Vittoria.

Siracusa:

piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 al 12 marzo 2012; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Siracusa, Sortino;

piogge alluvionali dal 9 marzo 2012 al 12 marzo 2012; - provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Siracusa.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A11467

DECRETO 18 ottobre 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- tromba d'aria del 21 luglio 2012 nella provincia di Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Vicenza: - tromba d'aria del 21 luglio 2012;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Arcugnano, Gambellara, Lonigo, Sarego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A11468

DECRETO 18 ottobre 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la



conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- tromba d'aria del 12 giugno 2012 nella Provincia di Venezia;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Venezia: - tromba d'aria del 12 giugno 2012;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cavallino-Treporti, Eraclea, Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A11469

DECRETO 18 ottobre 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari, Medio Campidano e Nuoro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;



Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge persistenti dal 19 novembre 2011 al 22 novembre 2011 nella provincia di Cagliari;

piogge persistenti dal 21 novembre 2011 al 22 novembre 2011 nella provincia di Medio Campidano;

piogge persistenti dal 21 novembre 2011 al 23 novembre 2011 nella provincia di Nuoro;

Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cagliari: - piogge persistenti dal 19 novembre 2011 al 22 novembre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa, Villamassargia, Villasor, Villaspeciosa;

Medio Campidano: - piogge persistenti dal 21 novembre 2011 al 22 novembre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Villacidro;

Nuoro: - piogge persistenti dal 21 novembre 2011 al 23 novembre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Dorgali, Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A11470

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2012.

Approvazione del Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV, in applicazione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'articolo 4, comma 1-*quinquies*.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

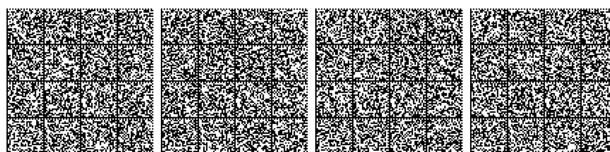
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'art. 4, comma 1-*quinquies*, con il quale si istituisce un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi



elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;

Visto che il medesimo art. 4, comma 1-*quinquies*, prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio;

Visto il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano seduta del 22 febbraio 2012;

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilità 2011) che all'art. 1, comma 13, prevede che nel caso in cui, in sede di attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione dei proventi stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

Visto l'art. 40 comma 1-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che gli accantonamenti disposti, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dall'art. 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste;

Visto l'allegato «Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.»

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato il «Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994» che definisce i requisiti degli interventi, i termini e le modalità per la presentazione e istruttoria delle domande di accesso al contributo, per la formazione della graduatoria e per l'erogazione (all. 1).

2. È approvata la modulistica allegata al bando:

Allegato 2 «Modulo di domanda»;

Allegato 3 «Schema di consenso da parte del proprietario della struttura all'esecuzione delle opere»;

Allegato 4 «Griglia dei punteggi relativi al sistema di generazione di energia elettrica con un più alto standard di ecocompatibilità»;

Allegato 5 «Modulo richiesta di erogazione».

3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, allocate sul capitolo 7334 - Fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sono pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

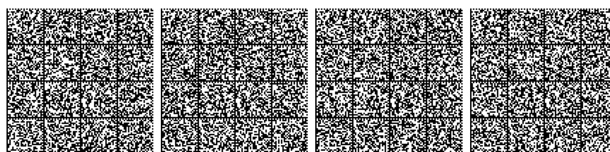
Roma, 2 agosto 2012

Il Ministro
dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 283



Allegato 1

Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

1.Finalità

1.1 Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, istituisce un fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW.
1.2 In particolare l'articolo 4, comma 1-*quinquies,* della succitata legge*,* prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisca le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo.

2.Riferimenti normativi

- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti;
- Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
- Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilità 2011), che all'art.1, comma 13, prevede che nel caso in cui, in sede di attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione dei proventi stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
- Articolo 40 comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che gli accantonamenti disposti, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dall'art. 1, comma13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste;
- D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 che definisce e razionalizza gli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art.4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59.

3.Risorse finanziarie

3.1 Le risorse disponibili, sono pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2010.
3.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.



4.Soggetti beneficiari

4.1 Possono accedere al contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda risultino proprietari dei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ovvero titolari/gestori, per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla predetta data di presentazione, della gestione dei rifugi a condizione che i costi di gestione siano a carico di questi ultimi.
4.2 I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in scioglimento, liquidazione e non essendo sottoposti a procedure concorsuali;
b) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di: normativa edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente e obblighi contributivi;

5. Requisiti degli interventi

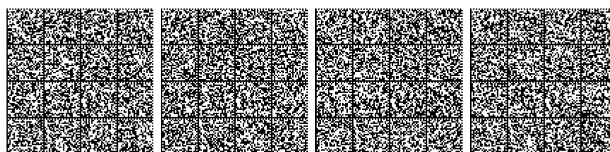
5.1 Sono ammissibili al contributo gli interventi finalizzati alla sostituzione o integrazione di sistemi esistenti di generazione di energia elettrica nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.
5.2 Gli interventi devono essere realizzati mediante utilizzo, ai fini della generazione di energia elettrica, di una o più delle seguenti opzioni:

a) aerogeneratori, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia cinetica del vento;
b) gruppi elettrogeni, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia contenuta in combustibili liquidi, solidi o gassosi;
c) impianti idroelettrici, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia di caduta dell'acqua;
d) impianti solari, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia solare, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici;
e) gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica un gas prodotto a partire da biomasse; ai soli fini del presente bando, per biomasse si intende la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, ivi incluse le acque reflue.

5.3 La potenza elettrica complessiva degli impianti presso un singolo rifugio non può eccedere i 30 kW.

5.4 Per potenza elettrica degli impianti si intende:
a) la potenza nominale per gli impianti di cui alla lettera a);
b) la potenza di targa per gli impianti di cui alle lettere b) ed e);
c) la potenza del generatore nel caso di cui alla lettera c);
d) la somma delle potenze nominali dei pannelli o dei moduli fotovoltaici nel caso di cui alla lettera

5.5 Gli interventi devono essere progettati e dimensionati sulla base dei seguenti elementi:
a) analisi dei possibili interventi di efficienza energetica e di ecocompatibilità;
- L'analisi degli interventi di efficienza energetica ha l'obiettivo di evidenziare la riduzione, a parità di servizio, il consumo di energia elettrica del rifugio mediante sostituzione di



prodotti che consumano energia con altri aventi efficienza o classificazione energetica rispondenti ai migliori standard disponibili commercialmente per l'impiego nei rifugi di montagna. L'analisi anzidetta deve, altresì prevedere la comparazione dei consumi energetici prima e dopo l'intervento.

b) verifica di ecocompatibilità, che include un esame comparato delle diverse scelte possibili, di cui al punto 5.2, finalizzato a evidenziare i vantaggi della scelta proposta in termini di minimizzazione dell'impatto visivo e ambientale, tenuto conto della fattibilità tecnica; la descrizione delle modalità e delle scelte progettuali con le quali è assicurato il convogliamento e il contenimento delle emissioni nel caso di impianti di cui al punto 5.2, lettere b) ed e); la descrizione delle modalità con le quali i pannelli solari, ovvero i moduli fotovoltaici, sono collocati sul tetto del rifugio, nel caso di impianti di cui al punto 5.2, lettera d), ovvero delle ragioni che eventualmente precludessero questa soluzione.

c) analisi, su base annuale, dell'andamento del fabbisogno di energia elettrica del rifugio e della potenza massima richiesta dalle utenze, prima e dopo l'analisi di cui alla lettera *a)*;

d) esame della disponibilità delle fonti per l'alimentazione degli impianti di cui al punto 5.2 alle lettere a), c), d), e) e, per i soli impianti di cui alla lettera b), dei vincoli di approvvigionamento del combustibile;

e) esigenze di sistemi di accumulo dell'energia elettrica, in particolare per gli impianti di cui al punto 5.2, lettere a), c) e d);

f) selezione dei componenti dell'impianto di generazione tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali in cui dovranno operare, in ogni caso con garanzia sull'intero impianto non inferiore a 5 anni.

6.Termine di realizzazione degli interventi

6.1 Gli interventi devono essere completamente realizzati, con collaudo dell'impianto di generazione di energia elettrica, entro 18 mesi dalla data di avvio del programma di investimento.
6.2 Quale data di avvio del programma deve intendersi quella del primo titolo di spesa che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione dei costi di progettazione.
6.3 La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

7.Spese ammissibili

7.1 Sono ammissibili al contributo le seguenti spese:
a) costi di progettazione dell'intervento;
b) costo di realizzazione dell'intervento e di costruzione e messa in esercizio dell'impianto di generazione di energia elettrica, in conformità al progetto, comprensivo dell'eventuale sistema di accumulo dell'energia elettrica.
7.2 Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
7.3 Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse e scorte.

8.Modalità di presentazione della domanda

8.1 Ciascuna domanda di agevolazioni può riguardare un singolo intervento relativamente ad un singolo rifugio.
8.2 Le domande possono essere presentate a partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al



centoventesimo giorno dalla medesima data. Le domande presentate prima del termine iniziale o successivamente al termine finale non sono prese in considerazione.
8.3 La domanda di agevolazione sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente con le modalità di cui all'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere presentata, a mezzo raccomandata A/R, alla Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico nel seguito D.G.I.A.I., esclusivamente utilizzando il modulo il cui facsimile, con le relative istruzioni, è riportato nell'allegato n. 2 del decreto. Tale modulo sarà messo disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.
8.4 La domanda deve essere corredata, pena l'esclusione della seguente documentazione:
a) la planimetria del sito e del rifugio, con la relativa descrizione della consistenza, dell'uso e della dimensione;
b) le analisi e gli elementi di cui al punto 5.4; tra i quali la descrizione degli interventi di efficienza energetica e di verifica di ecocompatibilità di cui a punto 5.4 lettere *a) e b)* del presente bando con particolare riguardo alla comparazione dei consumi energetici prima e dopo l'intervento;
c) titolo di proprietà del rifugio o, in caso di affidamento di gestione , idoneo titolo dal quale risulti la disponibilità del rifugio per il periodo di cui al punto 4.1;
d) il consenso da parte del proprietario della struttura all'esecuzione delle opere il cui facsimile, è riportato nell'allegato n. 3 del decreto;
e) relazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati in materia e iscritti in appositi albi/ordini, attestanti la conformità degli interventi alle vigenti normative .
f) una illustrazione dell'impianto che si va a sostituire o integrare, indicando i miglioramenti attesi a seguito dell'intervento;
g) una dettagliata descrizione dell'impianto di generazione di energia elettrica che si intende realizzare, con relativo dimensionamento, schema elettrico e illustrazione delle opere da realizzare, inclusive, nel caso di impianti idrolettrici, delle opere di derivazione e convogliamento delle acque e, nel caso di impianti a gas metano biologico, di quelle necessarie per la trasformazione in gas metano biologico della frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica;
h) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell' intervento;
i) la descrizione dettagliata dei previsti costi di realizzazione dell'intervento;
8.5 Resta fermo l'obbligo di realizzare l'intervento previo ottenimento di concessioni, nulla osta, pareri o autorizzazioni eventualmente necessarie e nel rispetto delle pertinenti normative in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.
8.6 Il plico deve riportare obbligatoriamente sul frontespizio la dicitura "Domanda di partecipazione bando per l'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna previsto dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 art.4 comma 1 quinquies. Non aprire".
Quale data di presentazione della domanda si considera quella del timbro postale di spedizione.

9. Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

9.1 Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa a "graduatoria".
9.2 Ai fini della formazione della graduatoria la D.G.I.A.I, sulla base delle domande complete pervenute, effettua l'attività istruttoria, accertando in particolare:

A. la completezza e la pertinenza delle domanda;
B. la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando;
C. l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia massima ammissibile.



9.3 La graduatoria viene elaborata, in ordine crescente, sulla base della richiesta percentuale (con tre decimali) di aiuto sul valore dell'investimento.
9.4 Per le iniziative che si collocano a parità di punteggio in posizione utile in graduatoria, il contributo verrà assegnato tenendo conto del punteggio relativo al sistema di generazione di energia elettrica che presenta un più alto standard di ecocompatibilità, secondo la griglia dei punteggi relativi riportata nell'allegato n.4.
9.5 Entro 60 giorni dalla chiusura del bando la. D.G.I.A.I, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui ai punti precedenti, forma la graduatoria delle iniziative ammissibili al contributo e provvede alla sua pubblicazione.
9.6 E' facoltà del proponente finanziare con risorse proprie la differenza tra il contributo richiesto e il contributo concesso o rinunciare al contributo nel caso in cui un'iniziativa, a causa dell'esaurimento dei fondi, dovesse risultare agevolata solo parzialmente.
9.7 Successivamente alla presentazione della domanda, non sono ammissibili variazioni e modifiche al programma di investimento proposto.
9.8 La D.G.I.A.I, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, trasmette il provvedimento di concessione del contributo in favore delle domande inserite nella graduatoria medesima con esito positivo, in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
9.9 Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o successive esclusioni dalla graduatoria saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

10.Contributo concedibile

10.1 Il contributo è concesso secondo la regola "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006 serie L 379. Ai fini di cui sopra, l'importo complessivo di aiuti "de minimis" concedibili a ciascun soggetto beneficiario non può essere superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
10.2 Il tetto massimo di spesa ammissibile per ciascun intervento è pari a € 80.000,00.
10.3 Il contributo massimo, pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, è concedibile nel limite di € 40.000,00 per ciascun intervento.

11.Modalità di erogazione del contributo

11.1 Il contributo concesso è erogato in unica soluzione ad avvenuta realizzazione del programma.

11.2 Ai fini dell'erogazione, il soggetto richiedente trasmette, alla. D.G.I.A.I entro sessanta giorni dall'emissione dell'ultimo titolo di spesa, la richiesta di erogazione (allegato 5) e la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del direttore dei lavori attestante la data di inizio e fine lavori;
b) certificato di collaudo dell'impianto cui si riferiscono le spese sostenute;
c) consuntivo delle spese sostenute;
d) copia delle fatture quietanzate accompagnata dalla copia delle ricevute dei bonifici bancari e degli estratti conto bancari;
e) perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o dei periti industriali, attestante l'abbattimento delle immissioni di CO_2 in atmosfera.

11.3 Le fatture non quietanzate al momento dell'erogazione del contributo non possono superare il valore del 20% dell'investimento ammissibile. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione del



contributo le stesse fatture debitamente quietanzate dovranno essere trasmesse alla D.G.I.A.I. accompagnate dalla copia delle ricevute dei bonifici bancari e dagli estratti conto bancari, pena la revoca totale delle agevolazioni.

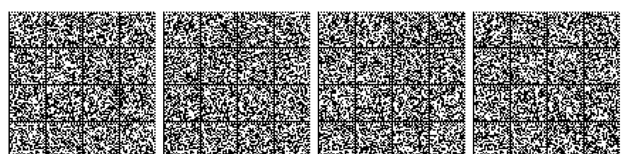
12.Revoche

12.1 Le agevolazioni sono revocate con provvedimento della D.G.I.A.I qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "*de minimis*", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) non realizzi entro i termini previsti dal punto 6 del presente bando l'intervento per il quale era stato concesso il contributo;
c) non abbia prodotto la documentazione indicata dal punto 11 nel rispetto dei tempi ivi previsti;
d) abbia sostenuto spese relative all'investimento, ad eccezione di quelle di progettazione, in data antecede quella di presentazione della domanda di contributo.
e) Non abbia rispettato i requisiti e le condizioni previsti dal presente bando e dal provvedimento di concessione.

13.Controlli

13.1 Il MiSE. D.G.I.A.I può effettuare a campione controlli e ispezioni presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative agevolate e il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente bando.

13.2 . In caso di esito negativo delle verifiche la D.G.I.A.I dispone la revoca del contributo.



ALLEGATO 2

MODULO DI DOMANDA

Spett. le

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
UFFICIO………………………
Via del Giorgione, 2b

00147 Roma

Il sottoscritto nato a il

Residente in

Via

Codice fiscale e/o Partita IVA

in qualità di

(barrare in alternativa le caselle che interessano):

- □ proprietario;
- □ titolare della concessione dal al

presenta un programma di intervento da realizzarsi presso il Rifugio ,

alla quota s.l.m. di metri , e con n. posti letto ,

in Via/Località n. , frazione

Comune Provincia ,

quale soggetto proponente la Domanda di ammissione alle agevolazioni, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA



(compilare in alternativa l'opzione che interessa)

a) di essere titolare del diritto di proprietà dell'immobile sito in
pervenuto con atto n. del ;

b) di essere titolare della concessione n del
da parte dell' Ente

che il proponente:

a) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in scioglimento, liquidazione e non essendo sottoposto a procedure concorsuali;
b) non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

DICHIARA INOLTRE

⇒ che il proponente non ha beneficiato né beneficerà, per il programma di investimento oggetto della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, di altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo di "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006;

⇒ che non è stato avviato il programma di investimento oggetto della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni;

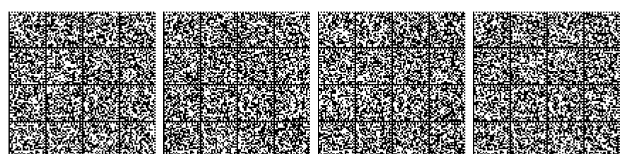
CHIEDE

di essere ammesso a contributo, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.
del , per la realizzazione di un intervento così come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

A. Importo totale spesa prevista (IVA esclusa) euro__________(in numero)

B. Importo da autofinanziamento euro__________(in numero)



TIPOLOGIA STRUTTURA E INTERVENTO

□ Rifugio cat. C;
□ Rifugio cat. D;
□ Rifugio cat. E.

- Breve descrizione de programma con particolare riguardo alla comparazione dei consumi energetici prima e dopo l'intervento:

____

____

____

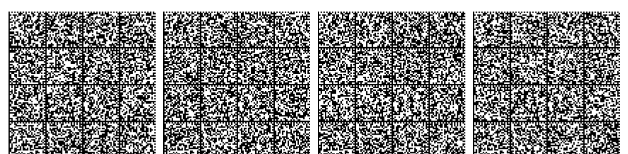
____

____

, lì FIRMA
(luogo) (data) **(fotocopia documento di identità)**

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

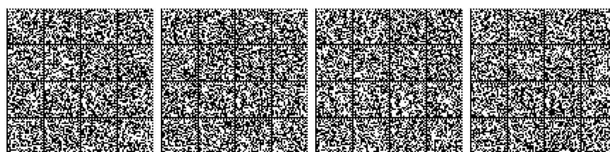
a) la planimetria del sito e del rifugio, con la relativa descrizione della consistenza, dell'uso e della dimensione;
b) le analisi e gli elementi di cui al punto 5.4; tra i quali la descrizione degli interventi di efficienza energetica e di verifica di ecocompatibilità di cui a punto 5.4 lettere *a) e b)* del presente bando con particolare riguardo alla comparazione dei consumi energetici prima e dopo l'intervento;
c) titolo di proprietà del rifugio o, in caso di affidamento di gestione , idoneo titolo dal quale risulti la disponibilità del rifugio per il periodo di cui al punto 4.1;
d) il consenso da parte del proprietario della struttura all'esecuzione delle opere il cui facsimile, è riportato nell'allegato n. 3 del decreto;
e) relazione tecnica, rilasciata da professionisti abilitati in materia e iscritti in appositi albi/ordini, attestante la conformità dei fabbricati alle vigenti normative;
f) una illustrazione dell'impianto che si va a sostituire o integrare, indicando i miglioramenti attesi a seguito dell'intervento;
g) una dettagliata descrizione dell'impianto di generazione di energia elettrica che si intende realizzare, con relativo dimensionamento, schema elettrico e illustrazione delle opere da realizzare,



inclusive, nel caso di impianti idrolettrici, delle opere di derivazione e convogliamento delle acque e, nel caso di impianti a gas metano biologico, di quelle necessarie per la trasformazione in gas metano biologico della frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica;
h) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell' intervento;
i) la descrizione dettagliata dei previsti costi di realizzazione dell'intervento.
.

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.



ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONSENSO AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA
(da utilizzare qualora la Sezione non sia proprietaria ma titolare della concessione)

Il/La sottoscritto/ nato/ il

(in caso di persone giuridiche: Legale Rappresentante/procuratore/delegato/altro …)

residente a in n. ,

Codice fiscale e/o Partita Iva

proprietario dell'immobile sito in Via Frazione

Comune Prov. censito al mapp. (dati catastali):

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,

il proprio consenso all'esecuzione delle opere sull'immobile sopra indicato così come da richiesta di contributo presentata dal rappresentante della Sezione di
In fede,

, lì
(luogo) (data)

FIRMA
(fotocopia documento di identità)

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.



Allegato 4

GRIGLIA DEI PUNTEGGI RELATIVA AL SISTEMA DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON PIU' ALTO STANDARD DI ECOCOMPATIBILITA'

SISTEMA DI GENERAZIONE	PUNTEGGIO
impianti solari, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia solare, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici	1,2
gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica un gas prodotto a partire da biomasse; ai soli fini del presente decreto, per biomasse si intende la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, ivi incluse le acque reflue	1,15
impianti idroelettrici, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia di caduta dell'acqua	1,1
aerogeneratori, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia cinetica del vento;	1,05
gruppi elettrogeni, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia contenuta in combustibili liquidi, solidi o gassosi	1,00



ALLEGATO 5

Spett. le

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
UFFICIO………………………
Via del Giorgione, 2b

00147 Roma

Oggetto:	**Richiesta di erogazione contributo relativo al DM G.U. n. del Rifugio ……………………………….**

ANAGRAFICA

Il sottoscritto nato a il
Residente in
Via
Codice fiscale e/o Partita IVA
In qualità di
(barrare in alternativa le caselle che interessano):

- □ proprietario;
- □ titolare della concessione dal al

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,

L'erogazione del contributo assegnato relativo al D.M. n G.U. n. del , e a tal fine allega:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del direttore dei lavori attestante la data di inizio e fine lavori;
b) certificato di collaudo dell'impianto cui si riferiscono le spese sostenute;
c) consuntivo delle spese sostenute;
d) copia delle fatture quietanzate accompagnata dalla copia delle ricevute dei bonifici bancari e degli estratti conto bancari;
e) perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri,-o dei periti industriali, attestante l'abbattimento delle immissioni di CO_2 in atmosfera.

- Inoltre,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,

-che l'importo complessivo, IVA esclusa, della realizzazione dei lavori è pari ad € _________________;



-che le seguenti fatture, pari al % dell'investimento ammissibile, non ancora quietanzate saranno trasmesse al MiSE accompagnate dalla copia delle ricevute dei bonifici bancari dagli estratti conto bancari entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione del contributo, pena la revoca delle agevolazioni.

- o per la realizzazione dei lavori ammessi al contributo, di non aver usufruito o chiesto altri contributi, nazionali o comunitari, ovvero di non aver usufruito o chiesto altri contributi (in quest'ultimo caso indicare la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo), ulteriori a quelli dichiarati in fase di concessione del contributo.

COMUNICA

i dati necessari all'appoggio bancario del contributo:

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE…….. ____________________

RIFUGIO di ____________________

SOGGETTO INTESTATARIO DEL C/C: ____________________

ISTITUTO DI CREDITO: ____________________

AGENZIA (CITTÀ, VIA, NUMERO CIVICO): ____________________

IBAN: ____________________

In fede,

, lì
(luogo) (data)

FIRMA
(fotocopia documento di identità)

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

12A11430



DECRETO 12 ottobre 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società TUV Italia Srl ad operare in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 94/9/CE relativa ad apparecchi, dispositivi e componenti utilizzabili in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che è valido fino alla determinazione delle nuove tariffe che determinerà lo scorporo del servizio di accreditamento affidato ad Accredia;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 94/09/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 27 luglio 2012, acquisita in data 21 agosto 2012, n. 179042 con la quale è rilasciato alla società TUV Italia Srl l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 94/09/CE;

Vista l'istanza della società TUV Italia Srl del 26/09/2012, prot. n. 199484 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 94/09/CE citata;

Decreta:

Art. 1.

1. La società TUV Italia Srl con sede in via Giosuè Carducci, n. 125, - 20099 Sesto San Giovanni (MI), è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti i seguenti apparecchi dispositivi e componenti nonché sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva 94/9/CE:

a) apparecchi, componenti e dispositivi di protezione di gruppo I, Categorie M1 ed M2 (gas e polveri);

b) apparecchi, componenti e dispositivi di protezione di gruppo II Categorie 1, 2 e 3 (gas e polveri).

2. Per i prodotti di cui alle lett. *a)* e *b)* la Società TUV Italia è autorizzata ad operare per i seguenti moduli:

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

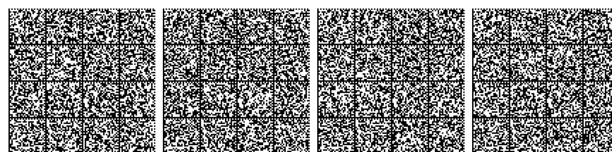
Allegato V - Verifica sul prodotto;

Allegato VI - Conformità al tipo;

Allegato VII Garanzia qualità prodotti;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto;

Art. 8, comma 1, punto *b)*, sottopunto *ii)* della direttiva 94/9/CE – Controllo di fabbricazione interno com-



presa ricezione dei rapporti tecnici prevista al paragrafo 3 dell'Allegato VIII.

c) La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 8 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, ha la validità di 5 anni a partire dalla notifica del presente decreto alla società destinataria ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la validità temporale di 4 anni pari alla scadenza del certificato di accreditamento rilasciata da parte di Accredia in data 20 giugno 2012, di cui alla premessa.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XI della direttiva 94/09/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 12 ottobre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A11499

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Mantova e Castiglione delle Stiviere.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

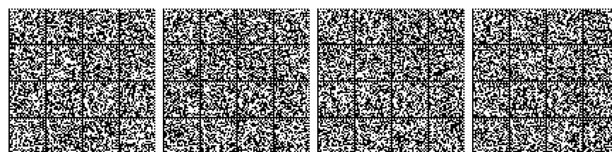
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato



o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota del 28 settembre 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare di Mantova e della Sezione di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere, nel giorno 28 settembre 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, Sezione di pubblicità immobiliare di Mantova e Castiglione delle Stiviere, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, UIL, UILPA, CONFSAL tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 1368 in data 5 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Mantova e della Sezione di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere, nel giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A11502

DECRETO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Bassano del Grappa, Ufficio provinciale di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9 comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 28 settembre 2012, prot. n. 10117, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 28 settembre 2012, del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Bassano del Grappa dell'Ufficio provinciale di Vicenza;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Bassano del Grappa dell'Ufficio provinciale di Vicenza è da attribuirsi a sciopero del personale;

Vista la nota del Garante del Contribuente per il Veneto del 4 ottobre 2012, prot. n. 760/2012;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Bassano del Grappa dell'Ufficio provinciale di Vicenza nel giorno 28 settembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: SELLERI

12A11503

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 mar-



zo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Viste la nota prot. n. 3722 del 25 settembre 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 del 24 settembre 2012;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lodi, è dipeso dallo partecipazione ad un'assemblea indetta dalla OO.SS. locali, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 1367 in data 5 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi dalle ore 9,30 alle ore 11,30 del 24 settembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 ottobre 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A11506

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 ottobre 2012.

Riclassificazione del medicinale Etinilestradiolo e Drospirenone Docgen (etinilestradiolo/drospirenone) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 614/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società DOC Generici s.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE DOCGEN;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film 3x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 luglio 2012;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE DOCGEN (etinilestradiolo/drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041450038/M (in base 10), 17JYKQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE DOCGEN (etinilestradiolo/drospirenone) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A11489

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 10 ottobre 2012.

Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-*bis* e 46, comma 1-*bis*, del Codice dei contratti pubblici - Bando Tipo (Determinazione n. 4).

Premessa.

L'articolo 64, comma 4-*bis*, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) stabilisce che «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-*bis*. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».

In base a tale previsione, l'Autorità ha predisposto il presente documento, denominato «bando- tipo», finalizzato a dare una prima attuazione al combinato disposto degli articoli 46, comma 1-*bis* e 64, comma 4-*bis*, secondo cui le cause tassative di esclusione dalle gare devono essere indicate nei modelli approvati dall'Autorità. Il «bando-tipo» costituisce, pertanto, il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara, quanto alla individuazione delle cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati.

Il documento è stato sottoposto a due consultazioni (nel mese di settembre 2011 e di luglio 2012); è stato, inoltre, acquisito il prescritto parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso in data 25 settembre 2012.

A seguito della approvazione del «bando-tipo», l'Autorità procederà ad elaborare specifici bandi tipo distinti in base all'oggetto del contratto (lavori, servizi o forniture) che, oltre a riprodurre le clausole relative alle cause tassative di esclusione come indicate in via generale nel presente documento, conterranno le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della gara. La scelta in tal senso effettuata è funzionale anche all'aggiornamento tempestivo dei contenuti del presente bando- tipo e dei connessi bandi-tipo specifici, avuto riguardo all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Sulla base di tali considerazioni;

IL CONSIGLIO

approva l'allegato bando - tipo recante «Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-*bis* e 46, comma 1-*bis*, del Codice dei contratti pubblici».

Roma, 10 ottobre 2012

Il Presidente: SANTORO

Il relatore: CALANDRA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 16 ottobre 2012.

Il Segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

BANDO-TIPO

1. Orientamenti interpretativi.

Secondo l'art. 46, comma 1-*bis*, l'esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara è subordinata al verificarsi di uno o più dei seguenti presupposti:

1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, Regolamento) o da altre disposizioni di legge vigenti;

2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

3) non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La norma trova applicazione generalizzata sia ai settori ordinari (art. 3, comma 4, del Codice) che ai settori speciali (art. 3, comma 5, del Codice), in virtù di quanto disposto dall'art. 206, comma 1, del Codice (nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4,



comma 2, lett. ee, del cd. Decreto Sviluppo, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106). Non assume rilievo l'importo del contratto che può, quindi, essere inferiore o superiore alle soglie comunitarie.

La *ratio* delle nuove disposizioni è rinvenibile nell'intento di garantire un concreto rispetto dei principi di rilievo comunitario di massima partecipazione, concorrenza e proporzionalità nelle procedure di gara, evitando che le esclusioni possano essere disposte a motivo della violazione di prescrizioni meramente formali, la cui osservanza non risponde ad alcun apprezzabile interesse pubblico. Secondo l'art. 4, comma 1, lett *n)*, del Decreto Sviluppo, infatti, la novella è volta a sancire la «tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara».

Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto Sviluppo, la finalità è quella di effettuare una «tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e di ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante», limitando «le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici».

La norma elenca, quindi, i vincoli ed i criteri che le stazioni appaltanti, nonché la stessa Autorità, devono osservare nell'individuazione delle ipotesi legittime di esclusione, allorché redigono, rispettivamente, i documenti di gara ed i bandi-tipo.

L'art. 46, comma 1-*bis*, nel circoscrivere l'area delle "esclusioni legittime", presenta, inoltre, una duplice valenza, poiché opera sia in riferimento alla predisposizione della documentazione di gara – delineando regole tassative affinché la previsione esplicita di ipotesi di esclusione possa essere ritenuta legittima - sia con riguardo alla successiva valutazione del comportamento dei concorrenti, in quanto impone di verificare se tale comportamento, anche a prescindere da quanto previsto dalla lex specialis di gara, produca comunque le conseguenze di cui all'art. 46, comma 1-*bis*, del Codice (incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o sulla provenienza della stessa, non integrità del plico o altre irregolarità relative alla chiusura tali da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte) e comporti, pertanto, l'esclusione del concorrente. La disposizione, inoltre, rafforza il dovere di leale collaborazione tra stazione appaltante e partecipanti alla procedura di gara, già codificato dal medesimo articolo 46, al comma 1, secondo il quale le stazioni appaltanti « invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati».

Le eventuali prescrizioni imposte a pena di esclusione nei bandi, diverse da quelle derivanti dal Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ovvero che non siano riconducibili alle ulteriori ipotesi prospettate dall'art. 46, comma 1-*bis*, sono nulle per espressa previsione del medesimo articolo. La sanzione della nullità, in luogo di quella dell'annullabilità, comporta che le clausole di bandi e lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non consentite, siano automaticamente inefficaci e vadano disapplicate dal seggio di gara, senza necessità di annullamento giurisdizionale.

A sua volta, l'art. 64, comma 4-*bis*, stabilisce che la "tipizzazione" delle cause di esclusione deve essere effettuata ex ante dall'Autorità nei "bandi-tipo" che, quindi, elencano le cause di esclusione che possono essere legittimamente inserite nella documentazione di gara. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, sono tenute a motivare espressamente in ordine alle eventuali deroghe rispetto a quanto ivi previsto, intendendosi per tali la previsione di ulteriori ipotesi di esclusione.

Al riguardo, si precisa, inoltre, che dette deroghe, ancorché motivate, non possono consistere nell'introduzione di clausole contrastanti con il disposto del citato art. 46, comma 1-*bis*, atteso che le stesse, in tal caso, sarebbero affette da nullità.

Dunque, rispetto alle ipotesi tipizzate nel presente bando-tipo, le stazioni appaltanti possono prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e specifica motivazione, solo con riferimento a disposizioni di leggi vigenti ovvero alle altre regole tassative previste dall'art. 46, comma 1-*bis*, del Codice.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente bando-tipo specifica le cause di esclusione legittime secondo i criteri stabiliti dall'art. 46, comma 1-*bis*, più volte citato: esso costituisce, quindi, una cornice di riferimento per orientare il comportamento delle stazioni appaltanti nella corretta applicazione dell'art. 46, comma 1-*bis*, sia in fase di predisposizione della documentazione di gara che nella successiva fase di valutazione del comportamento dei concorrenti, secondo quanto già osservato.

Le indicazioni contenute nel presente bando-tipo sono prodromiche rispetto all'elaborazione dei modelli specifici distinti per lavori, servizi e forniture, giacché mirano ad enucleare un minimo comune denominatore valevole in via trasversale.

Occorre precisare che quanto riportato nel presente documento circa la verifica del possesso dei requisiti verrà successivamente aggiornato in relazione all'entrata in funzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità dall'art. 62-*bis* del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Si rammenta, in proposito che, ex art. 6-*bis*, comma 1, del Codice, a partire dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara sarà acquisita nella BDNCP. L'Autorità stabilirà, con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella BDNCP, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Il presente documento è suddiviso, per comodità di lettura, secondo le indicazioni contenute nell'art. 46, comma 1-*bis*, ed in particolare:

1. Parte I, "Adempimenti previsti dal Codice, dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti";
2. Parte II, "Carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta";
3. Parte III, "Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara" (non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte).

Detta suddivisione non è, tuttavia, da intendersi in maniera rigida, poiché sussistono ipotesi di esclusione riconducibili contemporaneamente a più di uno dei criteri indicati dalla norma.

PARTE I

ADEMPIMENTI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. Indicazioni generali.

Tutti i comportamenti prescritti/vietati dal Codice o dal Regolamento (ovvero da altre norme rilevanti) devono essere considerati imposti a pena di esclusione sia qualora venga comminata espressamente la sanzione di esclusione sia qualora, pur mancando tale previsione esplicita, la norma di riferimento sancisca un obbligo ovvero un divieto o, più in generale, prescriva un adempimento necessario ad assicurare il corretto svolgimento del confronto concorrenziale (in tal senso, *cfr.* da ultimo, Cons. St., ad. plen., n. 21 del 7 giugno 2012, secondo cui è evidente che l'esclusione dalle gare può intervenire «oltre che nei casi in cui disposizioni del codice o del regolamento la prevedano espressamente, anche nei casi in cui dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, o dettino norme di divieto, pur senza prevedere una espressa sanzione di esclusione»; in senso conforme, già Cons. St., n. 1471 del 16 marzo 2012).

La dizione utilizzata dall'art. 46 («mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti») deve, quindi, essere considerata come autonoma ed alternativa rispetto a quanto previsto nella seconda parte del medesimo articolo («nonché nei casi di incertezza assoluta (…)»). Si tratta, cioè, di una disposizione generale, posta a chiusura del sistema, la quale comprende in sé tutte le ipotesi in cui sia riscontrabile una violazione del Codice o del Regolamento (o di altre leggi aventi contenuto prescrittivo), senza la necessità che la prescrizione violata si esprima esplicitamente in termini di un dover essere o di un obbligo e senza che sia espressamente comminata l'esclusione.

Correlativamente, devono ritenersi affette da nullità le prescrizioni che, nella lex specialis, impongano un dato adempimento ai partecipanti, a pena di esclusione, senza una specifica copertura nella normativa vigente o senza che il comportamento posto in essere dal concorrente produca le ulteriori conseguenze previste dall'art. 46, comma 1-*bis*.

Di seguito, sono illustrati gli insiemi omogenei di cause di esclusione che possono essere legittimamente inserite nei bandi di gara, avvisi di gara, lettere di invito, a seconda della procedura adottata. Come si



vedrà nel prosieguo, in alcuni casi, l'esclusione opera anche a prescindere dalla previsione espressa nel bando di gara (come nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni dell'articolo 38) e dalla procedura adottata (aperta, ristretta, negoziata con e senza bando, dialogo competitivo, cottimo fiduciario, ecc.), poiché vengono in rilievo norme di legge di natura imperativa a cui non è ammessa alcuna deroga (Cons. St. n. 467/2012). Negli altri casi, è onere della stazione appaltante rendere edotti i partecipanti, in modo chiaro e scevro da qualsiasi ambiguità, circa il fatto che un dato adempimento è imposto a pena di esclusione.

2. Requisiti di partecipazione.

2.1 Requisiti di ordine generale.

Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara (*cfr.*, *ex multis*, Cons. St., sez. III, n. 2557 del 4 maggio 2012).

Le cause di esclusione di cui all'art. 38 concernono tutti i contratti pubblici (art. 3, comma 3, del Codice), qualunque ne sia la tipologia e l'oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e dalla procedura di scelta del contraente adottata (si vedano, al riguardo, le determinazioni dell'Autorità n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012). Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, ad esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione(1).

A norma del comma 2 dell'art. 38, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve essere completa (*cfr.*, sul punto, parte III, paragrafo 3, "Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive"); con particolare riferimento all'art. 38, comma 1, lett. *c)*, la dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Stante il chiaro disposto normativo, deve quindi ritenersi che, oltre all'ipotesi di falsità, l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 38 da parte di tutti i soggetti ivi previsti costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara (*ex multis*, parere AVCP 16 maggio 2012, n. 74 e Cons. St., sez. III, 3 marzo 2011, n. 1371). Le dichiarazioni sul possesso dei prescritti requisiti, pertanto, non possono essere prodotte ex post, qualora mancanti (*cfr.*, da ultimo, Cons. St., n. 1471 del 16 marzo 2012). Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza, nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia predisposto moduli per l'attestazione dei requisiti di partecipazione, eventuali omissioni o errori non potrebbero riverberarsi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla correttezza ed esaustività del modello predisposto dall'amministrazione (Cons. St., sez. V, sentenza 22 maggio 2012, n. 2973): in tali ipotesi, all'esito di una attenta analisi del caso concreto, si può valutare l'ammissibilità di una eventuale regolarizzazione. Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.

In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. *c)*, del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (*cfr.* Cons. St., ad. plen., n. 10 e n. 21 del 2012).

2.2 Requisiti speciali di partecipazione.

I requisiti speciali - e, cioè, le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione in relazione ad un determinato affidamento - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 2 del Codice.

Di conseguenza, la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara si traduce necessariamente nell'esclusione dalla gara.

Le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, fatto salvo quanto più oltre precisato in relazione agli appalti di lavori pubblici, individuano quali requisiti speciali di partecipazione devono possedere i candidati o i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza.

Si rammenta, inoltre, che, secondo consolidati principi comunitari e giurisprudenziali, in linea generale, i requisiti di partecipazione devono rimanere distinti dai criteri di aggiudicazione, pena la violazione del principio di parità di trattamento, fatto salvo quanto specificato nel paragrafo 4.4 della determinazione dell'Autorità n. 7 del 24 novembre 2011, "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture".

I requisiti speciali devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione e della stipula del contratto: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti speciali mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. n. 445/2000, fatte salve le prescrizioni che impongono la produzione, in fase di partecipazione, di documentazione non autocertificabile (ad esempio, le referenze bancarie o l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 1-*bis*).

Si precisa che, in caso di contratti misti, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

2.2.1 Servizi e forniture.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi, ai sensi dell'articolo 41 del Codice, le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti ed i valori minimi degli stessi che devono essere posseduti dai concorrenti; in ragione della novella introdotta dall'art. 1, comma 2-*bis*, lett. *b)* del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Di conseguenza, la clausola del bando che introduce il fatturato aziendale/globale come requisito di partecipazione deve essere motivata in relazione, ad esempio, alla entità, alla complessità oppure alla specificità dell'appalto, rispettando il principio di proporzionalità.

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle referenze bancarie che, per espressa previsione del citato art. 41 del Codice, devono essere prodotte già in sede di offerta e non sono autocertificabili.

In ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare i requisiti richiesti , può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Le stazioni appaltanti devono indicare in modo chiaro nei documenti di gara il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacità finanziaria, avuto riguardo alla data di scadenza della presentazione dell'offerta/domanda di partecipazione.

Quanto alle modalità per attestare il possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei fornitori e dei prestatori di servizi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 42 del Codice, precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali requisiti devono essere dimostrati, nonché i valori minimi degli stessi ed i relativi periodi di riferimento. L'elenco contenuto nella norma in esame, a differenza

(1) A mero titolo esemplificativo possono citarsi le seguenti normative: art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"); art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"); art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari")



di quello contenuto nell'art. 41, deve essere considerato tassativo, pena non solo la violazione del principio di parità di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria (*cfr.* CGE, 17 novembre 1993, causa C-71/92; in senso conforme, parere AVCP n. 177 del 20 ottobre 2010).

2.2.2 Lavori pubblici.

Nel settore dei lavori pubblici, per i contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 20.658.000 euro (art. 40, del Codice ed art. 60 del Regolamento), non è ammissibile richiedere requisiti ulteriori rispetto al possesso della attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da affidare. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato possesso della attestazione - rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata di cui alla parte II, titolo III del Regolamento - , in corso di validità e che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Dal momento che la durata pari a cinque anni delle attestazioni SOA è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito, l'impresa che abbia richiesto in termini tale verifica può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa; di converso, l'impresa che abbia presentato la richiesta fuori termine può partecipare alle gare solo dopo la data di positiva effettuazione della verifica (*cfr.* Cons. St., ad. plen. n. 27/2012).

Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti. Quindi, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante deve prevedere nel bando di gara i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall'art. 90, commi 1 e 3 del Regolamento. I requisiti sono documentati mediante dichiarazione sostitutiva e verificati dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 48 del Codice.

Per gli appalti di lavori di importo a base di gara superiore ad euro 20.658.000, ai sensi dell'art. 61, comma 6, del Regolamento, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato in conformità all'art. 79, commi 3 e 4 del Regolamento ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Quando il contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 3, lett. *b)* e *c)* del Codice, ha per oggetto anche la progettazione, il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 6, del Regolamento. I requisiti vanno stabiliti in relazione all'ammontare delle spese di progettazione ed in particolare:

a) qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro, rilevano i requisiti indicati all'art. 263 del Regolamento;

b) qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro, rilevano i requisiti indicati all'art. 267 del Regolamento.

Nel caso in cui l'impresa abbia l'attestazione per prestazioni di sola esecuzione, i suddetti requisiti devono essere posseduti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. *d)*, *e)*, *f)*, f-*bis*), *g)* e *h)*, del Codice.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione possono, invece, dimostrare i requisiti sopra specificati alternativamente: *a)* documentando che i suddetti requisiti sono posseduti dai progettisti appartenenti al proprio staff di progettazione; *b)* attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, f-*bis*), *g)* e *h)*, del Codice in possesso dei requisiti in questione.

3. Norme a garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Codice, le amministrazioni possono richiedere: (i) la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità (per quanto concerne il settore dei lavori pubblici, dette certificazioni sono contenute dalla attestazione SOA per le classifiche dalla III in *poi)*; (ii) unicamente nei casi appropriati, l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto e, a tale scopo, la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale.

Vale, altresì, quanto disposto dall'art. 281 del Regolamento circa i criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale negli appalti di servizi e forniture.

4. Ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti speciali necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

Il comma 2 dell'art. 49 del Codice detta una disciplina specifica per la documentazione che l'impresa ausiliata deve presentare al fine di partecipare alla procedura di gara. A riguardo, stante il tenore della norma citata, deve ritenersi che tale documentazione, ivi compreso il contratto di avvalimento, debba essere allegata dal concorrente a pena di esclusione. Ad integrazione di quanto qui osservato, per le ulteriori ipotesi di esclusione derivanti dalla violazione delle norme in tema di avvalimento, si rinvia alla determinazione dell'Autorità n. 2 del primo agosto 2012 ("L'avvalimento nelle procedure di gara").

5. Verifiche sul possesso dei requisiti speciali.

Per espressa previsione normativa, costituisce causa di esclusione la mancata o tardiva comprova dei requisiti in sede di verifica ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice. Per quanto concerne l'aggiudicatario ed il secondo in graduatoria trova applicazione quanto disposto dal secondo comma del medesimo articolo.

Nei casi in cui le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, i candidati presentano, già in fase di offerta, la documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando o nella lettera di invito, in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (*cfr.* art. 48, comma 1-*bis*, del Codice).

È da rilevare che l'art. 46 e l'art. 48 rispondono a presupposti e finalità differenti, giacché il primo tende a delimitare le ipotesi di esclusione delle imprese dalle gare, mentre il secondo, al fine di tutelare la correttezza e speditezza del procedimento di gara, è volto a preservare la specifica gara dalla partecipazione di imprese non adeguate.

Le stazioni appaltanti individuano nel bando o nella lettera di invito i mezzi di prova richiesti per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. Valgono, in proposito, le indicazioni fornite dall'Autorità mediante la determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 ("Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006").

L'art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI)(2). Deve ritenersi, infatti, che il comma 4 dell'art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese) - secondo cui «la pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno» - non abbia inteso modificare l'ambito soggettivo di operatività della verifica a campione, né sottrarre a tale verifica le MPMI. La norma, nel fare riferimento alla "impresa aggiudicataria", non può che riguardare i controlli esercitati ai sensi del comma 2 dell'art. 48 e, cioè, quelli che regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del primo e del secondo graduato. Essa non attiene, invece, ai controlli a campione svolti ai sensi del precedente comma 1, perché gli stessi vengono posti in essere in una fase antecedente all'apertura delle offerte presentate e, quindi, all'individuazione dell'aggiudicatario.

In sintesi, la deroga di cui all'art. 13, comma 4, incide soltanto sull'operatività del comma 2 dell'art. 48 con l'effetto di esentare il secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da parte del primo aggiudicatario).

(2) Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE



In relazione, poi, all'art. 15 della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che ha introdotto significative modifiche al d.P.R. n. 445/2000 intese a rafforzare il principio della inutilizzabilità dei certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, nonché l'obbligo, per quest'ultima, di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, si precisa quanto segue.

L'art. 48 del Codice prevede che la richiesta della documentazione probatoria sia rivolta direttamente all'interessato anziché acquisita d'ufficio dall'amministrazione o dall'ente pubblico certificante. Secondo l'orientamento sino ad oggi espresso dall'Autorità, fatto proprio dalla giurisprudenza, si tratta di una norma speciale che comporta, rispetto alla disciplina generale del d.P.R. n. 445/2000, oneri aggiuntivi a carico dei concorrenti giustificati in virtù del particolare rapporto di tipo negoziale cui la presentazione della documentazione è preordinata e dall'esigenza di assicurare la serietà dell'offerta, unitamente alla celerità della conclusione del procedimento di verifica (*cfr.* Cons. St., sez. III, ordinanza n. 2226/2012). Quindi, anche alla luce delle modifiche apportate dal citato art. 15 della l. n.183/2011, rimangono in vigore le modalità di comprova del possesso dei requisiti previste dall'art. 48.

Detta interpretazione e, più in generale, le indicazioni fornite a proposito delle modalità di verifica dei requisiti, dovranno essere coordinate in relazione all'entrata in vigore della BDNCP ex art. 6-*bis*, comma 1, del Codice, dal 1° gennaio 2013.

Si rammenta, al riguardo, che l'Autorità procederà, ai sensi del comma 2 del citato art. 6-*bis*, a stabilire con propria deliberazione i dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella BDNCP, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. In base al successivo comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori saranno tenuti a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione esclusivamente tramite la BDNCP, a meno che non siano diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella stessa.

6. Termini per la presentazione delle offerte.

Le offerte devono essere tassativamente presentate entro i termini prescritti dal bando, come sancito dall'art. 55, commi 5 («Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara») e 6 («Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito»).

Quanto precede vale per tutte le tipologie di procedure, dal momento che il termine è posto a tutela del fondamentale principio, anche di derivazione comunitaria, della parità di trattamento. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato rispetto del termine di presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione.

7. Rispetto del divieto di partecipazione plurima/contestuale

A fini di tutela della concorrenza e per preservare la regolarità e l'efficacia del confronto competitivo, diverse disposizioni del Codice vietano la partecipazione, alla medesima gara, di soggetti tra loro non indipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lettera m-*quater*).

Rientrano in questa casistica, a titolo esemplificativo, le disposizioni di seguito succintamente elencate:

partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell'art. 36, comma 5;

partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell'art. 36, comma 5 (nei lavori pubblici tale condizione è dimostrata attraverso l'attestazione SOA ai sensi dell'art. 94 del Regolamento);

partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell'art. 37, comma 7;

violazione del divieto dell'art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

violazione del divieto di cui all'art. 253 del Regolamento - relativo alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura - di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

violazione del divieto di cui all'art. 253 del Regolamento di partecipazione congiunta alla medesima gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di liberi professionisti, qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali essi sono amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori.

7.1 Indicazioni specifiche per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari e dei consorzi stabili.

Fatto salvo quanto già osservato in via generale sul necessario possesso dei requisiti di partecipazione, per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari valgono, altresì, le seguenti cause di esclusione:

1) nel caso di lavori, mancato possesso dei requisiti secondo le percentuali minime indicate dal Codice e dal Regolamento (art. 92 del Regolamento) in relazione alla tipologia di raggruppamento orizzontale, verticale o misto.

2) nel caso di forniture e servizi, mancato possesso dei requisiti secondo la tipologia e la misura indicate nel bando di gara ai sensi dell'art. 275 del Regolamento;

3) nel caso di forniture o servizi, mancata indicazione nell'offerta delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*cfr.* Cons, St., ad. plen., n. 22 del 2012);

4) in caso di RTI costituendo:

- mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici;

- mancato impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di aggiudicazione della gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario;

5) nel caso di raggruppamento costituito, violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37, commi 14 e 15);

6) violazione del divieto di associazione in partecipazione;

7) nel caso di lavori pubblici violazione delle norme in tema di indicazione e ripartizione di quote tra le imprese raggruppate secondo quanto meglio specificato nel prosieguo (art. 37, comma 13).

Per esplicita previsione del comma 10 dell'art. 37, l'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta «l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto».

Inoltre, nel caso di lavori pubblici, l'art. 92, comma 2, del Regolamento, per i raggruppamenti di tipo "orizzontale", prevede, all'ultimo periodo, che «nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara»; la disposizione conferma l'orientamento più volte espresso dall'Autorità in relazione alla previgente normativa, secondo cui l'espressione «l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria» si riferisce ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA e concretamente "spesa" ai fini dell'esecuzione dei lavori e non in assoluto. Si precisa, al riguardo, che la mandataria deve spendere i requisiti nella percentuale maggioritaria in quella specifica gara e per ognuna delle categorie presenti nella gara (*cfr.*, da ultimo, parere AVCP n.76 del 16 maggio 2012).

Con riguardo ai servizi ed alle forniture, l'art. 275, comma 2, del Regolamento prevede che, per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. *d), e), f)*, e f-*bis*), del Codice (RTI, consorzi di concorrenti, GEIE, operatori economici stabiliti in altri Stati membri), il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti. Inoltre, viene precisato che la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Tale inciso è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, con riferimento alla specifica gara.

Sempre per il settore dei servizi e delle forniture, l'art. 277 del Regolamento dispone, per i consorzi stabili, che la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti richiesti nel bando di gara sia valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati; per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, posseduti dai singoli con-



sorziati - relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo - sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Per i servizi di ingegneria ed architettura, l'art. 261, comma 7, stabilisce che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del Regolamento devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, la quale, comunque, non può essere fissata in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, senza che sussista la possibilità di richiedere agli stessi percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, poi, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. Si precisa che il suddetto limite del sessanta per cento, valevole per la mandataria, costituisce il limite massimo che la stazione appaltante può fissare nel bando e non già il limite minimo, come avviene per i lavori pubblici. Pertanto, il concorrente che supera il limite indicato nel bando può, comunque, partecipare alla gara, fermo restando che i restanti requisiti devono essere posseduti dalle mandanti, per le quali, come rilevato, non è possibile stabilire un limite minimo; ciò non toglie che, ove le mandanti dichiarino di partecipare per una certa percentuale o parte del servizio, debbano poi dimostrare, di conseguenza, di possedere i requisiti di qualificazione in misura corrispondente (sul punto, si rinvia anche a quanto osservato nel successivo paragrafo).

La disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale). Nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

7.1.1 Principio di corrispondenza.

Il profilo della corrispondenza tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un raggruppamento e le quote di esecuzione del lavoro/servizio/fornitura (e, quindi, la ripartizione delle relative capacità tecniche ed economico-finanziarie) negli appalti di lavori, servizi o di forniture necessita di alcune precisazioni.

Con riferimento agli appalti di lavori pubblici, l'art. 37 del Codice, nel disciplinare le modalità partecipative alle gare per l'aggiudicazione dei contratti dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, prevede che «nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento» (comma 3). Stabilisce, ancora, il comma 13 dello stesso art. 37 che, per i lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo «devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento».

Da tali disposizioni e da quanto prescritto dal Regolamento (*cfr.* art. 92), consolidata giurisprudenza, con riguardo ai lavori pubblici, ha concluso che deve sussistere una corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione (intese come quelle quote percentuali minime che ogni soggetto deve dimostrare di possedere per accedere alla procedura di gara), quote di partecipazione (intese quali quote di partecipazione al raggruppamento) e quote di esecuzione dei lavori.

Tale principio di corrispondenza, che discende direttamente da norme imperative e prescinde dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria, comporta, quindi, l'obbligo di dichiarare già in sede di offerta le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori, al fine di assicurare che la stazione appaltante possa verificare il possesso dei requisiti di qualificazione delle singole imprese in corrispondenza alle prestazioni che ciascuna deve eseguire e, al contempo, evitare partecipazioni fittizie di imprese effettuate al solo scopo di far conseguire l'aggiudicazione a soggetti privi delle necessarie qualificazioni. D'altra parte, l'obbligo di indicare le suddette quote non si traduce in un onere eccessivamente gravoso, risolvendosi in una mera dichiarazione. Proprio in virtù della particolare valenza ad esso associata, inoltre, il principio di corrispondenza si impone ai concorrenti senza alcuna necessità di espressa previsione del bando di gara: quest'ultimo deve intendersi in ogni caso conformemente integrato (in tal senso, *cfr.* Cons. St., sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416).

In sintesi, dal combinato disposto dei commi 3 e 13 dell'art. 37 del Codice consegue che, all'atto della partecipazione, deve essere formulata l'indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali poter desumere la quota parte dei lavori che saranno eseguiti da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento: l'indicazione delle quote di partecipazione - e, conseguentemente dei lavori - si rivela, dunque, un requisito di ammissione alla gara e deve provvedersi a tale incombente sin dalla presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non essendo sufficiente che ciò avvenga in una fase successiva (*cfr.*, *ex multis*, Cons. St., sez. V, 21 marzo 2012 n. 1597). Sulla base delle predette indicazioni preventive e formali, avverrà la verifica della sussistenza della qualificazione.

Si precisa, inoltre, che l'impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; essa, di conseguenza, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e, quindi, non deve (e, in realtà, neppure può) dichiarare la propria quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo.

Per quanto concerne i servizi e le forniture, l'art. 37, comma 4, del Codice prevede solo che debbano essere specificate nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: a seguito delle modifiche apportate al comma 13 dell'art. 37 dall'art. 1, comma 2-*bis*, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135), infatti, l'obbligo di corrispondenza in fase di esecuzione vale solo per i lavori pubblici.

L'obbligo di specificazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, del Codice, deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta, nonché a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.

Così come per i lavori pubblici, anche per i servizi e forniture, la violazione del precisato obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire non costituisce una violazione meramente formale. L'incidenza, anzi, risulta sostanziale, considerata la rilevanza che tale specificazione acquista sulla «serietà, affidabilità, determinatezza e completezza, e dunque, sugli elementi essenziali dell'offerta, la cui mancanza, pena la violazione dei principi della par condicio e della trasparenza, non è suscettibile di regolarizzazione postuma» (*cfr.* Cons. St., ad. plen. n. 26 del 2012).

In caso di procedure ristrette, negoziate o di dialogo competitivo o, più in generale, nelle procedure nelle quali vi è una fase di cd. "prequalifica" a seguito della quale la stazione appaltante sceglie i concorrenti da invitare, è comunque necessario, a pena di esclusione, indicare le quote già nella domanda di partecipazione, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei prescritti requisiti e la conseguente definizione dell'elenco degli operatori cui inviare le lettere di invito a presentare offerta. Ai sensi dell'art. 62, comma 5 del Codice, infatti, le stazioni appaltanti non possono invitare candidati che non abbiano i requisiti richiesti. Quanto precede non inficia la possibilità che intervenga una modificazione del raggruppamento sino al momento della presentazione dell'offerta (*cfr.* T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 10 agosto 2012, n. 1444). Difatti, nella fase precedente la formulazione dell'offerta, il concorrente non assume alcun impegno particolare in ordine alla partecipazione alla gara: anche in caso di invito da parte della stazione appaltante, il concorrente resta libero di accoglierlo o meno (*cfr.*, sul punto, T.A.R. Toscana, sez. I, 20 luglio 2011, n. 1254). Tale modificazione non deve, comunque, riguardare l'impresa capogruppo, né incidere negativamente sul livello dei requisiti di qualificazione del raggruppamento: è, quindi, ammissibile modificare le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento, purché corrispondano alla qualificazione richiesta.

7.1.2 Modifiche soggettive.

L'art. 37, ai commi 18 e 19, indica i casi in cui sono ammissibili modifiche soggettive della composizione dei raggruppamenti a seguito del verificarsi di eventi patologici che colpiscono il mandante o il mandatario. Con specifico riguardo alla normativa antimafia, si sottolinea quanto disposto dall'art. 95 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma



degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136") circa il fatto che, se taluna delle situazioni dalle quali emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa (*cfr.* artt. 84, commi 4 e 91, comma 7 del medesimo Codice delle leggi antimafia) interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un raggruppamento temporaneo, «le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto».

Anche al di fuori delle ipotesi espressamente normate, deve ritenersi ammissibile il recesso di una o più imprese dal raggruppamento (e non l'aggiunta o la sostituzione), a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto. Tale limitata facoltà può essere esercitata (*cfr.* Cons. St., ad. plen. n. 8/2012) a condizione che la modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente che recede (sul punto, si veda anche Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842). In altri termini, il recesso dell'impresa componente, nel corso della procedura di gara, non può mai valere a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura in ragione della esistenza, a suo carico, di cause di esclusione.

7.1.3 Raggruppamenti sovrabbondanti.

Alcune precisazioni sono necessarie anche con riguardo alla discussa tematica del cd. raggruppamento sovrabbondante. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sviluppato, nel tempo, un orientamento consistente nel suggerire alle stazioni appaltanti la possibilità di inserire nei bandi di gara clausole di esclusione dei raggruppamenti costituiti da due o più imprese che già singolarmente posseggono i requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara.

La costituzione di un raggruppamento che, nel concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere "macroscopicamente" anticoncorrenziale si porrebbe in violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che, al pari dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. La possibilità di escludere tali raggruppamenti dovrebbe, quindi, fondarsi sulla contemporanea convergenza di elementi di carattere formale (il possesso dei requisiti) e sostanziale (le concrete potenzialità anticoncorrenziali del raggruppamento), la cui verifica andrebbe operata dalla stazione appaltante per accertare la sussistenza di una volontà collusiva delle imprese partecipanti al raggruppamento. La previsione di una siffatta clausola di esclusione era espressamente consentita per le gare indette per l'affidamento dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d)* del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla l. 15 settembre 2011, n. 148), caducato a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 199, depositata il 20 luglio 2012. La citata norma stabiliva che, al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito potessero prevedere l'esclusione di «forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento».

Sul punto, è stato posto in rilievo che la vigente disciplina degli appalti pubblici non vieta ad imprese già selezionate nella fase di prequalificazione – e, dunque, già in possesso dei requisiti di partecipazione - di associarsi temporaneamente in vista della gara e che, pertanto, un raggruppamento sovradimensionato non può considerarsi, di per sé, vietato. L'art. 37, comma 12, del Codice prevede, infatti, che, in caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo hanno la facoltà di presentare un'offerta o di trattare per se stessi o quali mandatari di operatori riuniti.

Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, non è dunque il sovradimensionamento del raggruppamento in sé ad essere illecito, ma «l'inserirsi di tale sovradimensionamento in un contesto di elementi di fatto che denotano i fini illeciti perseguiti con uno strumento, quello dell'a.t.i., in sé lecito» (Cons. St. n. 5067/2012).

Si ritiene, quindi, non ammissibile un divieto generale di partecipazione per i raggruppamenti "sovrabbondanti" (sul punto, Cons. St., 11 giugno 2012, n. 3402), dovendo la questione essere valutata in relazione alla eventuale concreta portata anticoncorrenziale, nella medesima ottica che connota l'art. 38, comma 1, m-*quater*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è ammissibile l'inserimento di una clausola di esclusione *ad hoc* qualora ciò sia proporzionato e giustificato in relazione alle esigenze del caso specifico, quali la complessità del servizio e/o l'assetto del mercato di riferimento, fermo restando che l'esclusione non potrà mai essere automatica. Deve, infatti, essere assicurata alle imprese la possibilità di giustificare, di fronte alla stazione appaltante, la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo presentando idonea documentazione. Tale giustificazione non dovrà, tuttavia, limitarsi ad una mera "autocertificazione", ma dovrà essere basata su precisi elementi in grado di corroborare la tesi delle imprese associate quali, ad esempio, il piano di business che evidenzi l'opportunità di partecipare in RTI alla luce del valore/dimensione/tipologia del servizio richiesto o dell'attuale stato delle imprese coinvolte (coinvolgimento in altri servizi, stato di difficoltà, temporanea impossibilità di utilizzare i mezzi a disposizione) (*cfr.* AGCM AS987 e AS880; si veda inoltre Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5067).

8. Ricorso al subappalto.

Il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 118 del Codice che impone, inter alia, l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (comma 2). Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara: da ciò consegue che l'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non può essere, di per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti. Diversamente, la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione.

Per i lavori pubblici, inoltre, devono rammentarsi i principi di cui all'art. 92 del Regolamento:

- comma 1, secondo periodo: «I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente»;

- comma 3, ultimo periodo: «I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente»;

- comma 7, primo periodo: «In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente».

Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre l'esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.

La normativa citata non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta (*cfr.* Cons. St., sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563), ma solamente l'obbligo di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione "mancante" deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell'impresa.

9. Mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di chiarimenti.

Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1,



del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'art. 46, comma 1, del Codice non assegna alle amministrazioni una mera facoltà o un potere eventuale ma codifica piuttosto un ordinario modus procedendi: in questo senso, esso costituisce attuazione del criterio del giusto procedimento ex art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del principio del favor partecipationis.

L'applicazione dell'art. 46, comma 1, del Codice deve, tuttavia, avvenire nel rispetto della par condicio competitorum.

Il cd. potere-dovere di soccorso istruttorio viene in rilievo qualora si tratti di completare o chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti che siano stati comunque presentati e non anche quando si tratti di produrre documenti in toto assenti, benché imposti per la partecipazione alla gara. Inoltre, la possibilità che i concorrenti regolarizzino, ovvero integrino, la documentazione allegata alla domanda incontra, tra gli altri, il limite della immodificabilità dell'offerta e della perentorietà del termine per la sua presentazione (*ex multis*, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 8 marzo 2012, n. 199; Corte di Giustizia europea, sentenza n. 599 del 29 marzo 2012). In particolare, la cd. regolarizzazione non può in alcun caso essere riferita agli elementi essenziali della domanda o dell'offerta e non deve essere consentita nell'ipotesi di documentazione del tutto assente; diversamente, si realizzerebbe un'alterazione degli elementi essenziali dell'offerta, che devono essere sempre presenti ab origine, ed una lesione del carattere perentorio del termine per la presentazione dell'offerta stessa. In altre parole, alla stazione appaltante è precluso sopperire, mediante il rimedio della regolarizzazione documentale, alla totale mancanza di un documento (Cons. St., sez. IV, 4 luglio 2012 n. 3925; sez. V, 6 agosto 2012, n. 4518).

A titolo esemplificativo, fermo restando che le valutazioni circa la possibilità di esercitare il potere-dovere di richiedere integrazioni e chiarimenti devono necessariamente essere operate dalla stazione appaltante in relazione al caso concreto, appare ammissibile che, in ipotesi di presentazione di un documento di identità non in corso di validità, il concorrente possa presentare un idoneo documento valido ovvero possa procedere alla regolarizzazione qualora sorgano dubbi in merito alla conformità all'originale di un documento presentato in copia.

10. Disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte.

10.1 Varianti in sede di offerta.

In linea generale, occorre osservare che l'offerta tecnica deve essere conforme alle prescrizioni in merito contenute nei documenti di gara.

La possibilità di presentare varianti in sede di offerta è ammessa nei limiti previsti dall'art. 76 del Codice, così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente.

Ai sensi della disposizione citata – che riproduce la disciplina contenuta nell'art. 24 della direttiva 2004/18/CE e si applica indifferentemente ai contratti di lavori, servizi e forniture - la presentazione delle varianti può essere effettuata nel solo caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76, comma 1); inoltre, la stazione appaltante, in sede di redazione della lex specialis, deve esplicitamente indicare l'ammissibilità delle varianti (art. 76, comma 2), nonché specificare i requisiti minimi che le stesse devono rispettare e le relative modalità di presentazione (art. 76, comma 3).

Le stazioni appaltanti possono prendere in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti stabiliti ex ante nella lex specialis (art. 76, comma 4) e, nel caso di gare relative a servizi e forniture, qualora sia stata autorizzata la presentazione di varianti, queste non possono essere respinte per il solo fatto che, se accolte, configurerebbero «o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi » (art. 76, comma 5).

La giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcuni criteri guida per l'applicazione della disciplina illustrata, che appare opportuno richiamare (*cfr.* Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1019; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481; sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578):

a) le varianti possono riguardare le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante;

b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base;

c) l'offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali;

d) l'offerente deve fornire la prova che la variante garantisce l'efficienza del progetto e le esigenze della stazione appaltante sottese alla prescrizione variata;

e) la lex specialis deve dettagliare i criteri motivazionali in base ai quali vanno espresse le valutazioni dei vari aspetti che caratterizzano le varianti ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tali criteri guida (in particolare, Cons. St., sez. V, 16 maggio 2008, n. 3481), valgono a superare la questione dell'individuazione del discrimen tra variante al progetto posto a base di gara e proposta migliorativa del progetto posto a base di gara: la prima, sarebbe ammessa solo se prevista dalla lex specialis di gara, mentre la seconda sarebbe sempre ammessa. In realtà, una simile distinzione non pare avere effetti in concreto, in quanto la lex specialis deve specificare non solo se la variante è o non è ammessa, ma anche quali sono i limiti entro i quali, se ammessa nel bando di gara, essa deve essere offerta. Detti limiti, possono essere stabiliti in positivo o in negativo, nel senso che è ammissibile sia indicare quale migliorie sono possibili - perché d'interesse della stazione appaltante - sia stabilire quali migliorie non possono essere proposte - in quanto non di interesse della stazione appaltante (*cfr.*, sul punto, determinazione n. 5 del 2011 e parere sulla normativa del 13 marzo 2012 – REG. 25/2011).

10.2 Soglia di sbarramento.

Il Codice, in caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio (cd. soglia di sbarramento) che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire in relazione a taluni criteri di valutazione, ritenuti particolarmente importanti (art. 83, comma 2). In tal caso, la stazione appaltante indica, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione a tali criteri, devono obbligatoriamente conseguire un punteggio–soglia minimo prestabilito, prescrivendo, altresì, che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla apertura dell'offerta economica, con conseguente non ammissione alle successive fasi del procedimento.

Si rammenta che, nel caso in cui un dato criterio di valutazione sia suddiviso in sub-criteri, è necessario procedere alla cd. riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali subcriteri con riferimento ai pesi previsti per il criterio di partenza , al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel bando di gara. Per ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualità, occorre allora attribuire alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il valore più alto tramite i sottocriteri, il punteggio massimo indicato dalla lex specialis e, conseguentemente, mediante proporzione lineare riparametrare tutte le altre offerte (*cfr.* parere AVCP n. 109/2012). Tale operazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento per evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione. È, in ogni caso, opportuno specificare espressamente nella documentazione di gara la previsione di tale operazione, per renderne edotti i concorrenti.

Si rinvia, in merito, a quanto osservato nella determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 ("Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture").

10.3 Offerte anomale.

Costituisce causa di esclusione la presentazione di un'offerta economica che, all'esito del procedimento di verifica di cui agli artt. 87 ed 88 del Codice, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86 del Codice. Anche al di fuori delle ipotesi espressamente normate ai commi 1 e 2 del citato art. 86, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86, comma 3).

La regola posta dall'art. 87, comma 1, del Codice – secondo cui all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio con il concorrente – incontra l'eccezione dell'esclusione automatica che può essere prevista nel bando nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, le offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 86 e siano rispettati i limiti di importo del contratto stabiliti, per i lavori, dall'art. 122, comma 9 (importo inferiore o pari a 1 milione di euro) e, per i servizi e le forniture, dall'art. 124, comma 8 (importo inferiore o pari a 100.000 euro). In ogni caso, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. Occorre precisare che, in via transitoria (fino al 31 dicembre 2013), l'art. 253, comma 20-*bis*, del Codice consente l'esclusione automatica fino alla soglia comunitaria.



11. Mancato versamento del contributo all'Autorità.

Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). Di contro, un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l'esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione (*cfr.*, pareri AVCP n. 8 dell'8 febbraio 2012; n. 4 del 12 gennaio 2011; n. 8 del 14 gennaio 2010; n. 67 del 25 marzo 2010). Ne deriva che, se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all'Autorità e paventare l'esclusione in caso di mancato pagamento, non lo è altrettanto prevedere la medesima sanzione nel caso di una violazione meramente formale delle predette istruzioni.

12. Ulteriori ipotesi specifiche previste da norme.

Costituisce causa di esclusione la violazione delle seguenti disposizioni del Codice e del Regolamento:

1) Art. 90, comma 8 del Codice, in tema di esclusione dalle gare per incompatibilità tra il ruolo di progettista e quello di appaltatore.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti od alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti si estendono ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

2) Art. 56 del Regolamento, in tema di responsabilità del soggetto incaricato della verifica della progettazione.

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalle norme applicabili e dal contratto di appalto di servizi è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.

3) Art. 111 del Regolamento, in tema di offerta per l'esecuzione di lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili.

L'art. 53, comma 6, del Codice prevede che, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può contemplare il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, alle condizioni ivi dettate, indicati nel programma di cui all'art. 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. In detta ipotesi, le offerte devono specificare (comma 8, art. 53 citato): *a)* se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile ed il prezzo che, in tal caso, viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto; *b)* se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto. La scelta fra dette opzioni, ai sensi dell'art. 111 del Regolamento, è obbligatoria a pena di esclusione (« (…) le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l'offerta fa riferimento»). Nel caso in cui la stazione appaltante, avvalendosi di quanto previsto al comma 10 dell'art. 53 del Codice, non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, tenuto conto del fatto che la configurazione attuale dell'istituto non consente più la presentazione di offerte finalizzate al solo acquisto dell'immobile, occorre precisare che sono escluse le offerte non congiunte e limitate alla sola esecuzione dei lavori.

4) Art. 119 del Regolamento, in tema di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Se la procedura ristretta è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, i dati previsti dal primo comma dell'art. 119 del Regolamento. Devono osservarsi le indicazioni dettate, a seconda della procedura di gara, dai successivi commi circa la conseguente redazione delle offerte. Inoltre, ai sensi del comma 5, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica, il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è stabilito facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va, inoltre, accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcune ulteriori disposizioni del Codice e del Regolamento che prescrivono requisiti di partecipazione, in carenza dei quali è, quindi, possibile prevedere l'esclusione della gara, in relazione allo specifico appalto:

1) Art. 39 del Codice, relativo ai requisiti di idoneità professionale. Si applica la disposizione dell'art. 38, comma 3, che rinvia, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, all'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

2) Art. 153 del Codice relativo ai requisiti del promotore e dei concessionari.

3) Art. 160-*bis* del Codice relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.

4) Art. 160-*ter* del Codice relativo al contratto di disponibilità.

5) Artt. 186 - 191 del Codice, relativi ai requisiti di qualificazione dei contraenti generali.

6) Parte III, Capo III, Sezione V del Codice, riguardante la selezione qualitativa degli offerenti e la qualificazione nei cd. "settori speciali".

7) Titolo II, Capo II del d.lgs. 15 novembre 2011 n. 208 (recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"), relativo ai requisiti negli appalti nel settore della difesa.

8) Artt. 48 e 50 del Regolamento, in tema di soggetti cui può essere affidata l'attività esterna di verifica della progettazione e di requisiti di partecipazione alle relative gare (si veda, anche, l'art. 29 dell'Allegato XXI del Codice).

9) Artt. 95 e 96 del Regolamento, laddove prevedono i requisiti del concessionario e del proponente.

10) Artt. 266 e 267 del Regolamento, sui requisiti per la partecipazione alle gare di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

PARTE II

CARENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI ED INCERTEZZA ASSOLUTA SUL CONTENUTO O SULLA PROVENIENZA DELL'OFFERTA

1. Indicazioni generali.

L'art. 46, comma 1-*bis*, prevede, accanto alla esclusione per violazione di norme, le seguenti ulteriori ipotesi:

1) incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta;

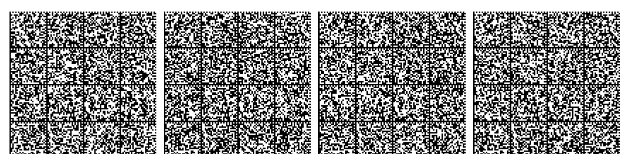
2) incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi degli artt. 73 e 74 del Codice:

- le domande di partecipazione e le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato ed il suo indirizzo, nonché la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce; esse sono, inoltre, corredate dei documenti prescritti dal bando;

- le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente ed il suo indirizzo, nonché la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione offerta, unitamente alle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

Con dizione sostanzialmente identica, il comma 3 dell'art. 73 ed il comma 5 dell'art. 74 prevedono che le stazioni appaltanti richiedano gli elementi essenziali menzionati, nonché gli altri elementi e documenti



necessari ovvero utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto ed alle finalità dell'offerta.

È onere delle stazioni appaltanti redigere in modo chiaro la documentazione di gara, evidenziando gli adempimenti posti a pena di esclusione. Si rammenta, inoltre, che nell'interpretazione delle clausole della lex specialis deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, dovendosi escludere ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze applicative. Inoltre, tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara, siano esse contenute nel bando, nella lettera d'invito ovvero negli altri documenti di gara , concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis. Quindi, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, del favor partecipationis nonché del dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative (*cfr*. art. 1337 c.c.) impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati (si veda, ad esempio, quanto già osservato in merito al potere-dovere di soccorso istruttorio).

2. La sottoscrizione dell'offerta.

Le offerte e le domande di partecipazione devono essere debitamente sottoscritte da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, ai sensi degli artt. 73 e 74 del Codice.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorità, la sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale, perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (*cfr*. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009).

Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullità delle stesse (e la conseguente irricevibilità), a garanzia della par condicio dei partecipanti (*cfr*. Cons. St., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3669; sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513).

Quanto precede vale sia con riguardo all'offerta economica che all'offerta tecnica, anche in assenza di una esplicita comminatoria di esclusione nella lex specialis; in caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'offerta/domanda di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, *cfr*. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale l'offerta stessa è contenuta, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Occorre porre in rilievo che la sottoscrizione dell'offerta costituisce un adempimento di carattere essenziale anche in caso di procedura telematica di gara; vale in proposito quanto disposto dall'art. 77, comma 6, lett. *b)*, del Codice, secondo cui le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal d.lgs. n. 82/2005.

Quanto alla dibattuta questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. È, pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, *cfr*. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per altro verso, non può essere richiesta, a pena di esclusione, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già prescritta dal disciplinare di gara all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa (*cfr*. AVCP parere 9 febbraio 2011, n. 21; parere 20 ottobre 2011 n. 183; in senso analogo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 maggio 2012, n. 1397).

3. Accettazione delle condizioni generali di contratto.

Si ritiene legittimo prescrivere, a pena di esclusione, l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara. Ciò avviene, di norma, mediante una espressa dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di aver esatta cognizione del contenuto delle stesse, fatta comunque salva la facoltà dell'esecutore di apporre eventuali riserve in fase di esecuzione nei modi ed entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Più in dettaglio, a titolo esemplificativo, possono citarsi:

(i) l'accettazione delle norme e delle condizioni legittime contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;

(ii) la dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;

(iii) l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima dei conseguenti oneri, che rimarranno comunque fissi ed invariabili, fatta salva la possibilità di esercitare la facoltà prevista dall'art. 100, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

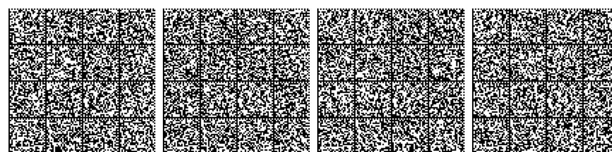
(iv) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

(v) l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità..

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo a tale ultima fattispecie.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Nei protocolli le amministrazioni assumono, di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le finalità di prevenzione indicate. Deve ritenersi che la previsione dell'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione sia tuttora consentita, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti.

Mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (*cfr*. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).



4. Offerte condizionate, plurime ed in aumento.

Deve essere ricondotta all'ipotesi di incertezza sul contenuto dell'offerta la presentazione di offerte condizionate o con riserve. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione.

Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti.

Secondo la consolidata posizione dell'Autorità, inoltre, non vi sono dubbi circa la vigenza del divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, introdotto con la l. 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Merloni *ter)* al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione e ribadito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (*cfr.* parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con riguardo a tale ultimo profilo, si rammenta che l'art. 283, comma 3, del Regolamento, nel delineare la procedura in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contiene un esplicito riferimento alla lettura dei "ribassi espressi in lettere" e delle riduzioni delle offerte economiche.

5. Presentazione della cauzione provvisoria.

Il Codice disegna un peculiare e specifico sistema di garanzie, volto a tutelare la stazione appaltante sia nella fase pubblicistica di scelta del contraente sia in quella privatistica di esecuzione del contratto. Con riguardo alla fase di partecipazione alla procedura di gara, assumono rilievo le disposizioni dettate sulle garanzie a corredo dell'offerta, che coprono la stazione appaltante dal rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

Occorre, in proposito, distinguere tra contratti nei settori ordinari e contratti nei settori speciali.

Per i settori ordinari, la norma di riferimento è costituita dall'art. 75 del Codice. La disposizione presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria configuri un adempimento necessario a pena di esclusione. La garanzia provvisoria assolve, infatti, allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario. Pertanto, essa è un elemento essenziale dell'offerta e non un mero elemento di corredo della stessa.

L'offerta presentata senza la garanzia ovvero con una garanzia sprovvista degli elementi di cui all'art. 75, comma 4, è, quindi, carente di un elemento essenziale e, per ciò stesso, non ammissibile.

A titolo esemplificativo, non è sufficiente che l'operatore economico si impegni a presentare la cauzione ovvero dichiari di esserne nella disponibilità, senza produrla materialmente.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'art. 75 prescrive che «l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente» ovvero, nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, «nella misura massima del 2 per cento del prezzo base»; il successivo comma 4 dell'art. 75 stabilisce che «la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante».

Nel caso degli appalti di lavori, la cauzione è parametrata all'importo complessivo degli stessi, inclusi gli oneri per la sicurezza; nel caso di appalto integrato, devono essere compresi anche gli oneri della progettazione.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La norma deve essere coordinata con quanto prescritto dall'art. 63 del Regolamento ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla I ed alla II, per la quale le imprese devono possedere obbligatoriamente il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Pertanto, in tal caso, l'importo della cauzione è da ritenersi sempre dimidiato. Nelle altre ipotesi, l'art. 75, comma 7, prescrive che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti: di conseguenza, la presentazione di una cauzione dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce causa di esclusione. È ammissibile consentire al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione, qualora questa sia stata segnalata, purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione.

Con riguardo, invece, ai settori speciali, si rileva che l'art. 75 del Codice non è richiamato dall'art. 206, comma 1, e, pertanto, non sembra rientrare tra le disposizioni che trovano immediata applicazione nell'ambito di tali settori. Tuttavia, il comma 3 dell'art. 206 prevede espressamente che, nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possano applicare altre disposizioni della parte II del Codice, alla cui osservanza non sono obbligati, indicandole nell'avviso con cui si indice la gara ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. Ciò significa che l'applicazione dell'art. 75 potrebbe essere legittimamente disposta dalla lex specialis, ove ritenuto opportuno e congruente con l'oggetto del contratto. In tal caso, tornerebbero valide le considerazioni esposte con riguardo ai settori ordinari.

Fermo restando quanto precede, più complessa appare l'ipotesi di presentazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario, giacché parte della giurisprudenza ammette, in tal caso, l'esercizio del soccorso istruttorio volto a fare integrare la garanzia. Si ritiene che la questione vada ricondotta ai principi generali che presiedono l'applicazione dell'art. 46, comma 1, del Codice in tema di integrazione documentale, ammissibile solo ove non incida sulla parità di trattamento tra i concorrenti e, quindi, nel caso di specie, in ipotesi di evidente errore formale.

Alla luce di quanto osservato, costituiscono cause di esclusione:

1) mancata presentazione della cauzione provvisoria;

2) cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando quanto sopra circa l'errore formale; rientra, in tale ultima ipotesi, il caso della cauzione presentata in misura dimezzata senza il rispetto di quanto osservato sul possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

4) cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande;

5) cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

6) cauzione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal bando o, in mancanza, inferiore a centottanta giorni come prescritto dall'art. 75, comma 5, del Codice;

7) cauzione non sottoscritta dal garante; si ritiene, inoltre, legittima l'esclusione da una gara d'appalto dell'impresa concorrente che, in violazione di una espressa e chiara previsione della lex specialis, ometta



di produrre la cauzione provvisoria con sottoscrizione autenticata (parere AVCP 19 luglio 2012 n. 118; Cons. St., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365), purché il bando prescriva espressamente tale adempimento e lo sanzioni con l'esclusione.

8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario» (*cfr.* art. 75, comma 8, del Codice).

6. Mancata effettuazione del sopralluogo.

6.1 Lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori integra, al contempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, comma 2) ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta.

In base all'art. 106, comma 2, del Regolamento, infatti, l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici «è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto».

Inoltre, per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici relativi alle infrastrutture strategiche, l'allegato XXI del Codice, all'art. 36, comma 4, stabilisce che l'offerta da presentare è accompagnata «dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto».

Il citato art. 106, comma 2 – diversamente da quanto disposto dall'art. 119 del Regolamento in tema di formalità da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - non prescrive espressamente l'esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo; si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell'offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori.

In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l'esclusione del concorrente.

Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.

Diversa dall'ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all'interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell'esclusione si rivela sproporzionata, potendo l'amministrazione procedente facilmente verificare l'avvenuta effettuazione del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato, conservato presso la stazione appaltante, sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.

6.2 Servizi e forniture.

L'art. 106 è riferito unicamente agli appalti di lavori e non vi è una norma analoga per i servizi e per le forniture. Tuttavia, anche in detti settori, vi sono dei casi in cui difficilmente un operatore economico può formulare un'offerta attendibile senza aver preso visione dei luoghi: in tali ipotesi, può ritenersi che il sopralluogo costituisca un elemento essenziale dell'offerta, poiché indispensabile per la formulazione della stessa (*cfr.* parere AVCP n. 105 del 9 giugno 2011). Una simile circostanza, peraltro, deve risultare espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione di gara.

In particolare, la stazione appaltante può prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione qualora l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con gli organismi edilizi – come, ad esempio, avviene per il global service – ovvero qualora la prestazione debba essere eseguita in ambienti specifici e particolari (si pensi al caso di forniture biomedicali da installare in ambienti ospedalieri).

Si ribadisce che le stazioni appaltanti sono tenute, in ogni caso, ad indicare chiaramente nella lex specialis di gara se il sopralluogo è obbligatorio o facoltativo, nonché quali soggetti devono effettuarlo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito. Vale, altresì, quanto osservato per gli appalti di lavori a proposito del certificato di avvenuto sopralluogo.

PARTE III

IRREGOLARITÀ CONCERNENTI GLI ADEMPIMENTI FORMALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'art. 46, comma 1-*bis*, contempla la possibilità di esclusione in tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte, riferendosi all'ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta ed alla non integrità del plico o ad altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Vanno, in effetti, ricondotti alla categoria in esame i casi di violazione di una serie di cautele previste nei documenti di gara, che sono volte ad assicurare l'integrità dei plichi contenenti l'offerta o la domanda di partecipazione e, in definitiva, il corretto svolgimento della procedura di gara. La presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, infatti, deve essere assistita dall'osservanza di alcuni adempimenti di carattere formale, tesi ad assicurare il rispetto di principi di primaria importanza, quali quello della segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché il principio di parità di trattamento.

1. Modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione.

Con specifico riguardo alla presentazione delle offerte e/o delle domande di partecipazione, per quanto attiene all'individuazione dell'offerente, si ritiene che l'esclusione possa conseguire alle seguenti violazioni:

1. mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

2. apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

3. mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni; si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste; si precisa, altresì, che il bando può prescrivere a pena di esclusione l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico e delle buste ivi contenute;



4. mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l'esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

5. mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate (*cfr. infra*), debitamente sigillate, all'interno del plico esterno generale. Si precisa che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere all'aggiudicazione di più di un lotto, l'offerta economica acquista una propria autonomia in relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto.

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione, inter alia:

1. la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

2. la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

3. la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Come osservato a proposito dell'applicazione dell'art. 46, comma 1-*bis*, resta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l'esclusione debitamente motivata del concorrente.

2. Difetto di separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (*cfr.* Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal bando; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

3. Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

In base al combinato disposto degli artt. 46 e 47 ed alla definizione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto solamente la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell'atto; in difetto di sottoscrizione, l'atto è privo di un elemento essenziale, perché possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui è destinato. Da ciò consegue, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva non sottoscritta è insuscettibile di successiva sanatoria (Cons. St., sez. V, n. 5489/2002), pena la violazione della par condicio competitorum.

La dichiarazione può essere resa utilizzando una pluralità di fogli separati tra loro, apponendo un'unica sottoscrizione nell'ultima pagina, dal momento che non si rinviene, nella normativa vigente, un obbligo di sottoscrizione su ogni pagina (*cfr.* art. 38 del d.P.R. n. 445/2000); inoltre, detto onere non sembra rispondere ad alcun apprezzabile interesse della pubblica amministrazione, non potendo, di per sé, evitare la produzione di dichiarazioni mendaci. La sottoscrizione in calce sta, quindi, a significare l'appropriazione dell'atto nel suo complesso, senza che il dichiarante possa disconoscerne parte del contenuto in un momento successivo al rilascio.

Una ulteriore formalità concerne l'indicazione della data di rilascio della dichiarazione che, secondo recente giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, n. 336/2011), a cui si ritiene di aderire, non è determinante per la validità dell'atto, in quanto il riferimento temporale può essere agevolmente individuato nella data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Parimenti, non costituisce un requisito sostanziale per la validità delle dichiarazioni, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il richiamo alle sanzioni penali previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci.

Per giurisprudenza consolidata, invece, l'allegazione della copia del documento di identità costituisce un elemento essenziale per il perfezionamento della dichiarazione medesima, consentendo di comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma anche la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante (si veda, *ex multis*, Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1524). La mancanza di tale elemento essenziale costituisce una carenza non superabile con successiva integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 46 del Codice. Appare, al contrario, ammissibile che il concorrente produca un documento di identità valido in luogo di quello allegato, ma scaduto (*cfr.* Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366).

Fermo restando quanto sin qui osservato, deve precisarsi che, qualora più dichiarazioni vengano rese dalla medesima persona e facciano parte di un medesimo insieme probatorio, non può costituire causa di esclusione la circostanza che dette dichiarazioni non siano accompagnate, ciascuna, da una copia del documento di identità (*cfr.* parere AVCP n. 48 del 21 marzo 2012; Cons. St., sez. V, 3 gennaio 2006, n. 25; *cfr.* anche sez. IV, 5 marzo 2008, n. 94), giacché, in tal caso, la prova del nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione alla determinata persona fisica da cui proviene emerge oggettivamente dal riscontro del contesto documentale. Pertanto, nel caso in cui venga inserita nel plico almeno una copia fotostatica del documento di identità, ciò è sufficiente a conseguire lo scopo della identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive ed instaura un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore (*cfr.* Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5109; id., 26 gennaio 2012, n. 337).

Quanto al contenuto della dichiarazione sostitutiva, questa deve avere i caratteri della completezza, correttezza e veridicità, sufficienti a dimostrare il possesso dello specifico requisito di gara e consentire il controllo ex post da parte della stazione appaltante.

4. Utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti.

La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione (artt. 73, comma 4 e 74, comma 3), fatto salvo il disposto dell'art. 74, comma 3, per il caso in cui l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari. Il comma 2-*bis* dello stesso art. 74 specifica, inoltre, che le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.

Secondo la più recente giurisprudenza, nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia predisposto moduli per l'attestazione dei requisiti di partecipazione, eventuali omissioni non potrebbero riverberarsi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla correttezza ed esaustività del modello predisposto dall'amministrazione (Cons. St., sez. V, sentenza 22 maggio 2012 n. 2973).

5. Mezzi di comunicazione tra operatori economici e stazioni appaltanti.

L'art. 77 del Codice stabilisce che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti ed operatori economici possono avvenire, «a scelta delle stazioni appaltanti», mediante i mezzi ivi menzionati, che devono essere comunemente disponibili, nonché individuati nel bando di gara o nell'invito alla procedura.

La libertà di scelta accordata alle stazioni appaltanti deve esercitarsi nel rispetto delle regole poste dallo stesso art. 77 e, più in generale, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. La norma deve, inoltre, essere coordinata con quanto disposto dal comma 5-*quinquies* dell'art. 79 del Codice (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. *d)* del d.lgs 20 marzo 2010, n. 53) secondo cui «il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni».

Al riguardo, si osserva che, mentre il domicilio può considerarsi un elemento essenziale per identificare il concorrente e, quindi, per accertare la provenienza dell'offerta (per cui si ritiene possibile prevederne l'indicazione nella domanda di partecipazione/offerta a pena di esclu-



sione), la stessa valenza non può essere attribuita al numero di fax ed all'indirizzo di posta elettronica, che rilevano, invece, esclusivamente ai fini delle comunicazioni; di conseguenza, la mancata indicazione degli stessi comporta solo l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute (in tal senso, *cfr.* parere AVCP n. 23 del 9 febbraio 2011).

È, quindi, ammissibile la richiesta del fax o dell'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, anche cumulativamente, con l'avvertimento che, in caso mancata indicazione, l'amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

12A11428

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 18 ottobre 2012.

Misure transitorie in merito alle condizioni economiche per l'anno 2013 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame. (Delibera n. 476/12/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 ottobre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Visto il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" nel testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante "Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il "Codice");

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13 e successive integrazioni;

Vista la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010, recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010, n. 292 - supplemento ordinario n. 277;

Vista la delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012, recante "Avvio del procedimento "Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati numeri 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213;

Considerato quanto segue:

1. I prezzi attualmente in vigore dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame di Telecom Italia (servizi di accesso disaggregato, accesso Bitstream e di Wholesale Line Rental)sono stati determinati sulla base di un meccanismo di programmazione dei prezzi (network *cap)* relativo al triennio 2010-2012, definito dall'Autorità con delibera n. 731/09/CONS. Tali prezzi resteranno quindi in vigore fino al 31 dicembre 2012.

2. Il regime tariffario da applicare ai servizi di cui al punto precedente per gli anni successivi al 2012 sarà stabilito dall'Autorità agli esiti del procedimento di analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa, recentemente avviato con delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012. Tale procedimento, la cui durata è fissata in 150 giorni, considerate le sospensioni dei termini previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di informazioni, per lo svolgimento della consultazione pubblica nazionale e comunitaria, nonché per la richiesta di parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si concluderà presumibilmente entro il secondo trimestre dell'anno 2013.

3. Telecom Italia, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, è tenuta a pubblicare, entro il 31 ottobre 2012, le Offerte di Riferimento dei servizi dei mercati n. 4, n. 5 e del servizio di Wholesale Line Rental per l'anno 2013.

4. Nelle more della conclusione del procedimento istruttorio di analisi di mercato, si ravvisa la necessità di adottare una soluzione transitoria per il 2013, al fine di evitare ripetute variazioni delle condizioni economiche dei servizi in questione in un breve arco temporale e di salvaguardare la stabilità economica del mercato.



5. Si ritiene pertanto che - fino alla conclusione del procedimento di analisi di mercato avviato con la delibera n. 390/12/CONS - debbano rimanere in vigore le condizioni economiche dei servizi sottoposti a regime di network cap previste dalle Offerte di Riferimento approvate per l'anno 2012. L'estensione della validità delle tariffe 2012 avrà comunque un valore meramente interinale, considerato che le tariffe stabilite all'esito dell'analisi di mercato per gli anni successivi al 2012 avranno carattere retroattivo, applicandosi dal 1° gennaio 2013. La misura si limita dunque a disciplinare le modalità con cui devono svolgersi le transazioni economiche tra gli operatori nelle more della conclusione dell'analisi di mercato.

Udita la relazione del commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2013 e fino alla conclusione del procedimento di analisi di mercato avviato con la delibera n. 390/12/CONS, Telecom Italia applica, in via transitoria, ai servizi di accesso all'ingrosso sulla rete in rame (servizi di accesso disaggregato, accesso Bitstream e di Wholesale Line Rental) sottoposti al regime di network cap le condizioni economiche previste dalle Offerte di Riferimento approvate per l'anno 2012.

2. Le condizioni economiche per l'anno 2013 dei citati servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame, che saranno definite nell'ambito dell'analisi di mercato avviata con delibera n. 390/12/CONS, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Telecom Italia predispone le Offerte di Riferimento per l'anno 2013 dei servizi di accesso all'ingrosso sulla rete in rame (servizi dei mercati n. 4, n. 5 e servizio di Wholesale Line Rental) conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

12A11496

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Etazim»

Estratto determinazione V&A/1542 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & CO. S.P.A. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bolognese, 250 - 51020 Pistoia.

Medicinale: ETAZIM.

Confezione:

A.I.C. n. 036490011 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036490023 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036490035 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036490047 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

È ora trasferita alla società: Cipros S.R.L. (codice fiscale 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in Via Porta Rossa, 12 - 50123 (Firenze).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Creon»

Estratto determinazione V&A/1543 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott Products GMBH con sede legale e domicilio in Hans Bockler Allee, 20, D-30 173 - Hannover (Germania).

Medicinale: CREON.

Confezioni:

AIC n. 029018025 - «25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule;

AIC n. 029018037 - «25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule;

AIC n. 029018049 - «25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

AIC n. 029018052 - «10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule;

AIC n. 029018064 - «10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

AIC n. 029018076 - «10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule,

è ora trasferita alla società:

Abbott S.r.l. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina km 52 snc - Campoverde di Aprilia - 04011 Latina.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.



La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meropenem Kabi».

Estratto determinazione V&A/1539 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eld Pharma S.r.l. (codice fiscale 03862901000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Della Nocetta, 109 - 00164 Roma.

Medicinale: MEROPENEM ELD.

Confezioni:

AIC n. 039522014 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

AIC n. 039522026 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 20 ml;

AIC n. 039522038 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

AIC n. 039522040 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 20 ml,

è ora trasferita alla società:

Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale 03524050238) con sede legale e domicilio fiscale in Via Camagre, 41 - 37063 Isola Della Scala - Verona.

Con variazione della denominazione del medicinale in MEROPENEM KABI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Norazide».

Estratto determinazione V&A/1540 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bolognese, 250 - 51020 Pistoia.

Medicinale: NORAZIDE.

Confezioni:

AIC n. 038365019 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

AIC n. 038365021 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società:

Cipros S.r.l. (codice fiscale 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in Via Porta Rossa, 12 - 50123 Firenze.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sosaria».

Estratto determinazione V&A/1541 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale n. 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia.

Medicinale: SOSARIA.

Confezione: A.I.C. n. 039303019 - «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml

è ora trasferita alla società:

Cipros S.r.l. (codice fiscale n. 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in via Porta Rossa, 12, 50123 - Firenze.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azitromicina Doc Generici».

Estratto determinazione V&A/1545 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Medicinale: IPSOCIN.

Confezione: A.I.C. n. 039508015 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse

è ora trasferita alla società:

Doc Generici S.r.l. (codice fiscale n. 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7, 20124 - Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in AZITROMICINA DOC GENERICI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prometazina Farmakopea».

Estratto determinazione V&A/1546 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FEDERFARMA.CO Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.a. (codice fiscale n. 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14, 20134 - Milano.

Medicinale: PROMETAZINA FEDERFARMA.CO.

Confezione: A.I.C. n. 030272025 - «2% crema» tubo 30 g

è ora trasferita alla società:

Farmakopea S.p.a. (codice fiscale n. 01740220221) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14, 20134 - Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in PROMETAZINA FARMAKOPEA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.



La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali.

Estratto determinazione V&A/1548 del 9 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati a nome della società Dorom S.r.l. (codice fiscale 09300200152) con sede legale e domicilio fiscale in Via Messina, 38 - 20154 Milano:

Medicinale: ACICLOVIR DOROM.

Confezioni AIC n.:

028467025 - "5% unguento" tubo 10 g;

028467037 - 25 compresse 400 mg;

028467049 - 1 flac. sciroppo 100 ml 8%;

028467064 - "800 mg" blister 35 compresse 800 mg uso orale;

028467076 - "5% crema" tubo 3 g.

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO DOROM.

Confezione AIC n.:

034317014 - "300 mg capsule rigide" 20 capsule;

034317038 - "450 mg capsule a rilascio modificato" 20 capsule a rilascio modificato.

Medicinale: AMBROXOL DOROM.

Confezione AIC n.

033965017 - "15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 10 fiale da 2 ml.

Medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE DOROM.

Confezione AIC n.:

033037019 - "MITE" 28 compresse rivestite;

033037021 - 28 compresse rivestite.

Medicinale: BROMOCRIPTINA DOROM.

Confezione AIC n.:

029068018 - "2,5 mg compresse" 30 compresse.

Medicinale: CITICOLINA DOROM.

Confezione AIC n.:

027648029 - "500 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 4 ml;

027648031 - "1000 mg/4 ml soluzione iniettabile" 3 fiale da 4 ml.

Medicinale: DICLOFENAC DOROM.

Confezione AIC n. 033470016 - "1% gel" tubo 50 g.

Medicinale: ERRESOLV.

Confezione AIC n.:

035282019 - "15 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine;

035282021 - "30 mg/10 ml granulato per sciroppo" 1 flacone 100 g.

Medicinale: FINASTERIDE DOROM.

Confezione AIC n.:

040952018 - "1 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

040952020 - "1 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

040952032 - "1 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

040952044 - "1 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL -Confezione ospedaliera;

040952057 - "1 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

040952069 - "1 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

040952071 - "1 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: FLORALAC.

Confezione AIC n.:

037052014 - "670 mg /ml soluzione orale" flacone in vetro da 100 ml;

037052026 - "670 mg /ml soluzione orale" flacone in vetro da 200 ml;

037052038 - "670 mg /ml soluzione orale" flacone in vetro da 500 ml;

037052040 - "670 mg/ml soluzione orale" flacone in vetro 1000 ml;

037052053 - "670 mg/ml soluzione orale" flacone in pet da 100 ml;

037052065 - "670 mg/ml soluzione orale" flacone in pet da 200 ml;

037052077 - "670 mg/ml soluzione orale" flacone in pet da 500 ml;

037052089 - "670 mg/ml soluzione orale" flacone in pet da 1000 ml.

Medicinale: GEMCITABINA DOROM.

Confezione AIC n.:

041178017 - "40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 5 ml;

041178029 - "40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 25 ml;

041178031 - "40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 50 ml.

Medicinale: LATTULOSIO DOROM.

Confezione AIC n.:

033239017 - "66,7 % sciroppo" flacone da 200 ml;

033239029 - "10 g granulato per soluzione orale" 20 bustine.

Medicinale: LORAZEPAM DOROM.

Confezione AIC n.:

033227012 - "1 mg compresse" 20 compresse;

033227024 - "2,5 mg compresse" 20 compresse;

033227036 - "20 mg/10 ml gocce orali, soluzione" flacone 10 ml.

Medicinale: MESALAZINA DOROM.

Confezione AIC n.:

034462010 - "400 mg compresse gastroresistenti" 50 compresse gastroresistenti;

034462022 - "800 mg compresse gastroresistenti" 24 compresse gastroresistenti.

Medicinale: MONTELUKAST DOROM.

Confezione AIC n.:

041626019 - "4 mg granulato" 7 bustine in carta CLAYCOATED/LDPE/AL/SURLYN;

041626021 - "4 mg granulato" 20 bustine in carta CLAYCOATED/LDPE/AL/SURLYN;

041626033 - "4 mg granulato" 28 bustine in carta CLAYCOATED/LDPE/AL/SURLYN;

041626045 - "4 mg granulato" 30 bustine in carta CLAYCOATED/LDPE/AL/SURLYN.

Medicinale: NAPROXENE SODICO DOROM.

Confezione AIC n. 027170012 - "550 mg capsule rigide" 30 capsule.

Medicinale: NIMESULIDE DOROM.

Confezione AIC n. 032983025 - 30 bust. polvere per soluzione orale 100 mg.

Medicinale: PIGITIL.

Confezione AIC n.:

027889031 - "800 mg granulato per soluzione orale" 10 bustine;

027889043 - "400 mg soluzione orale" 10 flaconcini.

Medicinale: PIPERACILLINA DOROM.

Confezione AIC n.:

029221013 - "1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 2 ml;

029221025 - "2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 4 ml.



Medicinale: TICLOPIDINA DOROM.

Confezione AIC n. 029296011 - “250 mg compresse rivestite con film” 30 compresse.

Medicinale: TRAMADOLO DOROM.

Confezione AIC n.:

033981059 - “100 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone da 50 ml;

033981085 - “100 mg/2 ml soluzione iniettabile” 5 fiale;

033981097 - “100 mg/2 ml soluzione iniettabile” 10 fiale;

033981109 - “100 mg/ml gocce orali, soluzione “ flacone da 10 ml.

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOROM.

Confezione AIC n.:

040901011 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901023 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901035 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901047 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901050 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901062 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901074 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901086 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901098 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901100 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

040901112 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - confezione calendario;

040901124 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - confezione calendario;

040901136 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 50×1 compresse in blister monodose PVC/PE/PVDC-AL;

040901148 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56×1 compresse in blister monodose PVC/PE/PVDC-AL;

040901151 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98×1 compresse in blister monodose PVC/PE/PVDC-AL;

040901163 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 280×1 compresse in blister monodose PVC/PE/PVDC-AL;

040901175 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901187 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901199 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901201 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901213 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901225 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901237 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901249 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901252 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901264 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 280 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901276 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - confezione calendario;

040901288 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - confezione calendario;

040901290 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 50×1 compresse in blister monodose PA/AL/PVC-AL;

040901302 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56×1 compresse in blister monodose PA/AL/PVC-AL;

040901314 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98×1 compresse in blister monodose PA/AL/PVC-AL;

040901326 - “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 280×1 compresse in blister monodose PA/AL/PVC-AL;

040901338 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901340 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901353 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901365 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901377 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901389 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901391 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901403 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901415 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901427 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 280 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL;

040901439 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL - confezione calendario;

040901441 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PE/PVC-AL - confezione calendario;

040901454 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 50×1 compresse in blister monodose PVC/PE/PVC-AL;

040901466 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56×1 compresse in blister monodose PVC/PE/PVC-AL;

040901478 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98×1 compresse in blister monodose PVC/PE/PVC-AL;

040901480 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 280×1 compresse in blister monodose PVC/PE/PVC-AL;

040901492 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901504 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901516 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901528 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901530 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901542 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901555 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901567 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901579 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901581 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 280 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

040901593 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL – confezione calendario;

040901605 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - confezione calendario;

040901617 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister monodose PA/AL/PVC-AL;



040901629 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56x1 compresse in blister monodose PA/AL/PVC-AL;

040901631 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98x1 compresse in blister monodose PA/AL/PVC-AL;

040901643 - “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 280x1 compresse in blister monodose PA/AL/PVC-AL,

ed altresì la titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Cephalon S.r.l. (codice fiscale 04936501008) con sede legale e domicilio fiscale in Piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma:

Medicinale: ABELCET.

Confezione AIC n. 033002015 - “5mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini di vetro da 20 ml.

Medicinale: ACTIQ.

Confezione AIC n.:

035399017 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

035399029 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

035399031 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

035399043 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

035399056 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

035399068 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

035399070 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

035399082 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

035399094 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

035399106 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

035399118 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

035399120 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

035399132 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

035399144 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

035399157 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

035399169 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

035399171 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

035399183 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

035399195 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

035399207 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

035399219 - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

035399221 - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

035399233 - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

035399245 - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg.

Medicinale: CARBOLITHIUM.

Confezione AIC n.:

024597015 - “150 mg capsule rigide” 50 capsule;

024597039 - “300 mg capsule rigide” 50 capsule.

Medicinale: CORLOPAM.

Confezione AIC n.:

028026019 - “20 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso”1 fiala 2 ml;

028026021 - “50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso” 1 fiala 5 ml.

Medicinale: GABITRIL.

Confezione AIC n.:

032951016 - 50 compresse rivestite con film 5 mg;

032951028 - 100 compresse rivestite con film 5 mg;

032951030 - 50 compresse rivestite con film 10 mg;

032951042 - 100 compresse rivestite con film 10 mg;

032951055 - 50 compresse rivestite con film 15 mg;

032951067 - 100 compresse rivestite con film 15 mg.

Medicinale: PROVIGIL.

Confezione AIC n. 034369013 - “100 mg compresse” 30 compresse.

Sono ora trasferite, mediante procedura di fusione, alla società Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Messina, 38 - 20154 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome dei vecchi titolari possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11505

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determinazione del Capo servizio regolazione del mercato n. 128 del 24 marzo 2010, la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all’uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. di Salerno.

1. Impresa individuale Bertone Fabiola, con sede in Scafati (SA) alla via S. Pietro, 13, Codice fiscale n. BRTFBL67E21L259V, titolare del marchio di identificazione n. 56SA;

2. Takionic Gioielli S.r.l., con sede in Salerno, alla via Pietro del Pezzo, 11, Codice fiscale n. 04786390650, titolare del marchio di identificazione n. 66SA.

12A11429

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali

Il 18 ottobre 2012 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, S.E. Eric Tonye Aworabhi, Ambasciatore della Repubblica Federale della Nigeria, S.E. Michiel den Hond, Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, S.E. sig.ra Bukurije Gjonbalaj, Ambasciatore della Repubblica del Kosovo, S.E. Shijeekhuu Odoonbaatar, Ambasciatore della Mongolia, S.E. Hernán Antonio Bermúdez Aguilar, Ambasciatore della Repubblica di Honduras, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

12A11474



MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 004889/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«fermata 12 Senatore 160 - tremolante bianco» (massa attiva g 3305);

«fermata 12 Senatore 160 - salice bianco» (massa attiva g 3305);

«fermata 12 Senatore 160 - rosso» (massa attiva g 3305);

«fermata 12 Senatore 160 - blu» (massa attiva g 3305);

«fermata 12 Senatore 160 - verde» (massa attiva g 3305);

«fermata 12 Senatore 160 - pioggia nera» (massa attiva g 3305);

«fermata 12 Senatore 160 - viola» (massa attiva g 3305);

«fermata 12 Senatore 160 - tremolante giallo» (massa attiva g 3305),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta «Senatore Carmine» sita in località San Martino - Cava De' Tirreni (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 006223/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«colpo scuro Morsani calibro D= 60.0 mm; H= 115.0 mm» (massa attiva g 134,9);

«colpo scuro basso Morsani calibro D= 68.0 mm; H= 115.0 mm» (massa attiva g 223,9);

«colpo scuro alto Morsani calibro D= 68.0 mm; H= 175.0 mm» (massa attiva g 420,9);

«colpo scuro Morsani calibro D= 82.0 mm; H= 250.0 mm» (massa attiva g 724,0);

«colpo scuro Morsani calibro D= 49.0 mm; H= 100.0 mm» (massa attiva g 65,5);

«colpo scuro basso Morsani calibro D= 68.0 mm; H= 115.0 mm» (massa attiva g 223,9);

«colpo scuro alto Morsani calibro D= 68.0 mm; H= 143.0 mm» (massa attiva g 302,9);

«colpo scuro Morsani calibro D= 60.0 mm; H= 110.0 mm» (massa attiva g 160,9);

«colpo scuro basso Morsani calibro D= 60.0 mm; H= 140.0 mm» (massa attiva g 184,9),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Morsani S.r.l» della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 006215/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, il manufatto esplodente denominato: «bomba Morsani a serpentelli a colpo scuro calibro D=90.0 mm; H=260.0 mm» (massa attiva 536,9) è riconosciuto, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Morsani S.r.l.» della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 005934/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«striscione monogetto Morsani colore bianco calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 71,5);

«striscione monogetto Morsani colore giallo calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 73,5);

«striscione monogetto Morsani colore tremolante bianco calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 82,0);

«striscione monogetto Morsani colore tremolante giallo calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 71,5);

«striscione monogetto Morsani colore spiga calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 72,0);

«striscione monogetto Morsani colore pampanella calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 73,0);

«striscione monogetto Morsani colore verde calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 66,0);

«striscione monogetto Morsani colore arancio calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 66,0);

«striscione monogetto Morsani colore cedro calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 72,0);

«striscione monogetto Morsani colore celeste calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 84,0);

«striscione monogetto Morsani colore viola calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 72,5);

«striscione monogetto Morsani colore rosso calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 71,0);

«striscione monogetto Morsani colore blu calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 66,0);

«striscione monogetto Morsani colore oro calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 73,0);

«striscione monogetto Morsani colore salice oro calibro D= 54.0 mm; H= 265.0 mm» (massa attiva g 62,0),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Morsani S.r.l. della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.



La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 008895/XVJ(5674) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«sfera Sica C.16» (massa attiva g 1302,0);
«sfera Sica C.21» (massa attiva g 3202,0);
«tonante Sica C.80» (massa attiva g 250,0);
«bomba Sica C.80» (massa attiva g 440,0);
«bomba Sica C.90» (massa attiva g 690,0);
«bomba Sica C.110» (massa attiva g 1020,0);
«bomba Sica C.130» (massa attiva g 1792,0);
«bomba Sica C.160/8T» (massa attiva g 1900,0);
«bomba Sica C.160/8T-CB» (massa attiva g 3300,0),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Sica Luigi, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, nella fabbrica sita in Contrada Giannella - Matino (Lecce), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012732/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«201 PA 01» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 02» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 03» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 04» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 05» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 06» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 07» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 08» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 09» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 11» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 12» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 14» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 17» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 19» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 20» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 21» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 22» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 23» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 25» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 28» (massa attiva g 11,70);
«201 PA 37» (massa attiva g 11,70);
«202 PA 01» (massa attiva g 13,50);
«202 PA 02» (massa attiva g 13,50);
«202 PA 03» (massa attiva g 16,50);
«202 PA 04» (massa attiva g 13,50);
«202 PA 05» (massa attiva g 12,50);
«202 PA 06» (massa attiva g 17,50);
«202 PA 07» (massa attiva g 17,50);
«202 PA 08» (massa attiva g 18,50);
«202 PA 09» (massa attiva g 16,50);
«202 PA 11» (massa attiva g 11,50);
«202 PA 12» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 14» (massa attiva g 14,00);
«202 PA 15» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 17» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 18» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 19» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 20» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 21» (massa attiva g 13,50);
«202 PA 22» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 23» (massa attiva g 13,50);
«202 PA 25» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 26» (massa attiva g 11,50);
«202 PA 27» (massa attiva g 14,50);
«202 PA 28» (massa attiva g 11,50);
«202 PA 37» (massa attiva g 14,50);
«203 PA 02/02» (massa attiva g 21,70);
«203 PA 09/02» (massa attiva g 24,70);
«203 PA 18/02» (massa attiva g 27,20);
«203 PA 19/02» (massa attiva g 22,70);
«203 PA 23/02» (massa attiva g 21,70);
«203 PA 25/02» (massa attiva g 27,20);
«203 PA 06/02» (massa attiva g 25,70);
«203 PA 09/14» (massa attiva g 23,50);
«203 PA 14/14» (massa attiva g 21,00);
«203 PA 18/14» (massa attiva g 26,00);
«203 PA 19/14» (massa attiva g 21,50);
«203 PA 23/14» (massa attiva g 20,50);
«203 PA 25/14» (massa attiva g 26,00);
«203 PA 09/20» (massa attiva g 24,60);
«203 PA 19/20» (massa attiva g 22,60);
«203 PA 20/20» (massa attiva g 22,60);
«203 PA 23/20» (massa attiva g 21,60);
«203 PA 09/21» (massa attiva g 23,60);
«203 PA 19/21» (massa attiva g 21,60);
«203 PA 21/21» (massa attiva g 25,10);
«203 PA 23/21» (massa attiva g 20,60);
«203 PA 05/11» (massa attiva g 19,70);
«203 PA 26/02» (massa attiva g 19,70);
«204 PA 02/09» (massa attiva g 13,30);
«204 PA 02/19» (massa attiva g 13,10);
«204 PA 02/23» (massa attiva g 13,30);
«204 PA 14/09» (massa attiva g 11,30);
«204 PA 14/19» (massa attiva g 11,10);
«204 PA 14/23» (massa attiva g 11,30);
«205 PA» (massa attiva g 11,00);
«206 PA 01» (massa attiva g 20,00);
«206 PA 02» (massa attiva g 20,00);
«206 PA 03» (massa attiva g 23,00);
«206 PA 04» (massa attiva g 20,00);
«206 PA 05» (massa attiva g 19,00);
«206 PA 06» (massa attiva g 24,00);



«206 PA 07» (massa attiva g 24,00);

«206 PA 08» (massa attiva g 25,00);

«206 PA 09» (massa attiva g 23,00);

«206 PA 11» (massa attiva g 18,00);

«206 PA 12» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 14» (massa attiva g 20,50);

«206 PA 15» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 17» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 18» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 19» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 20» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 21» (massa attiva g 20,00);

«206 PA 22» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 23» (massa attiva g 20,00);

«206 PA 25» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 26» (massa attiva g 18,00);

«206 PA 27» (massa attiva g 21,00);

«206 PA 28» (massa attiva g 18,00);

«206 PA 37» (massa attiva g 21,00);

«207 PA 04» (massa attiva g 6,70);

«207 PA 19» (massa attiva g 4,70);

«207 PA 23» (massa attiva g 5,40),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.» di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003917/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«cacciatella Coccia notte multicolore calibro D = 68.0 mm, H = 205.0 mm» (massa attiva g 380,80);

«sbruffo monogetto Coccia colore bianco calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 82,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore giallo calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 83,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore tremolante bianco calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 89,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore tremolante giallo calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 85,50);

«sbruffo monogetto Coccia colore spiga calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 80,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore pampanella calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 87,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore verde calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 73,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore arancio calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 72,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore cedro calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 80,50);

«sbruffo monogetto Coccia colore celeste calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 91,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore viola calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 84,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore rosso calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 80,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore blu calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 84,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore oro calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 87,00);

«sbruffo monogetto Coccia colore salice oro calibro D = 54.0 mm, H = 243.0 mm» (massa attiva g 65,00);

«bomba Coccia a colpi scuri calibro D = 154.0 mm, H = 370.0 mm» (massa attiva g 2536,90);

«bomba Coccia a lupi colore rosso calibro D = 68.0 mm, H = 166.0 mm» (massa attiva g 204,60);

«bomba Coccia a lupi colore verde calibro D = 68.0 mm, H = 166.0 mm» (massa attiva g 204,60);

«bomba Coccia a rullo colore viola calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore blu calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore celeste calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore rosso calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore pampanella calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore cedro calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore tremolante bianco calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore bianco calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore verde calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a rullo colore tremolante giallo calibro D = 90.0 mm, H = 215.0 mm» (massa attiva g 768,50);

«bomba Coccia a serpentelli bianchi calibro D = 90.0 mm, H = 185.0 mm» (massa attiva g 468,50);

«bomba Coccia colore viola e sirene calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 214,00);

«cacciatella Coccia notte colore tremolante bianco calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 219,80);

«cacciatella Coccia notte colore bianco calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 222,80);

«cacciatella Coccia notte colore cedro calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 208,80);

«cacciatella Coccia notte colore giallo-limone calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 219,90);

«cacciatella Coccia notte colore blu calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 219,80);

«cacciatella Coccia notte colore celeste calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 235,80);

«cacciatella Coccia notte colore pampanella calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 219,80);

«cacciatella Coccia notte colore verde calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 196,80);

«cacciatella Coccia notte colore rosso calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 201,80);

«cacciatella Coccia notte colore tremolante giallo calibro D = 59.0 mm, H = 171.0 mm» (massa attiva g 219,80);

«bomba Coccia a serpentelli a colpo scuro calibro D = 68.0 mm, H = 225.0 mm» (massa attiva g 267,00);

«candela romana Coccia colore bianco calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00);

«candela romana Coccia colore pampanella calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00);

«candela romana Coccia colore tremolante giallo calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00);



«candela romana Coccia colore cedro calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00);

«candela romana Coccia colore giallo-limone calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00);

«candela romana Coccia colore celeste calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1475,00);

«candela romana Coccia colore rosso calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00);

«candela romana Coccia colore tremolante bianco calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00);

«candela romana Coccia colore blu calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00);

«candela romana Coccia colore verde calibro D = 75.0 mm, H = 1200.0 mm» (massa attiva g 1499,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Carassai Sandro, amministratore unico della ditta «Coccia fireworks S.r.l.» con stabilimento sito in via Ferretti n. 40 - località Castorano (Ascoli Piceno), titolare in nome e per conto della sopracitata ditta della licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006897/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«colpo scuro heidi calibro D = 60.0 mm; H = 90.0 mm» (massa attiva g 90,00);

«bomba a 4 leon colpi graduati calibro D = 75.0 mm; H = 135.0 mm» (massa attiva g 277,00);

«bomba a 8 leon colpi graduati calibro D = 90.0 mm; H = 195.0 mm» (massa attiva g 440,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Carassai Sandro, amministratore unico della ditta «Coccia Fireworks S.r.l.» con stabilimento sito in via Ferretti n. 40 - località Castorano (Ascoli Piceno), titolare in nome e per conto della sopracitata ditta della licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005528/XVJ(5587) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«MA 674-150SH (D.F.: spettacolo di colori)» (massa attiva g 3520,00);

«MA 006C-300'SV (D.F.: coda di pavone crackling e rosso)» (massa attiva g 4940,00);

«MA 006B-300'SV (D.F.: coda di pavone rossa e verde)» (massa attiva g 4940,00);

«MA 7012A-100SH (D.F.: lily magnolia special *big)*» (massa attiva g 1085,00);

«MA 8004-100SH (D.F.: red shadow *big)*» (massa attiva g 1102,00);

«MA 100E-2,5STR (D.F.: monogetto *E)*» (massa attiva g 100,00);

«MA 100D-2,5STR (D.F.: monogetto *D)*» (massa attiva g 100,00);

«MA 100F-2,5STR-ST (D.F.: monogetto nice)» (massa attiva g 120,00);

«MA 100A-2,5SB (D.F.: sbruffo new *A)*» (massa attiva g 100,00);

«MA 100B-2,5SB (D.F.: sbruffo new *B)*» (massa attiva g 100,00);

«MA 100C-2,5SB (D.F.: sbruffo new *C)*» (massa attiva g 100,00);

«MA 075/12C (D.F.: granata night 3»)» (massa attiva g 245,00);

«MA 075/12G (D.F.: granata day 3»)» (massa attiva g 245,00);

«MA 075R (D.F.: granata 3» *R)*» (massa attiva g 294,00);

«MA 075B (D.F.: granata 3» *B)*» (massa attiva g 294,00);

«MA 075BI (D.F.: granata 3» *BI)*» (massa attiva g 294,00);

«MA 075AR (D.F.: granata 3» *AR)*» (massa attiva g 294,00);

«MA 075V (D.F.: granata 3» *V)*» (massa attiva g 294,00);

«ALBANESE granata 3» (massa attiva g 350,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Albanese Massimo, titolare di fabbrica di prodotti esplodenti in nome e per conto della «Pirotecnica Albanese S.r.l.», con stabilimento in località Buon Riparo - Vallo della Lucania (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/10253/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplosivi sottoelencati sono riconosciuti, su istanza del sig. Lucchinelli Stefano, titolare in nome e per conto della società «Oto Melara S.p.a.» con stabilimento in La Spezia - via Valdilocchi n. 15, delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati, nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato:

«munizione dart FNF cal. 76/62 per cannone navale cal. 76/62 con proietto FNF (flash no frag)» I categoria;

«proietto dart FNF (flash no frag, con carica inerte) cal. 76/62 completo di spoletta incorporata» II categoria.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/10251/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, il manufatto esplosivo denominato: «munizione dart mock-up cal. 76/62 per cannone navale cal. 76/62 con proietto inerte», è riconosciuto su istanza del sig. Lucchinelli Stefano, titolare in nome e per conto della società «Oto Melara S.p.a.» con stabilimento in La Spezia - via Valdilocchi n. 15, delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato, nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/10255/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza del sig. Lucchinelli Stefano, titolare in nome e per conto della società «Oto Melara S.p.a.» con stabilimento in La Spezia - via Valdilocchi n. 15, delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati, nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato:

«munizione dart whte cal. 76/62 per cannone navale cal. 76/62 con proietto completo di spoletta incorporata» I categoria;

«proietto dart whte cal. 76/62 completo di spoletta incorporata» II categoria.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/10258/XVJ(53) del 10 ottobre 2012, i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza del sig. Lucchinelli Stefano, titolare in nome e per conto della società «Oto Melara S.p.a.» con stabilimento in La Spezia - via Valdilocchi n. 15, delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati, nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato:

«munizione dart cal. 76/62 per cannone navale cal. 76/62 con proietto carico HE (High Esplosive) con spoletta incorporata» I categoria;

«cannello P03 per munizione dart» IV categoria;

«proietto dart cal. 76/62 carico HE con spoletta incorporata» II categoria;

«esplosivo tipo 06212» I categoria;

«esplosivo tipo B2197A (ORA 86B)» II categoria;

«detonatore tipo DR 7025 per spoletta» V categoria gruppo «A»;

«booster PBX B2238 per spoletta» II categoria.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.9197-XVJ(5619) del 10 ottobre 2012, il manufatto esplosivo denominato: «cartuccia Vulcano ER cal. 127 per cannone navale cal. 127/54 e cal. 127/64 con proietto carico inerte» è riconosciuto, su istanza del sig. Lucchinelli Stefano, titolare in nome e per conto della società «Oto Melara S.p.a.» con stabilimento in La Spezia - via Valdilocchi n. 15, delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato, nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.9198-XVJ(5620) del 10 ottobre 2012, i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza del sig. Lucchinelli Stefano, titolare in nome e per conto della società «Oto Melara S.p.a.» con stabilimento in La Spezia - via Valdilocchi n. 15, delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati, nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato:

«cartuccia Vulcano ER cal. 127 per cannone navale cal. 127/54 e cal. 127/64 con proietto FNF (flash no frag) completo di spoletta» I categoria;

«proietto Vulcano ER cal. 127 FNF completo di spoletta» IV categoria;

«carica FNF (flash no frag)» IV categoria.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) del 10 ottobre 2012, i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza del sig. Lucchinelli Stefano, titolare in nome e per conto della società «Oto Melara S.p.a.» con stabilimento in La Spezia - via Valdilocchi n. 15, delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati, nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato:

«cartuccia Vulcano ER cal. 127 per cannone navale cal. 127/54 e cal. 127/64 con proietto carico HE (High Esplosive) completo di spoletta» I categoria;

«cannello DM 14967 mod. 1 per cartuccia Vulcano ER cal. 127/54 e cal. 127/64» IV categoria;

«proietto Vulcano ER carico HE per cartuccia cal. 127 completo di spoletta» II categoria;

«polvere di lancio per cartuccia Vulcano ER cal. 127, per cannone navale cal. 127/54 w cal. 127/64 tipo: treubladungspulver R 5730 mod denominazione commerciale: TLP R 5730 mod.» I categoria;

«carica di scoppio per proietto Vulcano carico HE tipo B2197A (ORA 86B) II categoria;

«detonatore tipo DR 7025 per spoletta» III categoria;

«booster B2238 per spoletta» V categoria gruppo «B».

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.-9180-XV.J(5250) del 10 ottobre 2012, i manufatti esplosivi denominati:

bengala ponte 1 (massa attiva g 57,0);

bengala ponte 3 (massa attiva g 34,0);

bengala ponte maxi (massa attiva g 137,0),

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Ponte Celestino, titolare in nome proprio, della licenza per la fabbricazione di fuochi d'artificio in località contrada Valenzano, Ruvo di Puglia (Bari), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo D dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti esplosivi denominati:

«sbruffo ponte a striscione 45» (massa attiva g 112,0);

«sbruffo ponte a stelle 45» (massa attiva g 127,0),

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette dei manufatti denominati «sbruffo ponte a striscione 45» e «sbruffo ponte a stelle 45», come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

12A11434



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3005
Yen	103,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,908
Corona danese	7,4586
Lira Sterlina	0,81365
Fiorino ungherese	281,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1342
Nuovo leu romeno	4,5785
Corona svedese	8,6174
Franco svizzero	1,2098
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4170
Kuna croata	7,5630
Rublo russo	40,6150
Lira turca	2,3437
Dollaro australiano	1,2662
Real brasiliano	2,6373
Dollaro canadese	1,2961
Yuan cinese	8,1308
Dollaro di Hong Kong	10,0791
Rupia indonesiana	12505,13
Shekel israeliano	4,9848
Rupia indiana	69,9210
Won sudcoreano	1434,96
Peso messicano	16,8471
Ringgit malese	3,9754
Dollaro neozelandese	1,6002
Peso filippino	53,792
Dollaro di Singapore	1,5929
Baht tailandese	39,990
Rand sudafricano	11,3724

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11681

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2942
Yen	103,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,973
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,80830
Fiorino ungherese	280,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1357
Nuovo leu romeno	4,5765
Corona svedese	8,6558
Franco svizzero	1,2100
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4350
Kuna croata	7,5640
Rublo russo	40,6250
Lira turca	2,3365
Dollaro australiano	1,2526
Real brasiliano	2,6213
Dollaro canadese	1,2807
Yuan cinese	8,0858
Dollaro di Hong Kong	10,0304
Rupia indonesiana	12437,74
Shekel israeliano	4,9917
Rupia indiana	69,6690
Won sudcoreano	1428,48
Peso messicano	16,7825
Ringgit malese	3,9619
Dollaro neozelandese	1,5887
Peso filippino	53,613
Dollaro di Singapore	1,5832
Baht tailandese	39,758
Rand sudafricano	11,3602

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11682



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la Reattività chimica e la catalisi - CIRCC, in Pisa.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 2012 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi - «CIRCC» - con sede in Pisa.

12A11501

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «Engystol Veterinario» soluzione iniettabile sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute ed orale.

Estratto decreto n. 187 del 4 ottobre 2012

Specialità medicinale per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate ENGYSTOL VETERINARIO.

Soluzione iniettabile sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute ed orale.

Titolare A.I.C.: Guna S.p.A. con sede in Via Palmanova, 71 - 20132 Milano - Cod. Fisc. 06891420157.

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr. -Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104468018;

scatola da 50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104468020.

Composizione:

1 fiala da 5,0 ml contiene:

Principio attivo	Potenza	Quantità in mg
Vincetoxicum hirundinaria	D6	30.0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D10	30.0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D30	30.0 mg
Vincetoxicum e cinere	D30	5.0 mg
Sulfur	D4	15.0 mg
Sulfur	D10	15.0 mg

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali e roditori piccoli.

Validità:

periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11457

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «Chelidonium-Homaccord Veterinario» soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute e orale.

Decreto n. 188 del 4 ottobre 2012

Specialità medicinale per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate CHELIDONIUM-HOMACCORD VETERINARIO Soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute e orale.

TITOLARE A.I.C.: GUNA S.p.A. con sede in Via Palmanova, 71 – 20132 Milano Cod. Fisc. 06891420157;

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden;

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

- scatola da 5 fiale da 5 ml A.I.C. n. 104467016
- scatola da 50 fiale da 5 ml A.I.C. n. 104467028

COMPOSIZIONE: 1 fiala da 5,0 ml contiene:

Principi attivi	Potenza	Quantità in mg
Chelidonium majus	D10	30.00 mg
Chelidonium majus	D30	30.00 mg
Chelidonium majus	D200	30.00 mg
Atropa belladonna	D10	15.00 mg
Atropa belladonna	D30	15.00 mg
Atropa belladonna	D200	15.00 mg
Atropa belladonna	D1000	15.00 mg
Fel tauri	D10	5.00 mg
Fel tauri	D30	5.00 mg
Fel tauri	D200	5.00 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE: Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali e roditori piccoli;

VALIDITÀ: Periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni.



Periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare;

TEMPI DI ATTESA: zero giorni;

REGIME DI DISPENSAZIONE: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL DECRETO: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11458

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincotec».

Decreto n. 189 del 10 ottobre 2012

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario LINCOTEC - AIC n. 103468017, di cui è titolare l'impresa VIRBAC SRL, con sede in Via Caldera, 21 - Milano 20153 (MI), codice fiscale n. 06802290152, è decaduta.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11459

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 108 del 5 ottobre 2012

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 108 del 5 ottobre 2012 ha aggiudicato i lavori di realizzazione dell'intervento R1-01 - «Interventi urgenti di ripristino dell'equilibrio sedimentologico del fiume Magra a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 - I stralcio»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 17 ottobre 2012 - parte prima.

12A11473

Approvazione dell'ordinanza n. 109 del 5 ottobre 2012

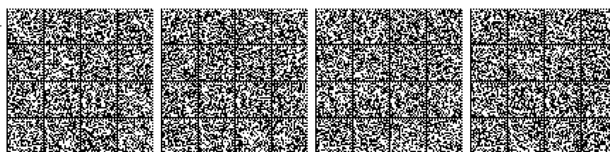
Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 Novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

Che con ordinanza n. 109 del 5 ottobre 2012 ha approvato gli elenchi delle domande presentate dalle imprese ammesse e non ammesse a contributo;

Che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana sotto il link «atti del Presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 17 ottobre 2012 parte prima.

12A11472



SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate.

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di "professionisti del mercato". Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma- per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

AALDERS STEVEN
ABALLI IGNASI
ACKERMAN PAUL
ACKERMANN FRANZ
ADDAMIANO NATALE
ADEAGBO GEORGES
ADELE RODER + KERSTIN BRATSCH
AGAZZI ERMENEGILDO
AGAZZI RINALDO
AJERMAN MICHAEL
AJMONE LIDIO
AKRITHAKIS ALEXIS
ALBERTINI SERGIO-GIORGIO
ALBINO LUCA
ALEBARDI ANGIOLO
ALFANO CARLO
ALLIMANDI ENRICO
ALLOATI ADRIANO
ALLOATI GIOVAN BATTISTA
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAVIVA MARCO
AMADIO GIUSEPPE
AMBROSI ALFREDO GAURO
AMISANI GIUSEPPE
ANDREOLI ATTILIO
ANDREONI CESARE
ANGELUCCI COMINAZZINI LEANDRA
ANGI ALEX
ANONIMO
ANONIMO DEL XIX SECOLO
ANZIL
APOLLONIO MARINA
APPELT DIETER
ARIAS-MISSON ALAIN
ARIATTI ALESSANDRA
ARMANI ERNESTO GIULIANO
ARMODIO
ARNEGGER ALOIS
ARNOLDI NAG
ARNOULD REYNOLD
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ATZA ANTONIO
AUBLET ALBERT
AVALLE FILIPPO
AVENALI MARCELLO
AVONDO SILVIO
BACCI EDMONDO
BACCIO MARIA BACCI
BADA FORNS
BADODI ARNALDO
BAER MONICA
BAGNOLI MARCO
BALBI ANGELO
BALDASSINI CARLO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALLESTER ANSELMO
BALLOCCO MARIO
BALTHAZAR ROSE WILLIAM
BALZANO CHRISTIAN
BAMBIC MILKO
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARACCHINI CAPUTI ADRIANO
BARBAGALLO ORESTE
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARBINI ALFREDO
BARBISAN GIOVANNI
BARCLAY PER
BARDELLI ADEMARO
BARETTA MICHELE
BARGONI GIANCARLO
BARILLI LATINO
BAROVERO ERMANNO
BAROVIER ERCOLE
BARRY ROBERT
BARTOLENA GIOVANNI
BARTOLINI LUCIANO
BARUFFI DA CARAVAGGIO FERRUCCIO
BARZANTI LICINIO
BASALDELLA MIRKO
BASELITZ (KERN GEORGE) GEORGE
BASILE' MATTEO
BASSANO LUIGI
BASSIRI BIZHAN
BASTIANINI AUGUSTO
BATTAGLIA CARLO
BATTAINI RINO GASPARE
BAUMGARTNER FRITZ
BAZAN ALESSANDRO
BAZZARO LEONARDO
BECCHINA GIOVANNI
BECHER BERND & HILLA
BECHERI EMANUELE
BEDINI MARIA CARLA
BEEL PAUL
BEGBIE DAVID
BEISONE ALFREDO
BELARDINELLI SILVANO
BELCASTRO ALFREDO
BELLANDI GIORGIO
BELLI CARLO
BELLINI GIANNI
BELLONI GIORGIO
BELLOTTO UMBERTO
BELTRAME ACHILLE
BEMPORAD FRANCO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENETTON TONI
BENISCELLI ALBERTO
BENTIVOGLIO CESARE
BENZI GIULIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERALDO FRANCO
BERGAGNA VITTORIO
BERGAMASCO MATTEO
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNARDI ROMOLO
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERROETA
BERTELLI FLAVIO
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINI VASCO
BERTOCCHI NINO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOZZI & CASONI S.N.C.
BERTUCCI GIACOMO
BESANA CAMILLO
BETTI MAURO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTIS GIANCARLO
BETTOLO LEONARDO
BIAGINI ALFREDO
BIANCALANI ANTONIO
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI GUIDO
BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
BICCHI SILVIO
BIETTI ARTURO
BIGAS LUNA JUAN JOSE
BIGLIONE ANNIBALE
BILLI STEFANO
BIONDA MARIO



BIONDI MAURIZIO
BITZER MATTHIAS
BIZANZIO ANDREA
BLAINE JULIEN
BLOC ANDRE'
BOCCACCI MARCELLO
BOCCALATTE PIETRO ANACLETO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGART BRAM
BOGLIARDI ORESTE
BOGONI ADRIANO
BOHEM ARMIN
BOHM ARIELA
BOHRINGER VOLKER
BOILLE LUIGI
BOIRY CAMILLE
BOLLA NICOLA
BOLOGNESI MARCO
BOLTANSKI CHRISTIAN
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONAVITA ALFONSO
BONECHI LORENZO
BONFANTI ARTURO
BONFANTINI SERGIO
BONIFASI VIRGILIO
BONIVENTO EUGENIO
BORDIGNON VINCENZO
BORGHI ENRICA
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGONZONI ALDO
BORIANI DAVIDE
BORRA POMPEO
BORRINI SERGIO
BORTOLOSSI WALTER
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI FERRUCCIO
BORTOLUZZI PIETRO BIANCO
BOSIA AGOSTINO
BOSIO GIANBATTISTA
BOSISIO FRANCO
BOSSI ERMA
BOSWELL JASSIE
BOTERO FERNANDO
BOTTO CESARE
BOUNAN CHARLY
BOURGEOIS LOUIS
BOZZALLA GIUSEPPE
BOZZOLINI SILVANO
BRAGHIERI FRANCESCO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDANI ANDREA
BRANDO ANGELO
BRAQUE GEORGES
BRASS ITALICO
BRATSCH KERSTIN
BREITZ CANDICE
BREMER SEBASTIAN
BRESCIANI ANTONIO
BREVEGLIERI CESARE
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BRITTO ROBERTO
BRITTO ROMERO
BROCKHURST GERALD L.
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROMBO ANGELO
BRONSTEIN PABLO
BROODTHAERS MARCEL
BRUGNOLI EMANUELE
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNETT FERNANDA
BRUSCIA FRANCESCO
BUCCELLA DANILO
BUCCI ANSELMO
BUDDEMBERG WILHELM
BULLOCH ANGELA
BUONO LEON GIUSEPPE
BURTIN MARCEL
BUSH HARRY
BUTZER ANDRE'
BUZZATI DINO
CABELLUT LITA
CABONI LEONARDO
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIÒ LUCIANO
CACCIOLA ENZO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CAGLIANI LUIGI
CAGNACCIO DA SAN PIETRO
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALDERINI LUIGI
CALDERINI MARCO
CALVI GREGORIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPANILE PAOLO ALBERTO
CAMPESTRINI GIANFRANCO
CAMPIGOTTO LUCA
CAMPORESI CESARE
CANCOGNI AGOSTINO
CANDELORO FRANCESCO
CANEGALLO SEXTO
CANINO VINCENZO
CANO JOSÉ MARIA
CANONICA PIETRO
CANOVAS FERNANDO
CANTARONI STEFANO
CANU RAFFAELLO
CAPASSO GIUSEPPE
CAPOCCHINI UGO
CAPOGROSSO PIETRO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPA MARINETTI BENEDETTA
CAPPELLI GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARBIRIU MOZ
CARDELUS MAGGIE
CARDILLO GIUSEPPE
CARELLI AUGUSTO
CARENA ANTONIO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARGO IVAN
CARIGNANI ROBERTO
CARIOT GUSTAVE
CARLANDI ONORATO
CARLO NANGERONI
CARLO QUAGLIA
CARMASSI ARTURO
CARMIGNANI VIRGILIO
CARMONA BRIONES FERNANDO
CARNEVALE FULVIA
CAROLRAMA
CAROTENUTO MARIO
CARPI ALDO
CARROLI MIRTA
CARROLL ROBERT
CARSTEN HOLLER
CARTA GIUSEPPE
CARTIER-BRESSON HENRI
CARUSO BRUNO
CASADEI MACEO
CASARINI PINO
CASCELLA BASILIO
CASCELLA PIETRO
CASCI A.
CASCIARO GIUSEPPE
CASCIARO GUIDO
CASELLI GIUSEPPE
CASENTINI MARCO
CASIMIRO JODI
CASONI AURELIA
CASORATI FRANCESCO
CASS YVES
CASTAGNINO RODOLFO
CASTAGNOLA
CASTEGNARO FELICE
CASTEL ROGER
CATELANI ANTONIO
CATTANEO ALICE
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALERI LODOVICO
CAVALIERI LUDOVICO
CAVALIERI PAOLO
CAVALLERI VITTORIO
CAVALLI EMANUELE
CAVASANTI GIUSEPPE
CECCONI ALBERTO
CECCONI LORENZO
CECCONI P.
CELOMMI RAFFAELLO
CERACCHINI GISBERTO
CERESOLI ALESSANDRO
CERIBELLI PAOLO
CERNIGOJ AUGUSTO
CETERA PIERLUCA
CHABAS MAURICE
CHAPLIN ELISABETH



CHECCHI ARTURO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHETWYND SPARTACUS
CHEVRIER FERDINANDO
CHIACIGH GIUSEPPE
CHIANCONE ALBERTO
CHIAPPELLI FRANCESCO
CHIERICOZZI ELVIO
CHIESI GIORGIO
CHIMENTI PINO
CHIN HSIAO
CHINI MATTEO
CHIOSSI MICHELE
CHIPARUS DEMETER H.
CIAM GIORGIO
CIAMPI ALIMONDO
CIARDO VINCENZO
CICCARINI CARMINE
CIGLER VACLAV
CIMA LUIGI
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOMPI DELLE NOTTI FAUSTO
CISINSKI VIVIANE
CIUSA ROMAGNA GIOVANNI
CLEMENT SERVEAU CLEMENT
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COFFA ANDREA
COLACICCHI FRANCESCO
COLACICCHI GIOVANNI
COLINET CLAIRE J.R.
COLLA ETTORE
COLLE MICHEL
COLLINA RAFFAELE
COLLISHAW MATT
COLLU PIETRO
COLMO GIOVANNI
COLOMBO GIANNI
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COLTRO DAVIDE
COMBA ANNA
COMELLI DANTE
COMOLLI LUIGI
COMPARINI GIUSEPPE
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSORTI PAOLO
CONSTANT ANTON
CONTE PINO
CONTI AUGUSTO
CONTI PAOLO
CONTI PRIMO
CONTINI CARLO
CORBELLI EDGARDO
CORLIN GUSTAVE AUGUSTE
CORNEILLE
COROMALDI UMBERTO
CORONA VITTORIO
CORRADI ALFONSO
CORRIGA ANTONIO
CORSI CARLO
CORVAYA SALVATORE
COSTA TONI
COSTALDI ETTORE
COSTANTINI VIRGILIO
COSTETTI GIOVANNI
COSTETTI ROMEO
COTANI PAOLO
COVILI GINO
CRAFFONARA AURELIO
CRALI TULLIO
CREED MARTIN
CREMONA ITALO
CREPAS GUIDO
CRESCIANI GIORGIO
CRESSINI CARLO
CREWDOS GREGORY
CRIDA GIOVANNI PAOLO
CRISCONIO LUIGI
CRIVELLI RENZO
CROATTO BRUNO
CROCE SCARPA LUIGI
CROTTI JEAN
CUOGHI GIOVANNI
CURRY ROBERT FRANZ
CURTONI PINO
D'ACHIARDI PIETRO
D'AMATO GENNARO
D'ANCONA VITO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARCEVIA BRUNO
DA BUSNAGO GIOVANNI
DA GRADA RAFFAELE
DA MILANO GIULIO
DA ROS ANTONIO
DAGO ALEX
DAGO NDIAYE OUSMANE
DAHMEN KARL FRED
DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALLA ZORZA CARLO
DALMONTE MARIO GUIDO
DAMASIO HANNA
DANGELO SERGIO
DARREN ALMOD
DAUPHIN RAYMOND
DAVANZO MARCO
DAVIS ALAIN
DAVRINGHAUSEN HEINRICH MARIA
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AMICIS CRISTOFORO
DE ANGELIS VITALIANO
DE BEUCKER PASCAL
DE BRUYCKERE BERLINDE
DE CARO GIOVANNI
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE FILIPPI LEONIDA
DE FRANCISCO PIETRO
DE GRADA RAFFAELE
DE GRANDI FRANCESCO
DE GREGORIO GIUSEPPE
DE JONG JACQUELINE
DE KOONING WILLEM
DE LAZAREFF ALEXANDRA
DE LIBERATO LUCIANO
DE LIMA MEDEIROS
DE LISIO ARMANDO
DE LISIO ARNALDO
DE LUCCHI OTTORINO
DE LUIGI MARIO
DE MARCHI RICCARDO
DE MOLFETTA FRANCESCO
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE PANIS FRANCESCO
DE POLI PAOLO
DE ROCCHI FRANCESCO
DE SALVO GIOVAN BATTISTA
DE SCEVOLA GUIRANJ LUCIEN VICTOR
DE SERVI LUIGI
DE STEFANO ARMANDO
DE VEROLI CARLO
DE VITA LUCIANO
DEABATE TEONESTO
DEL BON ANGELO
DEL MARLE FELIX
DELITALA MARIO
DELLA GAGGIA ANTONIO
DELLA PORTA STEFANO
DELLA VEDOVA MARIO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMETZ ARON
DEMETZ GEHARD
DENNING GUY
DESIATO GIUSEPPE
DESSY STANIS
DETROY LEON
DEVECCHI GABRIELE
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI BENEDETTO FLORENCE
DI BOSSO RENATO
DI GIUSTO WALTER
DI MARINO FRANCESCO
DI MONTEZEMOLO GUIDO
DI SALVATORE NINO
DI SPILIMBERGO ADRIANO
DI VICCARO ANTONIO
DIAMANTOPOULOS STELIO
DIATO ALBERT
DIAZ DE SENTILANA PAOLO
DIBBETS JAN
DIDONE GIUSEPPE
DINETTO LINO
DIODATI FRANCESCO PAOLO
DISCACCIATI PAOLO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DOLLA NOEL
DONADINI JEAN-PAUL
DONATI PIERAUGUSTO
DONGHI ANTONIO
DONI LUIGI
DORFLES GILLO
DORMICE
DOUBOSSARSKI VLADIMIR
DREI ERCOLE
DREI LIA



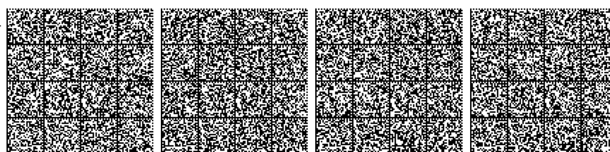
DUBOSSARSKY & VINOGRADOV VLADIMIR ALEXANDER
DUDREVILLE LEONARDO
DUFF ARTHUR
DUFY RAOUL
DULBECCO GIAMPAOLO
DURDEN JAMES
DURENNE EUGENE
DURST JOSEF JULIUS
DUTHOO JACQUES
DYBBROE MØLLER SIMON
DZAMONJA DUSAN
EBENSPERGER HANS
EBERL FRANCOIS
EKEGARDH HANS
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELSTERMANN RAINER
EPSTEIN MITCH
ERBA CARLO
ERMILOVA PLATOVA EFROSINA
ERRANTE FEDERICO
ESPOSITO CESARE
ESPOSITO ENZO
ESSER ELGER
EUSEBI TERENZIO
EVA AND FRANCO MATTES AKA 01.ORG
EVANGELISTI VALERIO
EXTER ALEXANDRA
FABBI FABIO
FABBI ROMEO
FABRE JAN
FABRI POMPEO
FABRICATORE NICOLA
FACCO ANDREA
FAILE
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALCONE FRANCESCO
FALCONI GIGINO
FALK ISTVAN
FALLANI MARCO
FANCELLO SALVATORE
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA SALVATORE
FARALDO DIAMANTE
FARULLI FERNANDO
FASCE GIANFRANCO
FASSIANOS ALECOS
FAULKNER IAIN
FAVAI GENNARO
FEDERICI GINO
FEDERICO MICHELE
FELISARI ENRICO
FELISI MANUEL
FERDINAND PREISS
FERMARIELLO SERGIO
FERRARI BERTO
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIO LUIGI
FERRARIS SERAFINO
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI FERRUCCIO
FERRERO ALBERTO
FICO ETTORE
FIGARI ANDREA
FIGARI FILIPPO
FILIDEI ROLANDO
FILLIA LUIGI COLOMBO
FINAZZER FLORI EUGENIO
FINI LEONOR
FINLAY IAN HAMILTON
FIORESI
FIORESI STEFANO
FISHER LOTHAR
FISSORE DANIELE
FISZL H.YOHZSA
FIUME LAURA
FLAMM CHRISTIAN
FLOREANI ROBERTO
FLORES MARK
FLORIS CARMELO
FLUMIANI UGO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FONTANA DANIELE
FONTANA FRANCO
FOPPIANI GUSTAVO
FORG GUNTHER
FORGHIERI GIOVANNI
FORGIOLI ATTILIO
FORMICHETTI SILVIO
FORNARA CARLO
FORT AURELIO
FORTUNATO FRANCO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCHINI EDOARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCESCONI LUCA
FRANCIA CAMILLO
FRANCIS SAM
FRANZOSI
FRASCHETTI GIUSEPPE
FRATTEGGIANI BIANCHI ALFONSO
FRIEDLANDER LEE
FRIESZ ACHILLE EMILE OTHON
FRIGERI LANFRANCO
FRISIA DONATO
FRISONI DAVIDE
FROSECCHI PAOLO
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
FUSI WALTER
GABELLONE GIUSEPPE
GABORIAUD JOSUE'
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAILLARD CYPRIEN
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALGANI FILIPPO
GALLI ALDO
GALLI FEDERICA
GALLI RICCARDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALLO LUCIANA
GALTRUCCO PIERANDREA
GALVANI ANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBETTI DINO
GAMBINO GIUSEPPE
GAMBOGI RAFFAELLO
GAMBONE GUIDO
GANDER RYAN
GARACCIONI ORESTE
GARAU AUGUSTO
GARAU SERGIO
GARCIA ROSSI HORACIO
GAREL QUENTIN
GARELLI FRANCO
GARFIELD PETER
GARGANI ALFREDO UBALDO
GARINO ANGELO
GAROSIO OTTORINO
GASPARI LUCIANO
GASPARIAN ARMEEN
GASPARINI ALESSANDRA
GASTALDO LUCA
GATTO SAVERIO
GAUDENZI PIETRO
GAUL WINFRED
GAUTHIER OSCAR
GAVIN RAIN
GELATI LORENZO
GELITIN KUNSTHANDEL
GENDEREN MONIQUE
GENZKEN ISA
GERANZANI CORNELIO
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHEDUZZI CESARE
GHERARDI ISABELLA
GHERMANDI QUINTO
GHERSI MIMINA
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO
GHIRARDELLI VINCENZO
GIANATTASIO UGO
GIANI GIOVANNI
GIANNATTASIO UGO
GIANNONI MASSIMO
GIANPIETRO FABIO
GIARRIZZO MANLIO
GIARRUSSO CESARE
GIGNOUS LORENZO
GILBERT & GEORGE
GILMOUR CHRISTOPHER WILLIAM
GIOLI LUIGI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIORGI A.
GIOVACCHINI ULDERICO
GIOVAGNOLI LUCA
GIOVANNINI AGOSTINO
GIRARDI DANIELE
GISCHIA LEON
GLATTFELDER
GLIGOROV ROBERT



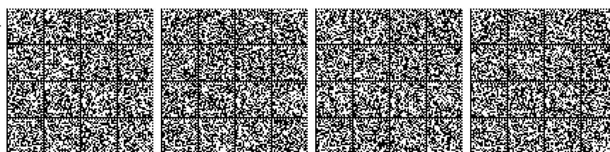
GLORIA ADELE
GOBBETTO NICOLA
GOETZ HENRI
GOLDANIGA DARIO
GOLDIN NAN
GONINI CLAUDIO
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GONZALEZ JULIO
GONZATO PAOLO
GORBATOV NANOVICH COSTANTIN
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GRADY NAPOLEONE
GRANUCCI SANDRO
GRASSI ALFONSO
GRASSINO PAOLO
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI ALFIO PAOLO
GRAZIANI CICCIO
GRAZIOSI GIUSEPPE
GRECO LEONARDO
GREEN ALAN
GRIGNANI FRANCO
GRIPPO CARLOS
GRISELLI ITALO ORLANDO
GRITTINI
GROSSI GIANNINO
GROSSI PROFERIO
GROSSO GIACOMO
GROSSO ORLANDO
GRUNFELD THOMAS
GUAITA CARLO
GUARICCI ENZO
GUARIENTI CARLO
GUARLOTTI GIOVANNI
GUASTI MARCELLO
GUASTI MIRELLA
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRESI PATRIZIA
GUERRIERI FRANCESCO
GUERZONI FRANCO
GUERZONI GIOVANNI
GUNTHER UECKER
GUSSONI VITTORIO
GUTOV DMITRY
GUZZI BEPPE
HABICHER EDUARD
HAENDEL KARL
HAFIF MARCIA
HAGEMANS PAUL
HAGGERTY TERRY
HAKANSON HENRIK
HALLEY PETER
HAMAK HERBERT
HEIN JEPPE
HEINS NO NAME
HELIDON XHIXHA
HENRI FLORENCE
HENRY MAURICE
HERVIAULT ANDRE
HESS RICHARD
HIRSCHHORN THOMAS
HODGES WILLIAM MERRIT
HOFER JORG
HOFFMANN KURT RUDOLF
HOLSTAD CHRISTIAN
HUNDERTWASSER FRIEDRICH
HUSNI-BEY ADELITA
ICARO PAOLO
IEVOLELLA ANTONIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
ISTRATI ALEXANDRE
IULIANO ENRICO
IVANOVICH ALEKSANDR
IVO GONÇALO
JANAS PIOTR
JANSON JONATHAN
JODI
JODICE FRANCESCO
JULIUS EVOLA
KAKABADZE DAVID NESTOROVICH
KALCKREUTH PATRICK
KAPLAN MARK
KATZ ALEZ
KAVAN VADISLAV
KAZMA ALI
KEES GOUDZWAARD
KELYNE LAMBERT
KESSANLIS NICOS
KETTEMANN ERWIN
KIAER IAN
KIEN JOSEF
KIERNEK GIORGIO
KIRCHHOFF THORSTEN
KLEIN STEVEN
KLIOUNE IVAN VASSILIÈVITCH
KLODIC PAOLO
KNAP JAN
KNORR KAREN
KNOWLES TIM
KOENIG JOHN FRANKLIN
KOLAR JIRI
KOONS JEFF
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSTABI MARK & PAUL
KRONSCHNABL ROLAND
KRYSTUFEK ELKE
KSUTA MAXIM
KUBOTA MASATAKA
KUDRIASHOV IVAN ALEXEYEWICH
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KUSTERLE ROBERTO
KUZNECOV PAVEL
LA BELLA VINCENZO
LA CHAPELLE DAVID
LA REGINA GUIDO
LA VACCARA FILIPPO
LABO' SAVINO
LACALLE ABRAHAM
LAFOI LEBRUN
LAGASSE KARL
LAIB WOLFGANG
LAJ MARIA
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERT KELYNE
LAMBRI LUISA
LANCIANO ALDO
LANDI ANGELO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANTERI ALBERTO REMO CARLO
LARIONOV MICHEL
LARRIEU JEAN
LARRY SULTAN
LASAGNI HYENA PAOLO
LATASTER GER
LAUDY JEAN
LAURENTI CESARE
LAURETTA FRANCESCO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LAVRENKO BORIS
LAZZARI BICE
LAZZERI LORENZO
LE BAUBE GUY
LE DUC PIERRE YVES
LEBRECHT ISE
LED
LEDDA MARIUS
LEGER FERNAND
LEIBER FERDINANDO OTTO
LEITSCH MARKUS
LENCI LUCA
LEONARDO PAOLO
LEONE FRANCESCA
LEONE ROMOLO
LEPORE MARIO
LEPORSKAJA ANNA ALEXANDROVNA
LEPRI STANISLAO
LEVASTI FILLIDE
LEVENSON SILVIA
LEVI MONTALCINI PAOLA
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEVORATI GUIDO
LEYLAND SUSAN
LIDIO AJMONE
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINARDI GIUSEPPE
LISA MARIO
LISANTI TOMMASO
LIZARITURRY CARLOS
LLOYD LLEWELYN
LO CASCIO FRANCO
LO GIUDICE MARCELLO
LO SAVIO FRANCESCO
LOCATELLI ROMUALDO
LOFFREDO SILVIO
LOMBARDI LUIGI
LONGONI BALDASSARRE
LOPEZ DE CASTRO IRENE
LORENZEN JENS
LORENZETTI CARLO
LORENZL JOSEF
LOTTO ROMANO
LOVISON ANTONIO



LUCANO PIETRO
LUCARINI ADOLFO
LUCCHESI GIORGIO
LUCIBERTO MATTA
LUDWIG WILLIAM
LUIZ EDUARDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LURINI IN MORI MARIA LUISA
LUTHI URS
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
MAC
MACDONALD EVAN
MACUGA GOSHKA
MADCHEN ALBERT
MADDALENA SALVATORE
MADIAI MARIO
MAFAI ANTONIETTA RAPHAEL
MAFFEI MARIO
MAGARIL EUGENIA MARKOVNA
MAGAZZINI SALVATORE
MAGGI CESARE
MAGGIONI PIERO
MAGGIONI SILVIA
MAGNAVACCA UBALDO
MAGNUS PLESSEN
MAGROTTI ERCOLE
MAHE' DE LA VILLEGLE' JACUES
MAINO ANGELO
MAIO ENZO
MAIOLINO ANNA MARIA
MAJANI AUGUSTO
MAJEWSKI LECH
MAKOWSKI ZBIGNIEW
MALACARNE CLAUDIO
MALICE LUIGI
MALJKOVIC DAVID
MALVANO UGO
MANAI PIERO
MANARA MILO
MANCA MAURO
MANCIONE SALVATORE
MANELLI LUCIANA
MANETAS MILTOS
MANFREDI GIUSEPPE
MANGANELLI FERRUCCIO
MÄNNIKKÖ ESKO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI EDGARDO
MANSOUROFF PAUL
MANZONE GIUSEPPE
MAPPLETHORPE ROBERT
MARAGLIANO FEDERICO
MARANIELLO GIANFRANCO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHELLI MIRCO
MARCHESINI ANNA
MARCHIG GIANNINO
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARGOTTI ANACLETO
MARIANI CARLO MARIA
MARIANI ELIO
MARIANI MARCELLO
MARINETTI JULIEN
MARINI GIOVANNI
MARINI GRAZIANO
MARINIELLO RAFFAELA
MARINO GIUSEPPE
MARLIN JAMES
MARMA RODOLFO
MAROTTA NICOLA
MARRA MAX
MARROCCO ARMANDO
MARRONI ANTONIO
MARSI ROMEO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTENS CONRAD
MARTENS MAX
MARTIAL RAYSSE
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI ALBERTO
MARTINUZZI NAPOLEONE
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIE PIERO
MARUSSIG GUIDO
MARUSSIG PIERO
MASCELLANI NORMA
MASINI V.
MASSAGRANDE MATTEO
MASSINI CLAUDIO
MASTROIANNI UMBERTO
MASTROVITO ANDREA
MATANIA PABLO
MATINO VITTORIO
MATTA ALESSANDRO
MATTIACCI ELISEO
MATTUCCI SERAFINO
MAUGERI CONCETTO
MAUGHAM DAPHNE
MAURI FABIO
MAUSS NICK
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZETTI EMO
MAZZIERI WALTER
MAZZOLARI ENRICO
MAZZOLARI UGO
MAZZON GALLIANO
MAZZONI GIUSEPPE
MCBRIDE RITA
MCCARTHY PAUL
MEACCI RICCARDO
MEGGIATO GIANFRANCO MARZARI GIANFRANCO
MEIER HOLGER
MEINERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELE PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELONI GINO
MEMO
MENDJISKY SERGE
MENDOZA RYAN
MENENDEZ REBECCA
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MERLINO SILVIO
MERLO METELLO
MERZ MARISA
MESCHIS RENZO
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICCINI EUGENIO
MICHAEL ALAN
MICHAELEDES MICHAEL ANTHONY
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MICHELETTI MARIO
MICHELOZZI CORRADO
MIDDENDORF HELMUT
MIGLIARO VINCENZO
MIGO
MIKA TAJIMA
MILANI UMBERTO
MILESI ALESSANDRO
MILLAR BEATRIZ
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINIUCCHI AGAPITO
MINJUNG KIM
MINO MACCARI
MINOLI PAOLO
MIRABELLA SABATINO
MIRABELLA SARO
MIRANDA VITTORIO
MISSAGIA CLAUDIO
MITRI ERNESTO
MIZOKAMI KAZUMASA
MOCCHIUTTI CESARE
MODOTTO ANGILOTTO
MOISELET GABRIEL
MOISO GIORGIO
MOLARD ISABELLA
MOLLINO CARLO
MOMBELLI EUGENIO
MONACHESI SANTE
MONDRIAN PIET
MONK JONATHAN
MONNINI ALVARO
MONTALI DEDALO
MONTANARINI LUIGI
MONTANELLA EVASIO
MONTARINI LUIGI
MONTEAN & ROSENBLUM MARCUS & ADI
MONTI CESARE
MONTI EMILIO
MONTI MICHELANGELO
MOODY CHARLES
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDIS GINO
MORANDO PIETRO
MORETTI ALBERTO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORGAN RANDALL
MORGAN ROBERT
MORGANTI MARIA



MORGARI CARLO
MORI MARISA
MORI NENO
MORISHITA KEIZO
MORODER LUSENBERG JOSEF
MORONI ADRIANO
MOROZ GEORGIS
MORRIS ROBERT
MORTEO ETTORE
MORZENTI NATALE
MOSCONI LUDOVICO
MOSSA DE MURTAS MARIO
MOZ
MUCCHETTI ANGELO
MUCCHI TONO
MULAS UGO
MULLER ALFREDO
MÜLLER RICHARD
MUNCH EDWARD
MUNIZ VIK
MURA ANTONIO
MURAKAMI TAKASHI
MURTIC EDO
MUSSIO MAGDALO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
MUZII ALFONSO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAHMAD BARBARA
NAJJAR MICHAEL
NALIN FERRUCCIO
NANGERONI CARLO
NAPOLEONE PELLIS GIOVANNI
NAPOLETANO ANTONIO
NARDONI SERGIO
NATALI RENATO
NATHAN ARTURO
NATKIN ROBERT
NATTINO VITTORIO
NDIAYE DAGO OUSMANE
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEBBIA ALESSIO
NEGRI GRAZIANO
NEGRI MARIO
NELSON MIKE
NEPRAS JAKUB
NESHAT SHIRIN
NEUMANN MAX
NEX FRANCESCO
NICOLA VISO
NICOLAUS HEINRICH
NISTRI LORENZO
NIVOLA COSTANTINO
NOCERA ANTONIO
NOCI ARTURO
NOELQUI
NONNI FRANCESCO
NONNIS GIOVANNI
NOTTE EMILIO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
NUSSI ARNALDO
NUTI MARIO
O' LYNCH OF TOWN KARL
OBISO ENZO
ODAINIK VADIM IVANOVICH
ODERMATT ARNOLD
ODIERNA GUIDO
OHIRA YOICHI
OLDENBURG CLAES
OLIVOTTO GERMANO
OMICCIOLI GIOVANNI
ONETTI LUIGI
OPIE CATHERINE
OPPENHEIMER MAX
OPRANDI GIORGIO
ORNATI MARIO
ORRU' FRANCESCO
ORTA LUCY E JORGE
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
ORTONA GIORGIO
OSSOLA GIANCARLO
OSSOLA RAFFAELLO
OTTKOWSKY PETRA
OURSLER TONY
OWENS LAURA
PACOR GIOVANNI
PADDY CAMPBELL
PAGAN LUIGI
PAGLIACCI MIRKO
PAGLIANI PIETRO
PAGLIETTI MARIO
PAILES ISAAC
PALADINI PIERO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALAZZINI ANGELO
PALTRINIERI ORESTE
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANTALEONI IDEO
PANZA GIOVANNI
PAOLUCCI ENRICO
PARIN GINO
PARIS GUILLAUME
PARISOT ADRIANO
PARK EUN SUN
PASCALE LOISEL
PASCALI PINO
PASCHKE ED
PASEGA MARCO
PASINI LAZZARO
PASMOOR VICTOR
PASMORE VICTOR
PASSANI DECIMO
PASSIGLI CARLO
PASSON LICIO
PASTINA GIUSEPPE
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PATRINI MAURO
PATRISI ANDREA
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PAZIENZA ANDREA
PEBEN
PECORINI EMI
PEINADO BRUNO
PEIRCE GUGLIELMO
PELLEGRINI RICCARDO
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PELLIZZONI GIANFRANCO
PENALBA ALICIA
PENDINI FULVIO
PENGO RENATO
PENK RALF WINKLER
PENNASILICO GIUSEPPE
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERISSINOTTI LINO
PERIZI NINO
PERS ISABELLA
PERSLOJA MIROSLAV
PERSOLJA VLADIMIR
PERUZZI OSVALDO
PESAVENTO LIZZY PAOLA
PETERCOL GORAN
PETRONI ANDREA
PETRUOLO SALVATORE
PEVERELLI CESARE
PEYRAT BENEDICTE
PEYRON GUIDO
PIACESI WALTER
PIANA FERDINANDO
PIATTELLA OSCAR
PIATTI ANTONIO
PICCIONI GINO
PICKING JOHN
PIEROTTI STEFANO
PIETRONIRO GIUSEPPE
PIGALLE SABINE
PIGATO ORAZIO
PIGNOTTI LAMBERTO
PILLITTU LUIGI
PILON VENO
PINA ALFREDO
PINK LUTKA
PINOT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIRELLI MARINELLIA
PIROVANO GIOVANNI
PISANI GIANNI
PISANI VETTOR
PISANO GIOVANNI
PISCITELLI GIULIA
PISCITELLI PAOLO
PIVA GIANNI
PIZZANELLI FERRUCCIO
PIZZANELLI PIZZANELLI
PIZZINATO ARMANDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLANTEY MADALEINE
PLATNER KARL
POBBIATI MARIO
PODENZANA GERARDO
PODESTA' GIAMPIERO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLESELLO EUGENIO
POLI VIVALDO



POLIDORI FABIO
POLLONI SAVERIO
POLONI ROBERTO
POMA ALESSANDRO
POMI ALESSANDRO
POMPA GAETANO
POMPILI GRAZIANO
PONGA LUCIA
PONTI PINO
PONTRELLI GIOACCHINO
PORTOCARRERO RENÈ
POSSENTI ANTONIO
POSTIGLIONE LUCA
POZZO UGO
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PREGNO ENZO
PRENCIPE UMBERTO
PRENDONI ATTILIO
PRESICCE LUIGI
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PREVIDI RICCARDO
PRINCIPI PIERO
PRINI EMILIO
PRIVATO COSIMO
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PROUSCH GILBERT PASSMORE GEORGE
PRYOR STEPHANIE
PUCCI SILVIO
PUCCINI MARIO
PUGNI VALTER
PULEO STEFANO
PULGA BRUNO
PULLI ELIO
PULVIRENTI ROSARIO
PUPPI DANIELE
QUAGLINO MASSIMO
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUASIMODO
QUATTROCIOCCHI DOMENICO
QUATTRUCCI CARLO
QUERCI BRUNO
QUERIN MARCO
QUINCOCES ALEJANDRO
QUINONES LEE GEORGE
QUINTAVALLA FERDINANDO
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RACHELI SIMONE
RACITI MARIO
RADCHENKO
RADI PAOLO
RAGALZI SERGIO
RAIMONDI ALDO
RAM
RAMASSO MARCO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RANUCCI LUCIO
RAUSCHENBERG ROBERT
RAVA' TOBIA
RAVENNA JUTI
RAVIOLA ROBERTO
REGAZZONI DOMENICA
REGGIANINI VITTORIO
REGGIO MAURO
REICH ADOLF
REIMONDO DAVID
REINHARD ROY
REPOSSI GIOVANNI
RESCALLI DON ANGELO
REVESZ IMRE
REVIGLIONE MARIO
REYNA ANTONIO
RHEIMS BETTINA
RHODE ROBIN
RICCHETTI LUCIANO
RICCIARDI OSCAR
RICHTER GERHARD
RICHTER HANS
RICRETT SOPHY
RIELLO ANTONIO
RIETTI ARTURO
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RINAUDO MAURIZIO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZI EMILIO
RIZZO PIPPO
ROASIO MAURIZIO
ROBYN DENNY
ROCCAMONTE GIORGIO AMELIO
ROCHEGROSSE GEORGES
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGNIAT
ROLLA ADOLFO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMANI MAURIZIO
ROMANO PAOLA
RONDA OMAR
RONDELLO G.
ROSELLI CARLO
ROSIN MARIA GRAZIA
ROSSELL DANIELA
ROSSI GINO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI VIRGINIO
ROSSINI ROMANO
ROSSO GELSOMINO
ROTELLI NEREO MARCO
ROUERO GIOVANNI
ROUSSEY ROC
ROUX MOTTROUX
ROYER VINCENT
RUBBI MATTEO
RUBINO ANTONIO
RUBSAMEN GLEN
RUFFI GIANNI
RUMI DONNINO
RUOPPOLO GIAMBATTISTA
RUPERT SHRIVE
RUSSOLO LUIGI
RUTELLI MARIO
RUYTER LISA
SACCHI CLAUDIO
SACCOROTTI OSCAR
SACERDOTE ROSY
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SALA ANRI
SALGADO SEBASTIAO
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINAS PABLO
SALOMÈ
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVARANI ARCANGELO
SALVATORE SCARPITTA
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SANGREGORIO GIANCARLO
SANTACHIARA CARLO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTANELLI DIEGO
SANTORO RUBENS
SARONI SERGIO
SARRADE MARIE-THERESE
SARRI SERGIO
SARTELLI
SARTORIO AURELIO
SASSU ALIGI
SATOSHI HIROSE
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCACCABAROZZI ANTONIO
SCALCO GIORGIO
SCARPELLA LIVIO
SCARPITTA SALVATORE
SCAVINI KONIG HELEN
SCHEDA STEFANO
SCHEIBER HUGO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVOCAMPO PAOLO
SCHINWALD MARKUS
SCHLICHTER RUDOLF
SCHLOSSER GERARD
SCHMIDLIN PAOLO
SCHMITZER REMIGIO
SCHOONHOVEN JAN
SCHUTTE THOMAS
SCHUYFF PETER
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
SCILTIAN GREGORIO
SCOGNAMIGLIO FRANCO
SCORZELLI EUGENIO



SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SCUOLA NAPOLETANA
SCUOLA SENESE DEL XVI SECOLO
SCUOLA UMBRA DEL XVI SECOLO
SCUOLA VENETA INIZI XX SECOLO
SEDA KATERINA
SEGHI TOM
SEGUSO ARCHIMEDE
SEIBEZZI FIORAVANTE
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SENONER WILHELM
SERRALUNGA LUIGI
SESIA GIOVANNI
SEVERINO FEDERICO
SEVESO POMPILIO
SHISHKIN DASHA
SHUANG LI
SIGNORI MARIO
SILVA ROBERTA
SILVER DANIEL
SIMBARI NICOLA
SIMON ANDREE
SIMONCINI SALVATORE
SIMONETTI MASI
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SKYLAKOS VASILIS
SMITH RAY
SOAVE MARIO
SOBRERO EMILIO
SOBRILE GIUSEPPE
SOBRINO FRANCISCO
SOCRATE CARLO
SOFIANOPULO CESARE
SOLAKOV NEDKO
SOLDATI ATANASIO
SOLDATI MASSIMO
SOLDERA ERMINIO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMEDA DOMENICO
SONEGO NELIO
SONZINI LUIGI
SORA ORLANDO
SORESSI ALFREDO
SORKINE RAYA
SOULE' ARIEL
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPAZZOLI VANNI
SPESSOT SILVANO
SPILIMBERGO ADRIANO
SPILIMBERGO ADRIANO DI
SPINOSA DOMENICO
SPRINGOLO NINO
SQUICCIARINI ANTONIO
SQUITIERI ITALO
STACCIOLI PAOLO
STADBAUMER PIA
STAMPONE GIUSEPPE
STARLING SIMON
STAUDT NO NAME
STAVI MARCO
STEINBERG SAUL
STELLA ANDREA
STOLL ROLF
STOLZ ALBERT
STRACCA GUGLIELMO
STRADONE GIOVANNI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUGIMOTO HIROSHI
SUGIYAMA ISAO
SURDI LUIGI
SUTHERLAND GRAHAM
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
SWETLANA HEGER
TACCANI REMO
TADIELLO ALBERTO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAPIETRA LINO
TAKAHASHI SHU
TAKIS VASSILLAKIS
TALLONE GUIDO
TAMBURI FRANCESCO
TAMBURRO ANTONIO
TANDA AUSONIO
TANGUY YVES
TANO BRUNO
TARASEWICZ LEON
TARICCO MICHELE
TARQUINIO SERGIO
TATAFIORE ERNESTO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TAVERNA NELLO
TAYLOR MICHAEL
TEDESCHI B
TEIS EVGHENI
TERZI ALEANDRO
TERZI SERGIO
TERZOLO CARLO
THAYAHT
THE FABULOUS FIVE
THOREL PAUL
TILOCCA GAVINO
TIMMEL VITO
TINTORI LEONETTO
TIRELLI GIUSEPPE
TITO ETTORE
TKACEV ALEXSEJ
TKACEV SERGEJ
TODESCHINI LUCIO
TOFANELLI ALESSANDRO
TOMAINO GIULIANO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMBA CLETO
TOMBOLONI SANDRA
TOMMASI ADOLFO
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASI LODOVICO
TOMMASI MARCELLO
TOMMASINI VITTORIO OSVALDO (PSEUD. FARFA)
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES AGUERO LEOPOLDO
TORRIERI ELIO
TOSHIMITSU IMAI
TOSO STEFANO
TOSTI PAOLO
TOXIC
TOZZI MARIO
TRAGLIO IRABELLA
TRAMONTIN FRANCO
TRAVERSI GUERRA LUISELLA
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TRINKEWITZ KAREL
TROBLA ANTONIO
TROILO PAOLO
TROTTA FABRIZIO
TROUBETZKOY PAOLO
TRUBBIANI VALERIANO
TURAN SELIM
TURINA CARLO
TUTTOFUOCO PATRICK
TWOMBLY CY
ULIVI GIORGIO
ULVI LIEGI
UMBERG GÜNTER
UNIA SERGIO
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
UTRILLO MAURICE
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI GIANNI
VALDELLI GIOVANNI
VALENTI ITALO
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALLAZZA MARKUS
VALLE PAOLO
VALLI AUGUSTO
VALLORZ PAOLO
VALSECCHI CARLO
VAN DER MERVE CAROLINA
VAN DER WALK JOHN
VAN LIESHOUT ATELIER JOEP
VAN LIESHOUT ERIK
VAN' T SLOT JOHN
VANDENBRANDEN GUY
VANIER CLAUDE
VANMECHELEN KOEN
VARAGNOLO MARIO
VARI SOPHIA
VARIO
VARVARO GIOVANNI
VASARELY JEAN PIERRE
VASCELLARI NICO
VELLANI MARCHI MARIO
VELLY JEAN PIERRE
VENZO MARIO
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERCRUYSSE JAN
VERDECCHIA CARLO
VERDI ALESSANDRO
VERJUX MICHEL
VERLANTI & BONETTI SAS
VERLATO NICOLA
VERMI ARTURO
VERNIZZI RENATO

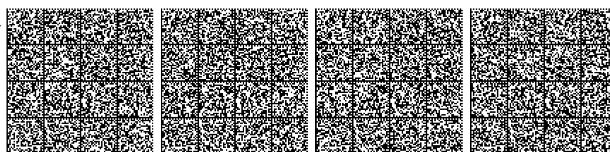


VERZETTI LIBERO
VESPASIANI MARIO
VIALLAT CLAUDE
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIANI LORENZO
VIAZZI ALESSANDRO
VIAZZI CESARE
VIDAL QUADRAS ALEJO
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VIGLIATURO SILVIO
VIGNANI GIUSEPPE
VIGO NANDA
VILLA EMILIO
VILLORESI FRANCO
VINOGRADOV & DUBOSSARSKY
VIOLETTA VITO
VIRIGLIO RICCARDO
VISMARA AMBROGIO
VITALI ALBERTO
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI RAUL
VIVIANI ROBERTO
VIVIANI VANNI
VOLPE ANGIOLO
WANDAVI MOHAMED
WEBER KLAUS
WEHN RANDOLF
WEST FRANZ
WHETTNALL SOPHIE
WHITE ERIC
WHITNEY STANLEY
WILDER ANDRE'
WILKES CATHY
WILSON RICHARD
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF SILVIO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
WOLS OTTO
WOSTRY CARLO
WULZ MARION
XERRA WILLIAM
XHAFA SISLEJ
XHIXHA HELIDON
Y
YAKERSON DAVID
YASUDA KAN
ZAGO ERMA
ZAJAC JACK
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPELLI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANGRANDO GIOVANNI
ZANI CORRADO
ZANNI SERGIO
ZAULI CARLO
ZENDEL
ZENNARO GIORGIO
ZIVERI ALBERTO
ZOLLA VENANZIO
ZUCCHERI LUIGI
ZUCCOLI ORESTE

12A11432

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-254) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

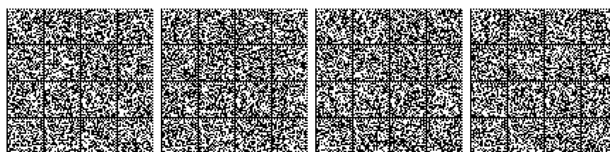
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

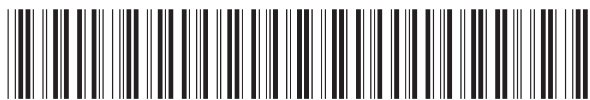
Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

